

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE A –
REATI REATI IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO



INDICE

1. LINEE GENERALI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IN MATER DI SICUREZZA DELLA SOCIETÀ	RIA 4
2. IL SISTEMA DELLE ATTRIBUZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	5
2.1 Premessa	
2.2 Il sistema di deleghe di funzioni della Società	7
3. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	
3.1 I reati	7
3.2. Il soggetto responsabile dell'infortunio	8
3.3. Il soggetto che subisce un infortunio	
3.4 Quando un infortunio diventa lesione colposa o omicidio colposo	9
3.5 Regime sanzionatorio previsto per l'impresa in caso di infortunio con lesioni o morte conn a violazioni delle norme in tema di salute e sicurezza	
4. LE MISURE GENERALI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI	10
5. IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ	
5.1 Politica	11
5.2 Pianificazione	12
5.3 Attuazione e modalità operative	13
5.4 Controlli e azioni correttive	15
5.5 Riesame	15
6. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	16
6.1 I Protocolli	16
6.2 Le Procedure	16
7. PARTICOLARI ATTIVITÀ A RISCHIO	16
8. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	23
9. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
ALLEGATO 1: PROTOCOLLI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	25
Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione	25



Standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, movimentazioni carichi, etc	25
Gestione delle emergenze (primo soccorso, incendi, etc.)	26
Aspetti organizzativi (deleghe, nomine di RSPP, RLS, budget e spese)	26
Sorveglianza sanitaria	27
Informazione e formazione dei lavoratori	27
Attività di vigilanza e controllo	28
Sistema sanzionatorio	28



1. LINEE GENERALI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA SOCIETÀ

La presente Parte Speciale riguarda i reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 (qui di seguito anche il "**Decreto**"), in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Essa ha il compito di definire un sistema inderogabile che consenta al Datore di lavoro, ai suoi Dirigenti per la sicurezza e a tutti i Preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, ed a tutte le altre funzioni che per legge hanno ad altro titolo una posizione di garanzia per la sicurezza dei lavoratori, di garantire un ragionevole e corretto adempimento alle norme di salute e sicurezza, in coerenza con gli obiettivi di sistema previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, ovvero:

- far rispettare gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- garantire le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- garantire le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza e consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; garantire le attività di sorveglianza sanitaria;
- garantire le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- garantire le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- garantire l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- garantire le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale Parte Speciale è stata predisposta anche in conformità alle Linee guida UNI-INAIL, alle Linee guida di Confindustria ed alle Linee guida di Federchimica, nonché a quanto definito dalla norma BS OHSAS 18001:2007. Ulteriori parametri normativi di riferimento sono la norma OHSAS 18002:2000, le "Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione aziendale" UNI EN ISO 19011:2003, nonché ogni altra disposizione vigente di legge, accordo nazionale, di categoria e aziendale in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

La Società ha aggiornato il suo "Manuale di Gestione Integrata Salute, Sicurezza e Salute" (MGI), documento di riferimento che rende esplicita la volontà della Società di perseguire i seguenti obiettivi:

- eliminare o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle parti interessate associati alle attività svolte;
- eliminare o ridurre i rischi per l'ambiente interno e la comunità esterna interessata, associata alle attività svolte;
- attuare, mantenere ed implementare un Sistema di Gestione della Salute sul luogo di Lavoro (SGSL) in un'ottica di miglioramento continuo;
- migliorare l'organizzazione aziendale con riferimento alla politica aziendale ed alla norma OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 45001;
- dimostrare alle parti interessate che esiste un sistema in grado di garantire il miglioramento continuo delle prestazioni;
- garantire un'efficace prospettiva costi/benefici per raggiungere gli obiettivi di salute e sicurezza.



2. IL SISTEMA DELLE ATTRIBUZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

2.1 Premessa

Differentemente dalle altre Parti Speciali del Modello 231 della Società, si è ritenuto opportuno procedere con la presente introduzione di carattere normativo/sistematico.

Il settore della sicurezza e salute dei lavoratori è stato oggetto di una riforma ad opera del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che ha abrogato tutte le leggi preesistenti creando un Testo Unico di riferimento in materia.

Tale disposizione normativa, così come del resto il precedente D. Lgs. 626/94, impone al Datore di lavoro di individuare e realizzare un sistema di gestione permanente ed organico diretto all'individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori. A tal fine sono necessarie la programmazione delle attività di prevenzione, l'informazione, la formazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, l'organizzazione di un Servizio di prevenzione e protezione.

Le principali figure previste dalla legge sono:

Datore di lavoro

Per <u>datore di lavoro</u> si intende, a norma dell'art. 2, c. 1, lett. b) del D. Lgs 81/2008, il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il Datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che "In tema di sicurezza e di igiene del lavoro, nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda, e quindi con i vertici dell'azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni"¹

In base all'art. 17 del D. Lgs. 81/2008, i compiti del Datore di lavoro, che **non possono costituire oggetto** di delega sono:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.

Dirigente

Il D. Lgs. 81/2008, all'art. 2, c. 1, lett. d), definisce il "<u>dirigente</u>" come la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

¹ Cassazione penale, sez. III, 9 marzo 2005, n. 12370, in Cass. Pen. 2006, 62261



Preposto

Così come per il dirigente, anche per il preposto, il D. Lgs. 626/94 non forniva alcuna definizione specifica, precisando unicamente che i preposti "sovrintendono" le attività in oggetto di tutela (art.1, c. 4 bis).

Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 2, c. 1, lett. e), invece, definisce chiaramente il "**preposto**" come colui che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (ad es. capi-squadra, capi-reparto, ecc.).

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (di seguito "RSPP")

A norma dell'art. 2, c. 1, lett. f) del D. Lgs. 81/2008 1'RSPP è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, designata dal Datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

In base all'art. 33 del D.lgs. 81/2008 il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali (SPP) provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, c. 2, ed i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36.

Medico competente

L'art. 2, c. 1, lett. h) del D. Lgs. 81/2008 riprende tale definizione, chiarendo che il medico competente il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29, c. 1, con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti nello stesso Decreto.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito "RLS")

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è, ex art. 2, c. 1, lett. i) del D. Lgs. 81/2008, la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro.



2.2 Il sistema di deleghe di funzioni della Società

Come noto, la delega di funzioni è uno strumento giuridico che consente di creare una ripartizione delle responsabilità all'interno delle imprese di medio-grandi dimensioni. La delega di funzioni trova la sua ratio nell'impossibilita per il vertice di svolgere, controllare, e sovrintendere tutte le attività aziendali, assicurando il pieno rispetto delle norme di settore ed in particolare, per quanto d'interesse, della disciplina in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro. La giurisprudenza ha affermato che "in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro. Tuttavia, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive".²

È evidente che il sistema delle deleghe di funzioni costituisce un valido strumento per conformare il sistema organizzativo alla disciplina di cui al D.lgs. n. 231/01, attraverso una ripartizione formale dei compiti e delle attribuzioni.

Peraltro, l'art. 16 del D. Lgs. 81/2008 ha riconosciuto, anche sotto il profilo normativo, l'utilizzo di tale strumento, affermando che

"La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa [cfr. obblighi non delegabili ex art. 17], è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca il delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30 comma 4".

3. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

3.1 I reati

Si riportano qui di seguito i reati di cui all'art. 25-septies.

² Cassazione penale, sez. IV, 19 giugno 2006, n. 38425, in Guida al diritto 2007, 379.



Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[...]

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 583 - Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale e gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che rende l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta della favella.

3.2. Il soggetto responsabile dell'infortunio

Lo specifico riferimento nelle norme sopra richiamate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro determina una precisa configurazione di responsabilità e, pertanto, del soggetto attivo del reato.



Il soggetto attivo del reato è colui che, agendo con funzioni aziendali connesse ad una posizione di garanzia con riferimento alla salute e sicurezza del lavoratore, identificata per legge, per contratto o per assunzione di fatto di mansioni o ruoli, è tenuto a rispettare puntuali disposizioni normative in materia di salute e sicurezza del lavoratore.

3.3. Il soggetto che subisce un infortunio

Soggetto passivo del reato è la persona impiegata sul luogo di lavoro o comunque addetta a mansione lavorativa per conto della Società, che abbia subito un **infortunio da cui sia derivata una malattia con prognosi superiore a 40 giorni**; malattia derivante dalla violazione di norme specifiche in materia di prevenzione da parte di soggetti che erano tenuti ad osservarle e che erano comunque riconducibili, gerarchicamente o funzionalmente, alla Società.

3.4 Quando un infortunio diventa lesione colposa o omicidio colposo

La condotta idonea a realizzare i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, gravi e gravissime, deve anzitutto violare specifiche norme in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Tuttavia, non tutte le violazioni di norme in materia di salute e sicurezza del lavoro sono da considerarsi rilevanti ai fini del presente Modello, ma solo quelle la cui violazione può astrattamente determinare infortuni la cui gravità comporti una prognosi complessiva superiore a 40 giorni.

La condotta che può materialmente essere idonea alla causazione dell'infortunio può essere attiva od omissiva. Sono attive le condotte che si caratterizzano per essere compiute mediante un'azione; sono invece omissive quelle che si realizzano mediante l'omissione di una condotta espressamente prevista dalla normativa violata.

Condizione necessaria per la configurazione del reato (morte o lesioni) è il nesso di causalità: tale nesso è riscontrabile nei casi di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero in caso di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline da parte del soggetto attivo del reato.

3.5 Regime sanzionatorio previsto per l'impresa in caso di infortunio con lesioni o morte connesse a violazioni delle norme in tema di salute e sicurezza

L'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, così come modificato dal D. Lgs. 81/2008, contempla il seguente regime di sanzioni a carico dell'impresa, nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'impresa stessa:

Sanzioni pecuniarie

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione dell'art. 55, c. 2 del D.Lgs. 81/2008: sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote (il valore di ciascuna quota va da 258 euro a 1.549 Euro);
- in tutte le altre ipotesi di omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza: sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote;
- lesioni gravi o gravissime (art. 590, c. 3 c.p.) commesse in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza: sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote.

Sanzioni interdittive

Nei casi di condanna per i reati di cui agli articoli 589 e 590 c.p. possono essere applicate all'impresa le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2, del D.Lgs. 231/2001, ovvero:

• interdizione dall'esercizio dell'attività;



- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle predette sanzioni interdittive è cosi disciplinata:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione dell'art. 55, c. 2, del D.Lgs. 81/2008 (omessa valutazione dei rischi): sanzione interdittiva da 3 mesi a 1 anno;
- in tutte le altre ipotesi di omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza: sanzione interdittiva da 3 mesi a 1 anno;
- lesioni gravi o gravissime (art. 590, c. 3 c.p.) commesse in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza: sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi.

4. LE MISURE GENERALI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Come anticipato al paragrafo 2, la normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro il D.Lgs. 81/2008, che qui si intende integralmente richiamato e che costituisce il riferimento operativo alla normativa di prevenzione per quanto concerne il rischio di lesioni colpose gravi o gravissime e di omicidio colposo del lavoratore.

In particolare, l'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 individua le misure generali che il legislatore ha identificato in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e che costituiscono la base di giudizio del comportamento sia dei soggetti attivi del reato che dell'impresa nel suo complesso.

Tali misure sono:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che a pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;



- l'informazione e formazione adeguate per i dirigenti e per i preposti;
- l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

5. IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ

Il sistema di gestione della sicurezza è strutturato in modo da consentire al Datore di lavoro di determinarsi nella più completa autonomia organizzativa e funzionale, affinché lo stesso possa adempiere nel modo più congruo ed esaustivo agli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza del lavoro, tenuto conto della necessità di coordinare tali adempimenti con quelli che la legge pone in capo ai Dirigenti per la sicurezza, ai Preposti, al Medico competente, nonché a tutti gli altri soggetti richiamati nel presente documento.

Al Datore di lavoro è comunque consentito di determinarsi nell'esercizio delle proprie funzioni autonome e, anche nell'ottica migliorativa del presente Modello, di segnalare eventuali implementazioni che si rendessero necessarie in relazione alla natura dei rischi e/o delle modalità operative di gestione dell'attività produttiva.

Egli potrà stabilire eventuali misure integrative, previa consultazione con le funzioni tecnicamente abilitate a fornire adeguato parere tecnico, nonché con le funzioni per legge interessate alla consultazione obbligatoria in materia di sicurezza.

In ogni caso, il Datore di lavoro è obbligato ad attivarsi per eliminare le condizioni di non conformità eventualmente rilevate nel corso delle azioni di monitoraggio e di audit di sistema.

I punti chiave del modello di gestione della Società sono i seguenti:

5.1 Politica

La Società ha integralmente recepito la Politica per l'ambiente, la salute e sicurezza sul lavoro, come di seguito riportata:

"Il nostro impegno per l'ambiente e per la salute e sicurezza (EHS) dei nostri dipendenti, del nostro pianeta e di più di un miliardo di persone di cui ci occupiamo ogni giorno, guida le nostre decisioni e azioni. Attraverso il nostro sistema di gestione EHS globale, diamo priorità all'ambiente, al benessere sul posto di lavoro e alla sicurezza.

Ogni leader, membro del team, fornitore, appaltatore e visitatore rientra nell'ambito del nostro sistema di gestione EHS. Tutti sono tenuti a rispettare questa Politica. Con ogni azione e decisione presa, il nostro



personale e i nostri leader rafforzano l'importanza di questa Politica.

Mettiamo le persone al primo posto

Al cuore di EHS ci sono le persone. Attraverso una cultura di attenzione per la salute e la sicurezza, la nostra priorità è garantire che ogni membro del team svolga il suo lavoro quotidiano in un contesto sicuro prima di rientrare a casa dai suoi cari.

Ci mettiamo passione.

Diamo priorità all'ambiente e alle nostre comunità. Riconosciamo che la salvaguardia del nostro ambiente è fondamentale per la comunità e la fiducia dei clienti. Promuoviamo un uso efficiente delle risorse naturali, garantiamo una corretta gestione dei rifiuti e perseguiamo l'innovazione continua aspirando a un'economia completamente circolare.

Guadagniamo fiducia con la scienza e risolviamo con coraggio

Rispettiamo tutte le normative e i requisiti EHS applicabili e i nostri standard EHS riflettono le migliori pratiche correnti del settore e le indicazioni che acquisiamo quotidianamente. Ci concentriamo sugli indicatori principali per fissare gli obiettivi EHS e per prevedere e prevenire gli infortuni sul lavoro e gli incidenti ambientali.

Ci impegniamo a migliorare continuamente il nostro sistema di gestione EHS per migliorare le prestazioni ambientali, eliminare i pericoli e ridurre i rischi EHS, incoraggiamo punti di vista diversi e promuoviamo una cultura di sicurezza, equità e inclusività per rendere i nostri luoghi di lavoro più sicuri e contribuire alla salvaguardia ambientale."

Tale Politica viene rivista periodicamente e risulta coerente con l'impegno per il rispetto delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro previste dalla legge a tutela dei dipendenti della Società e di qualunque altro soggetto interessato, impegno che rappresenta un preciso obbligo per chiunque operi all'interno dell'azienda.

È altresì compito della Direzione Aziendale assicurare che la Politica per l'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro sia diffusa e compresa da tutti i collaboratori dell'azienda."

5.2 Pianificazione

La valutazione ed il controllo dei rischi

Il Datore di lavoro, con la collaborazione dell'RSPP, elabora il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), documento che risponde alla normativa cogente in relazione alla salute e sicurezza dei lavoratori. Nel DVR sono definiti, in primo luogo, i criteri per la continua identificazione dei rischi significativi, diretti e indiretti, legati ad attività, prodotti, servizi, attrezzature fornite sia dall'azienda che da terzi.

L'identificazione e la valutazione dei rischi viene formalizzata nel DVR per ogni processo aziendale identificato, suddiviso quando opportuno in attività e fasi.

Ad ogni rischio vengono associate le opportune misure di prevenzione e protezione, nonché le modalità per il monitoraggio della loro applicazione ed efficacia e le eventuali misure di miglioramento.

Prescrizioni legali

All'interno dell'azienda sono state elaborate specifiche procedure relative alle modalità di identificazione, reperibilità e raccolta di leggi cogenti e normative applicabili al Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

L'organizzazione garantisce l'aggiornamento mediante comunicazioni relative alle informazioni sulla normativa cogente e sulle prescrizioni applicabili al personale e alle altre parti interessate.



Obiettivi

La Società, coerentemente con la propria Politica, definisce a tutti i livelli gli obiettivi da raggiungere, associando ad essi, ove possibile, indicatori di prestazione misurabili.

Gli obiettivi, per ogni funzione avente responsabilità in materia di sicurezza, sono stabiliti in occasione del riesame del Modello, in funzione delle strategie aziendali, e comunicati agli interessati attraverso la distribuzione di programmi.

Tali obiettivi vengono fissati nel rispetto della legislazione vigente e della politica del Gruppo Kenvue, dei risultati della valutazione dei rischi e dei risultati del riesame della Direzione Aziendale, nonché tenendo in considerazione le opportunità tecnologiche e le risorse finanziarie ed operative disponibili, il parere delle parti interessate e la valutazione tecnico-economica delle alternative possibili.

5.3 Attuazione e modalità operative

Struttura e responsabilità

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha individuato, attraverso specifica delibera, un proprio componente, con i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, quale Datore di lavoro, al quale affidare la responsabilità di assicurare che i requisiti del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro siano definiti, attuati e mantenuti, nel rispetto della normativa di riferimento. Al delegato sono stati conferiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

È stato elaborato un organigramma in cui sono stati definiti ruoli, compiti e responsabilità di ogni funzione aziendale coinvolta nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Inoltre, per le cariche aziendali con livello di responsabilità (ovvero Dirigenti e Preposti), e con riferimento all'ambito di competenza di ciascuna carica, all'inizio di ogni anno vengono definiti gli obiettivi da raggiungere in tema di tutela della salute e della sicurezza.

Formazione, sensibilizzazione e competenza

Le esigenze di formazione in tema di salute e sicurezza del lavoro sono determinate dalla Funzione Environment, Health and Safety in collaborazione con la Funzione Risorse Umane ed Organizzazione della Società, in funzione delle strategie decise e delle esigenze specifiche provenienti dalle varie funzioni aziendali, anche su indicazione del RSPP. Quest'ultimo, infatti, raccoglie le richieste ed individua le esigenze, predispone il budget necessario, promuove ed organizza corsi di formazione interni ed esterni, definisce i criteri e le modalità per la valutazione ed il controllo dei risultati. Esistono poi specifiche procedure che descrivono le modalità ed il piano di gestione dell'informazione, della formazione e dell'addestramento del personale aziendale.

La Società inoltre assicura, attraverso un'adeguata sensibilizzazione, che le attività eventualmente affidate a personale o società esterne vengano condotte secondo criteri compatibili con il sistema di gestione della sicurezza dell'azienda.

Infine, i responsabili delle singole Funzioni aziendali sono attivi nel verificare che il personale sia adeguatamente sensibilizzato sull'importanza delle proprie attività e responsabilità rispetto alle conseguenze sull'ambiente di lavoro circostante e sulla salute e sicurezza propria e degli altri lavoratori,



nell'analizzare la necessità di competenza, presente e futura, nel pianificare gli interventi formativi necessari e nel valutare l'efficacia dell'addestramento fornito. Con il supporto dei responsabili delle Funzioni, dunque, vengono redatti appositi documenti in cui vengono indicate le competenze in tema di sicurezza sul lavoro richieste alle principali funzioni aziendali; tali documenti vengono conservati dalla Funzione HR, unitamente ai mansionari.

Consultazione e comunicazione; relazioni con il RLS

Nella Società i lavoratori sono coinvolti preventivamente in merito all'individuazione e valutazione dei rischi nelle loro aree di lavoro, nello sviluppo delle misure preventive e delle procedure. Inoltre, essi vengono consultati, attraverso il RLS, in occasione di mutamenti organizzativi che possano avere un impatto sul Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

I rapporti con il RLS sono tenuti dal RSPP ed hanno lo scopo di assicurare la partecipazione e la consultazione dei lavoratori nell'ambito della prevenzione dei rischi, nonché del riesame delle modalità e delle procedure per la gestione dei rischi. Le relazioni con il RLS possono avvenire tramite comunicazioni o tramite riunioni, aventi carattere periodico, anche su richiesta di una delle parti interessate.

Tutte le comunicazioni, sia interne che esterne, ritenute rilevanti dal RSPP sono oggetto di discussione in occasione dei riesami periodici del Modello. Per quanto riguarda specificamente le comunicazioni verso l'esterno, il RSPP gestisce le comunicazioni con le Pubbliche Autorità ed ogni notifica che scaturisca da obblighi di legge.

Infine, la Funzione HR è incaricata della gestione delle comunicazioni rivolte a clienti, fornitori, collaboratori, visitatori, soggetti interessati ed Autorità, al fine del miglioramento dell'immagine dell'azienda.

Documentazione

L'applicazione del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro è assicurata dalla seguente documentazione di sistema:

- Politica per la salute e la sicurezza;
- Manuale di Gestione Sicurezza;
- Documento di Valutazione dei Rischi (allegati inclusi);
- Procedure gestionali di sicurezza;
- Istruzioni operative di sicurezza;
- Piani di emergenza;
- Moduli di controlli interni e audit di sicurezza;
- Moduli di registrazione formazione del personale e informative al personale interno ed esterno;
- Documentazione necessaria per rispondere ai requisiti di legge (per esempio, manuali d'uso e manutenzione, istruzioni etc.);
- Certificati di analisi ambientali;
- Relazioni ed analisi su rischi specifici (per esempio, rischio chimico, rischio incendio, rumore, vibrazioni etc.).

Controllo dei documenti e dei dati

La redazione, l'approvazione, l'emissione, l'aggiornamento e l'archiviazione dei documenti del Sistema



avviene in conformità ai requisiti previsti dalle norme di riferimento ed è regolamentata da una specifica procedura.

La gestione dei documenti di provenienza esterna, necessari per garantire l'applicazione del Sistema, è garantita dalle specifiche funzioni incaricate a seconda della tipologia dei documenti.

Controllo operativo

Sulla base dell'attività di individuazione e valutazione dei rischi, l'organizzazione ha individuato i processi e le attività ed ha associato ad essi i rischi a cui devono essere applicate le misure di controllo. Tali misure sono specificate all'interno delle Procedure di sicurezza, comunicate anche a fornitori, imprese esterne e visitatori, per garantire il rispetto del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro adottato dalla Società.

Preparazione alle emergenze e risposta

In azienda è presente un Piano di Gestione delle Emergenze, redatto in conformità alla legislazione vigente, in cui sono descritte l'organizzazione della società e le modalità di gestione delle emergenze, compresi incendi e primo soccorso. Tale piano è soggetto a revisione nel caso in cui si verifichino incidenti o situazioni d'emergenza.

5.4 Controlli e azioni correttive

La Società ha ritenuto necessario attivare un sistema di controlli sull'effettivo rispetto dei vincoli imposti dal Sistema di Gestione.

In particolare, sono state adottate specifiche procedure in relazione ai seguenti profili:

- misurazione e monitoraggio delle prestazioni;
- infortuni, incidenti, non conformità ed azioni correttive e preventive;
- registrazioni e controllo delle registrazioni.

La verifica della conformità legislativa è svolta sulla base dell'elenco delle prescrizioni legali aggiornate e considerando le scadenze delle verifiche periodiche ed ogni altro adempimento di legge che sia vincolato ad una determinata frequenza. Viene inoltre redatto un Piano di monitoraggio annuale delle verifiche svolte.

Infine, l'azienda applica un rigoroso sistema di audit, ispezioni e controlli periodici, che contempla l'esecuzione di verifiche periodiche di legge, audit di Gruppo, verifiche assicurative, del sistema di gestione ambientale (ISO 14001), gestione della sicurezza (ISO45001) e verifiche interne.

5.5 Riesame

La Società sottopone a riesame, con scadenza almeno annuale, il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, al fine di verificarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia, di valutare che i requisiti rispettino i vincoli imposti dalla normativa in vigore, nonché di valutare le opportunità di miglioramento del Modello.

L'azienda ha adottato una specifica procedura volta a regolamentare gli *input* (per esempio, verifica dell'attuazione di azioni correttive e/o preventive, esame dei risultati delle verifiche effettuate, esame di indicatori di *performance*, esame di incidenti o infortuni avvenuti o mancati, cambiamenti derivanti da nuove tecnologie, condizioni ambientali o nuove norme legislative etc.) e gli *output* (per esempio,



determinazione di nuovi obiettivi, elaborazione del piano formativo del personale aziendale, implementazione di azioni correttive e/o preventive, eventuali adeguamenti della politica aziendale di sicurezza etc.) della suddetta attività di riesame.

6. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

6.1 I Protocolli

Il sistema dei controlli applicabili alle attività a rischio, in relazione ai reati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è stato definito utilizzando, tra l'altro, le indicazioni contenute nell'art. 30 D. Lgs. 81/2008 e le Linee Guida UNI/INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori sul lavoro (SGSL).

Si precisa che, per quanto concerne l'acquisizione di documenti e certificazioni obbligatorie per legge, nonché per le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate, la disciplina specifica delle suddette attività è contenuta in apposite procedure aziendali.

Si allegano alla presente parte speciale del Modello i protocolli individuati al fine di regolamentare compiutamente l'attività, nell'ottica di prevenire eventi lesivi per i lavoratori (All. 1).

Tali Protocolli devono essere attuati per garantire la sicurezza e salute dei lavoratori all'interno della sede aziendale, ove per sede aziendale deve intendersi sia la sede degli uffici (*Local Company*) che la sede dello stabilimento (*Plant*).

6.2 Le Procedure

Al fine di ottemperare alle prescrizioni dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008, sono state redatte apposite Procedure di sicurezza.

È compito del Servizio di Prevenzione e Protezione emettere le Procedure, dopo averne discusso con i responsabili dei reparti interessati e con la Funzione *Plant Operations*.

Tali Procedure sono disponibili in un sistema di archiviazione elettronico a cui tutti i dipendenti hanno accesso e vengono periodicamente aggiornate.

Ad ogni emissione di una nuova Procedura segue un'azione di informazione e formazione del personale interessato.

Le Procedure già adottate, o che saranno adottate sulla base dei Protocolli di cui sopra, devono considerarsi parte integrante del presente Modello.

Delle Procedure e di ogni altro documento in materia di salute e sicurezza sul lavoro (emanati o emanandi) verrà data notizia, a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione, all'Organismo di Vigilanza in occasione delle riunioni periodiche.

7. PARTICOLARI ATTIVITÀ A RISCHIO

La Società ha proceduto ad una puntuale ricognizione delle attività a rischio in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche attraverso interviste con tutti i responsabili delle Funzioni aziendali nonché con i loro sottoposti.

L'analisi ha avuto ad oggetto tutte le attività che, in qualche misura, ineriscono alla gestione degli adempimenti normativi in materia di salute e sicurezza, al fine di prevenire eventi lesivi per i lavoratori.



È stata così elaborata una "mappatura" sia delle attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale (es. omessa predisposizione delle misure di prevenzione e protezione), sia di tutte quelle attività propedeutiche alla realizzazione di un efficace sistema di controllo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (es. determinazione di un budget per la sicurezza coerente con le effettive necessità).

Nella <u>Tabella 1</u> è stata riportata la macro-attività a rischio, che riguarda tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, il reato associabile a tale attività e le modalità di realizzazione del reato stesso.

Le attività di dettaglio, in cui si concretizza la macro-attività di cui sopra, sono riportate, invece, nella <u>Tabella 2</u>, ove sono individuati anche i soggetti responsabili delle singole attività "mappate" (Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto, RSPP, RLS, Medico competente).

Nella <u>Tabella 2bis</u> sono state specificate alcune attività di dettaglio peculiari dell'attività di produzione realizzata nello stabilimento (*Plant*).

Nella <u>Tabella 3</u>, infine, sono state individuate, sulla base di una specifica attività di *risk assessment,* le principali aree di rischio per le gestanti, le lavoratrici madri e le puerpere.

Da ultimo, è stata effettuata una attività di *risk assessment* in relazione alle seguenti attività/aree di rischio: (a) operazioni di taglio per l'apertura del confezionamento dei materiali utilizzati nel processo produttivo e (b) rischio di incendio legato alla presenza di materiali infiammabili nel magazzino (<u>Tabella 4</u>).

Per ognuna delle attività di dettaglio sono stati altresì individuati i controlli a presidio che la società ha adottato al fine di ridurre i rischi correlati alle suddette attività.

Tabella 1: Macro-attività

Attività a rischio	Reato associabile	Modalità di realizzazione del reato
Adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime Art. 589, c. 2, e art. 590, c. 3 c.p.	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società

Tabella 2: Attività di dettaglio comuni agli uffici (*Local Country*) e allo stabilimento (*Plant*)

Macro-attività	Attività sensibile	Soggetto Responsabile (Funzioni coinvolte)	Controlli a presidio
Gestione degli	Determinazione del	Datore di lavoro,	- Business Budget Revision



adempimenti in	budget per la	Plant Operations,	Process (annuale)
materia di salute e	sicurezza	RSPP	- Centro di costo sicurezza
sicurezza dei			- Analisi costi totali
lavoratori			(formazione, lavori di
Kenvue			ristrutturazione e manutenzione
Renvae			etc.) effettuata a fine anno
	Elaborazione e	Datore di lavoro,	DVR per ogni processo
	aggiornamento del	RSPP, ASPP,	aziendale
	Documento di	Medico	uzionauto
	Valutazione dei	competente, RLS	
	Rischi	competente, RES	
	Individuazione dei	Datore di lavoro,	DVR per ogni processo
	rischi recepiti nel	RSPP, Dirigenti	aziendale
	DVR		
	Individuazione e	Datore di lavoro,	DVR per ogni processo
	valutazione dei	RSPP, Dirigenti	aziendale
	rischi specifici (es.		
	utilizzo di		
	videoterminali,		
	agenti fisici, chimici		
	e biologici, agenti		
	cancerogeni,		
	amianto, atmosfere		
	esplosive,		
	movimentazione		
	manuale dei carichi)		
	Individuazione delle	Datore di lavoro,	DVR per ogni processo
	misure preventive e	RSPP	aziendale
	protettive e dei		
	presidi a copertura		
	dei rischi		
	evidenziati nel DVR		
	Elaborazione	Datore di lavoro,	Azioni di miglioramento
	Programma per il	RSPP, ASPP,	individuate a seguito della
	miglioramento delle	Dirigenti	redazione del DVR, di ispezioni
	condizioni di		di sicurezza, prove
	sicurezza sulla base		d'evacuazione o altre azioni
	del DVR		
	Individuazione piani	RSPP, ASPP,	Procedure di emergenza
	di intervento in caso	Preposti, Dirigenti	
	di situazioni di		
	emergenza e di		
	pericolo grave per i		



lavoratori		
Nomina del RSPP	Datore di lavoro	Documento nomina
Nomina del Medico	Datore di lavoro	Documento nomina
competente	2 40010 4110 (010	
Sottoscrizione di	Direttore Plant	Procedura
contratti con	Operations, RSPP,	1 10 00 00 01 01
consulenti	ASPP, Ufficio	
esterni/fornitori di	Acquisti	
servizi in materia di	1	
salute e sicurezza		
dei lavoratori		
Gestione di rapporti	Ufficio Acquisti,	Procedura
con consulenti	Reparti che	
esterni/fornitori di	utilizzano servizi	
servizi		
Informazione e	Funzione Risorse	- attivazione addestramento di
formazione avente	Umane, RSPP,	neo-assunti (sia di <i>Local</i>
ad oggetto la	Preposti, Dirigenti	Company che di Plant)
sicurezza e la salute		- addestramento periodico del
dei lavoratori		personale
Manutenzione degli	Ufficio Acquisti,	Procedura
immobili	ASPP, Funzione	
	Facility, RSPP	
Controlli relativi	Ufficio Tecnico,	Verbali di controllo
alla manutenzione	RSPP, ASPP,	
degli immobili	Funzione Facility	
Controlli relativi	RSPP,	Programma di manutenzione
alla manutenzione	Responsabile	
dei dispositivi	Squadra	
antincendio	Emergenza, ASPP,	
	Funzione Facility	
Tracciabilità e	Manutenzione,	Moduli di manutenzione,
documentabilità	Ufficio Tecnico,	registri antincendio, libretti di
delle attività di	RSPP, ASPP,	centrale per le caldaie,
manutenzione	Funzione Facility	ascensori, serbatoi a pressione,
		paranchi etc.
Gestione degli	Funzione Risorse	- Piano di Sorveglianza
aspetti inerenti le	Umane, Medico	- Pianificazione visite di
visite mediche	competente, RSPP,	assunzione e periodiche
periodiche e dei	ASPP	
neo-assunti		
Valutazione dello	Medico competente	Cartelle sanitarie



	4 4 1: 1 4 1 1		
	stato di salute del		
	lavoratore con		
	riferimento alle		
	specifiche mansioni		
	cui è assegnato		
	Indagini ambientali	(Medico	Visite periodiche dei luoghi di
	sugli ambienti di	Competente),	lavoro e piano annuale di
	lavoro	RSPP, ASPP	campionamenti ambientali
	Individuazione dei	RSPP, Medico	Valutazione dei rischi per
	lavoratori sottoposti	Competente,	mansione e piano di
	a sorveglianza	Dirigenti	sorveglianza sanitaria
	sanitaria		
	Gestione delle	RSPP, ASPP,	- Addestramento squadra di
	dotazioni sanitarie e	Medico	primo soccorso;
	degli adempimenti	Competente	- cassette di primo soccorso
	di primo soccorso		
	Individuazione dei	RSPP, ASPP,	DVR
	fattori di rischio,	Datore di lavoro,	
	valutazione dei	Dirigenti	
	rischi,	_	
	individuazione delle		
	misure per la		
	sicurezza e la		
	salubrità degli		
	ambienti di lavoro		
	Elaborazione delle	Datore di lavoro,	- DVR
	procedure di	RSPP, Dirigenti,	- Procedura
	sicurezza	Preposti, ASPP	
	Proposta dei	RSPP, ASPP	- Pianificazione training in tema
	programmi di		di salute, sicurezza e ambiente
	formazione e		- Programma di formazione dei
	informazione		RLS
	Partecipazione alle	RSPP, RLS, ASPP,	- RLS firma DVR
	consultazioni in	Datore di lavoro	- riunione periodica
	materia di salute e		
	sicurezza		
	Gestione del	RSPP, Datore di	- Azioni di miglioramento
	costante	lavoro, Dirigenti	individuate a seguito della
	miglioramento della		redazione del DVR, di ispezioni
	sicurezza dei posti		di sicurezza, prove
	di lavoro		d'evacuazione o altre azioni
			- Riunione periodica
	Gestione appalti	Datore di lavoro,	- Procedura
L	T.F		1



RSP	PP, Ufficio	- DUVRI
Acq	uisti, Dirigenti,	- Contratti, Permessi
Prep	oosti	

Tabella 2bis: Attività di dettaglio peculiari dello stabilimento (Plant)

Macro-attività	Attività sensibile PLANT	Soggetto Responsabile (Funzioni coinvolte)	Controlli a presidio
Gestione degli	Gestione dei DPI	Dirigenti, Preposti	- Processo di consegna
adempimenti in materia di salute e	(consegna e		del DPI al personale - Procedura
materia di salute e sicurezza dei lavoratori	tracciabilità) Controllo sull'utilizzo dei DPI	Preposti, Dirigenti	- Monitoraggio continuo e visite semestrali sui luoghi di lavoro - Procedura
	Manutenzione dei DPI	Lavoratore, Dirigenti, Preposti	Procedura
	Manutenzione degli	Manutenzione,	- Programma di
	impianti	Funzione Facility,	manutenzione
		Preposti, Dirigenti	- Procedura
	Controlli relativi alla	RSPP, Dirigenti,	- Moduli di
	manutenzione degli	Preposti	manutenzione
	impianti		- Audit interni

Tabella 3: Attività di rischio per le gestanti, le lavoratrici madri e le puerpere; principali misure di prevenzione adottate dalla Società

Macro-attività	Attività sensibile	Misure a presidio
Valutazione dei	Aree di produzione	- le gestanti, le lavoratrici madri e le puerpere non
rischi per le	SANPRO, Cotton	dovranno essere impiegate nelle attività di (a) spinta e
gestanti, le	Fioc e Filling	tiro dei carrelli manuali, (b) sollevamento di scatole,
lavoratrici madri e	(rischio	(c) movimentazione delle bobine di materiali flessibili;
le puerpere	significativo)	- d'intesa con il medico competente, potranno essere
		concesse pause di riposo ulteriori e/o più prolungate
		rispetto a quelle già previste.
	Aree di produzione	- le gestanti, le lavoratrici madri e le puerpere non
	Mixing cosmetico e	dovranno essere impiegate in tutte quelle attività che
	soluzioni	riguardino (a) spinta e tiro dei carrelli manuali, (b)
	idroalcoliche	sollevamento di taniche e sacchi;



(a	lto rischio)	- d'intesa con il medico competente, potranno essere concesse pause di riposo ulteriori e/o più prolungate rispetto a quelle già previste.
(ri	ree di magazzino ischio gnificativo)	 le gestanti, le lavoratrici madri e le puerpere non dovranno essere impiegate per le operazioni nelle gabbie di alimentazione dei flaconi; d'intesa con il medico competente, potranno essere concesse pause di riposo ulteriori e/o più prolungate rispetto a quelle già previste.
Fa (ri	lanutenzione e acility ischio accettabile)	- le gestanti, le lavoratrici madri e le puerpere non dovranno essere impiegate per nessuna delle attività previste in quest'area.
Ro (ri	aboratorio CQ e &D ischio accettabile)	- le gestanti, le lavoratrici madri e le puerpere non dovranno essere impiegate per nessuna delle attività previste in quest'area.
Al an co (ri co	Itri uffici mministrativi e ommerciali ischio basso orrelato al rischio a stress)	 non risultano particolari rischi; d'intesa con il medico competente, potranno essere allontanate da questi uffici nel caso ricorrano particolari condizioni di stress fisico e/o psichico.
Aş (ri	genti di vendita ischio gnificativo)	- le gestanti, le lavoratrici madri e le puerpere devono aumentare il tempo delle pause e ridurre il tempo di guida giornaliera

Tabella 4: valutazione dei rischi da taglio e del rischio di incendio legato alla presenza di materiali infiammabili nel magazzino

Macro-attività	Attività sensibile	Misure a presidio
Valutazione dei	Operazioni di taglio	- i preposti controllano che gli strumenti da taglio in
rischi da taglio e	(rischio basso)	dotazione siano utilizzati dal personale in maniera
del rischio legato		corretta;
alla presenza di		- per il personale neoassunto verranno presentate le
materiali		tecniche di corretto utilizzo degli strumenti da
infiammabili		taglio in dotazione durante le attività di formazione
		periodica.
		- Le attività di taglio sono gestite tramite appositi
		permessi di lavoro pericolosi
	Rischio di incendio	- un eventuale sversamento a terra di prodotto
	legato alla presenza	infiammabile deve essere immediatamente



di materiali	rimosso e gestito in accordo alla procedura di
infiammabili in	gestione spillamenti;
magazzino	- prima di ogni attività lavorativa che preveda la
(rischio basso)	produzione di scintille (o inneschi) l'area di lavoro
	deve essere debitamente controllata.

8. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In materia di norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, tutti i Destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste nella presente Parte Speciale del Modello;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possano potenzialmente dare origine alle fattispecie criminose di cui alla presente Parte Speciale;
- astenersi dal tenere comportamenti che possano in qualche modo o per qualsiasi ragione diminuire l'efficacia dei presidi adottati dalla Società e/o richiesti dalla Legge ovvero da regolamenti aziendali o protocolli interni ai fini della tutela della sicurezza ed igiene sul lavoro;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di Legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne ed i Codici Etici, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla attuazione di tutte le misure previste in tema di adeguamento della sicurezza ed igiene in azienda;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità e della salute sul luogo di lavoro;
- comunicare all'OdV ogni novità, adempimento o modifica in tema di sicurezza, igiene e salute;
- assicurare il regolare funzionamento delle procedure e di tutte le misure previste nel Documento di Valutazione dei Rischi, garantendo ed agevolando ogni forma di monitoraggio interno sulla relativa gestione.

9. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio previsti dal Decreto;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che
 dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni
 verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e
 procure in vigore;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne



l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.



ALLEGATO 1: PROTOCOLLI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione

- Devono essere oggetto di attenta valutazione tutti i rischi cui sono esposti i lavoratori a causa ed in occasione dello svolgimento delle mansioni attribuite.
- Deve essere predisposto, approvato ed attuato il DVR che deve necessariamente contenere:
 - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
 - l'indicazione del nominativo del RSPP e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.
- Il DVR deve altresì rispettare le indicazioni previste da norme specifiche sulla valutazione dei rischi ove concretamente applicabili.
- Il DVR deve essere inviato al RLS prima dell'approvazione affinché quest'ultimo possa formulare le proprie osservazioni.
- Il DVR deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
- La valutazione dei rischi deve essere aggiornata costantemente, in relazione ai mutamenti organizzativi o produttivi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- Il DVR deve essere consegnato o comunque messo a disposizione del personale interessato per la parte di propria competenza.
- Devono essere adottate appropriate misure di prevenzione e protezione idonee a presidiare i rischi individuati nel DVR.
- Le misure di prevenzione e protezione devono essere aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
- La consegna dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) deve essere adeguatamente formalizzata e registrata.
- I DPI devono essere sottoposti a manutenzione periodica ovvero tempestivamente sostituiti laddove non siano più idonei a garantire adeguata protezione del lavoratore.
- Tutta l'attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione deve essere documentata, tracciata e conservata.

Standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, movimentazioni carichi, etc.

- Devono essere adottate procedure specifiche finalizzate a garantire la sicurezza degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro; in particolare le procedure devono riguardare:
 - la manutenzione, pulitura e controllo periodico dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature



- di lavoro;
- le norme generali di igiene nelle aree di lavoro e nelle aree operative;
- le vie di circolazione e le uscite di emergenza;
- i dispositivi antincendio;
- la fuoriuscita di sostanze liquide e gassose;
- le misure di primo soccorso;
- l'utilizzo e la manutenzione dei DPI;
- le modalità di archiviazione e stoccaggio di prodotti e merci.
- La manutenzione e le attività di controllo devono essere documentate e archiviate.
- Devono essere adottate procedure finalizzate a garantire la sicurezza dei lavoratori con riferimento all'esposizione a specifici rischi tra cui:
 - videoterminali;
 - agenti fisici;
 - agenti chimici;
 - agenti biologici;
 - agenti cancerogeni;
 - atmosfere esplosive;
 - movimentazione manuale dei carichi;
- Tutta l'attività deve essere documentata e tracciata.
- Devono essere adeguatamente conservati i relativi documenti.

Gestione delle emergenze (primo soccorso, incendi, etc.)

- Devono essere individuati i piani di intervento in caso di situazioni di emergenza e di pericolo grave per i lavoratori (es. evacuazione, pronto soccorso, gestione incendi, zone di pericolo, etc.).
- Il materiale di primo soccorso deve essere costantemente reintegrato in modo tale da garantire in ogni momento la completa ed efficace composizione delle dotazioni.
- Devono essere allestiti presidi antincendio adeguati ad evitare l'insorgere di un incendio e a
 fronteggiare eventuali situazioni di emergenza, ovvero a limitarne le conseguenze qualora esso si
 verifichi.
- I presidi antincendio devono essere soggetti a controlli periodici e sottoposti ad idonea manutenzione.
- Deve essere predisposto un piano di evacuazione attraverso la programmazione degli interventi e l'adozione di provvedimenti/istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.
- Tutta l'attività di gestione delle emergenze (es. prove di evacuazione, controlli sui presidi antincendio, etc.) deve essere documentata, tracciata e conservata.

Aspetti organizzativi (deleghe, nomine di RSPP, RLS, budget e spese)

- Devono essere formalmente individuati i soggetti destinatari di deleghe nel settore della sicurezza e salute dei lavoratori o, comunque, coloro cui sono attribuite specifiche responsabilità in materia.
- Deve essere preventivamente verificata l'idoneità tecnica e professionale dei soggetti interni od esterni cui sono demandati gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ivi compresa la manutenzione degli impianti, delle attrezzature, dei luoghi di lavoro e dei DPI.



- Devono essere istituiti specifici canali di reporting tra i deleganti ed i delegati.
- Devono essere istituiti specifici canali di reporting con le unità periferiche, nazionali ed internazionali.
- Devono essere conferiti poteri di spesa adeguati a far fronte alle esigenze di sicurezza e salute dei lavoratori, conformemente alla struttura e all'organizzazione della realtà aziendale complessivamente intesa ovvero dei singoli settori o unità organizzative.
- Nei casi di urgenza e di improcrastinabilità dell'intervento deve essere espressamente prevista la
 possibilità di impegnare la società anche per un importo superiore al proprio limite di spesa, purché
 tale impegno sia tempestivamente comunicato al superiore gerarchico con adeguata e formale
 motivazione.
- Deve essere annualmente previsto un budget destinato alla sicurezza e salute dei lavoratori, conformemente alla struttura e all'organizzazione della realtà aziendale complessivamente intesa, ovvero dei singoli settori o unità organizzative.
- Nei casi di urgenza e di improcrastinabilità dell'intervento deve essere espressamente prevista una procedura che consenta di operare anche oltre i limiti del budget predefinito, purché la richiesta di spese extra-budget sia adeguatamente e formalmente motivata.
- Tutti i documenti relativi al sistema organizzativo in materia di sicurezza e salute (deleghe/procure, organigramma, mansionari, report, etc.) devono essere aggiornati e conservati.

Sorveglianza sanitaria

- Deve essere elaborato un programma generale di accertamenti periodici per verificare lo stato di salute e l'idoneità dei lavoratori allo svolgimento della mansione affidata.
- Deve essere elaborato un programma di accertamenti periodici per i lavoratori esposti a rischi specifici.
- Deve essere istituito uno specifico canale di informazione verso i singoli lavoratori finalizzato a comunicare tempestivamente il programma individuale di visite.
- Devono essere previste adeguate misure nel caso in cui il lavoratore, tempestivamente avvisato, non si sottoponesse alla visita periodica programmata.
- Tutta l'attività relativa alla sorveglianza sanitaria deve essere documentata, tracciata e conservata.
- Il DVR deve essere redatto tenendo conto delle osservazioni fornite dal medico competente.

Informazione e formazione dei lavoratori

- Devono essere organizzati specifici corsi di formazione aventi ad oggetto la sicurezza e salute dei lavoratori.
- I corsi di formazione hanno carattere periodico e sono soggetti ad una programmazione annuale (ivi compresi corsi di formazione per i neoassunti).
- I corsi di formazione devono avere ad oggetto:
 - i rischi specifici cui sono esposti i lavoratori in funzione delle mansioni svolte;
 - il corretto utilizzo di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale;
 - le misure di prevenzione e protezione adottate dall'Ente;
 - processi produttivi;
 - schemi organizzativi;
 - norme interne e procedure operative;



- piani di emergenza.
- Deve essere elaborato un sistema di rilevazione delle presenze idoneo a monitorare che la formazione coinvolga tutti i dipendenti.
- Al termine del corso di formazione deve essere somministrato un test finalizzato a verificare il grado di apprendimento dei partecipanti.
- I lavoratori devono essere informati circa i soggetti responsabili in materia di sicurezza e salute o
 chiunque altro abbia incarichi specifici al riguardo, nonché le modalità di comunicazione con questi
 ultimi.
- Devono essere definite ed attuate specifiche modalità di comunicazione su obiettivi, programmi e risultati fissati al fine di dare attuazione alla politica aziendale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
- Devono essere predisposti specifici canali di informazione che consentano ai lavoratori, ovvero ai loro rappresentanti, di prospettare eventuali questioni afferenti la sicurezza e salute.
- Deve essere prevista altresì una opportuna comunicazione rivolta ai soggetti che occasionalmente accedono presso i luoghi di lavoro ed in particolare al:
 - personale esterno (fornitori, committenti, collaboratori esterni);
 - pubblico (clienti, visitatori, etc.);
 - alle autorità.
- Tutta l'attività di formazione ed informazione deve essere documentata, tracciata e conservata.

Attività di vigilanza e controllo

- Deve essere previsto un piano annuale di audit interni, finalizzato a verificare l'adeguatezza dei presidi antinfortunistici.
- Deve essere definito un piano correttivo qualora, a seguito delle verifiche effettuate, emergessero carenze o, comunque, margini di miglioramento.
- Tutte le persone (Dirigenti e Preposti) che coordinano l'attività di altri lavoratori devono costantemente verificare:
 - la presenza e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione;
 - il corretto utilizzo dei mezzi di prevenzione e protezione;
 - l'adeguatezza nel tempo delle procedure/piani di intervento adottati per la prevenzione degli infortuni;
 - che ai lavoratori siano stati forniti adeguati DPI in relazione alla specifica attività cui sono assegnati;
 - che gli stessi utilizzino correttamente i DPI in relazione alla specifica attività cui sono assegnati.
- Devono essere adeguatamente considerate le segnalazioni fatte dai RLS.
- Qualora, a seguito delle segnalazioni effettuate dai RLS, si ritenessero non necessari interventi correttivi deve essere fornita idonea motivazione a margine della richiesta stessa.
- Tutta l'attività di vigilanza e controllo deve essere documentata, tracciata e conservata.

Sistema sanzionatorio

 Il non corretto utilizzo dei mezzi di prevenzione e protezione per colpa, nonché il mancato utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori e il non rispetto dei Codici Etici deve essere specificatamente sanzionato.



•	La violazione dei protocolli adottati dalla società sanzionata ai sensi del D.Lgs. 231/2001.	i in	materia	di	sicurezza	e	salute	dei	lavorator	ri è



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale B – Reati Ambientali

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 17.12.2024



INDICE

1.	PR	EMESSA	3
2.	RE.	ATI APPLICABILI	4
3.	LE	SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO.	18
4.	LE	AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO DIRETTO: ATTIVITÀ SENSIBILI	24
	4.1 autori	AREA A RISCHIO N. 1: Gestione delle prescrizioni legali e dei procedimenti zzativi ambientali	24
		AREA A RISCHIO N. 2: Selezione e gestione dei rapporti con i consulenti e con i ori di servizi di manutenzione ordinaria/straordinaria e dei servizi di smaltimento dei rifiu tti e connessa attività di verifica dei requisiti dei terzisti	
	4.3 attivit	AREA A RISCHIO N. 3: Adempimenti inerenti lo smaltimento dei rifiuti e connessa à di rispetto delle prescrizioni normative	27
	4.4	AREA A RISCHIO N. 4: Adempimenti inerenti al trattamento di acque reflue	29
	4.5	AREA A RISCHIO N. 5: Adempimenti inerenti alle emissioni in atmosfera	31
	4.6 sostan	AREA A RISCHIO N. 6: Adempimenti inerenti all'utilizzo di apparecchiature contener nze lesive dell'ozono	
	4.7	AREA A RISCHIO N. 7: Gestione operativa degli aspetti inerenti al suolo	34
5. Pl		TIVITÀ DI AUDIT PER LA VERIFICA PERIODICA DELL'APPLICAZIONE DEI COLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE	36
6.	PR	INCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	36
7.	CO	MPITI DELL'ODV	37



1. PREMESSA

La presente Parte Speciale riguarda i reati ambientali di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto, introdotti dal D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente in vigore dal 16 agosto 2011, e successivamente dalla L. 68/2015.

L'introduzione dei reati ambientali nel novero dei reati presupposto rilevanti ai fini del Decreto ha dato l'impulso alla Società per l'avvio di una attività di *risk assessment* con riferimento agli aspetti di gestione ambientale rilevanti rispetto ai suddetti reati.

Tale attività ha consentito di individuare le c.d. attività "sensibili", ossia quelle al cui svolgimento potenzialmente connesso il rischio di commissione dei reati; le attività sensibili sono state elencate nel successivo paragrafo 4.

I divieti e le regole generali di comportamento, nonché i controlli previsti con riferimento alle attività poste in essere, riportati nel paragrafo 5 che segue, rappresentano una prima indicazione dei principi che tutti i soggetti coinvolti nell'ambito di tali attività devono seguire al fine di (i) prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto e (ii) assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività in materia di gestione ambientale, in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile.

L'art. 25-undecies del Decreto prevede i seguenti reati-presupposto:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Divieti di scarico Sanzioni penali (art. 137 del D.lgs. n. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.lgs. n. 152/2006);
- Inquinamento dei siti (art. 257 del D.lgs. n. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.lgs. n. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.lgs. n. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.lgs. n. 152/2006) (reato oggi previsto dall'art. 452-*quaterdecies* del Codice penale);
- Violazioni concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del D.lgs. n. 152/2006);
- Superamento dei valori limite di emissione (art. 279 del D.lgs. n. 152/2006);
- Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1, commi 1 e 2, e art. 2, commi 1 e 2, Legge n. 150/92);
- Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis Legge n. 150/92);



- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività the costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4, Legge n. 150/92);
- Impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3 della Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso (art. 8. del D.lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo (art. 9 del D.lgs. n. 202/2007).

2. REATI APPLICABILI

Sulla base di quanto emerso dalle attività di *risk assessment*, si riporta, qui di seguito, il testo integrale di quei reati - tra quelli espressamente previsti dall'art. 25-*undecies* del Decreto - che la Società ritiene potenzialmente rilevanti, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

- I. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- II. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Il comma primo dell'art. 452-bis c.p. punisce con la reclusione (da due a sei anni) e con la multa (da Euro 10.000 a Euro 100.000) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Discostandosi dal modello di reato correlato alle condotte di sversamento in difetto di autorizzazione ovvero con superamento dei valori soglia, la previsione risulta costruita come delitto di evento e di danno, dove l'evento è costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali specificamente indicati. L'inquinamento può riguardare l'acqua, l'aria, il suolo, il sottosuolo, un ecosistema o, più in generale, la biodiversità; la norma però punisce anche altre forme di inquinamento, come quelle derivanti dall'immissione di sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi (a tale riguardo, si segnala che la Società non produce materiali radioattivi) e, più in generale, qualsiasi comportamento che provochi una mutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale.

Infine, l'inquinamento può essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia ponendo in essere una condotta dannosa o pericolosa per l'ambiente, che mediante un comportamento omissivo improprio, cioè attraverso il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa



ambientale, a tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

- I. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. II. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

La clausola di salvaguardia relativa all'art. 434 c.p. mostra la natura speciale del delitto - peraltro punito assai più severamente - rispetto alla classica ipotesi del disastro innominato, che resta fattispecie nella quale confluiranno le condotte che non rientrano nelle ipotesi tassativamente descritte.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

- I. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
- II. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

L'art. 452-quinquies c.p. disciplina le ipotesi in cui l'inquinamento e/o il disastro sono commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

La norma appare finalizzata a disciplinare analiticamente ogni condotta potenzialmente inquinante o disastrosa, in linea con quanto previsto dalla Direttiva europea sulla protezione penale dell'ambiente (Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008).

Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)

- I. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
- II. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.



III. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

L'art. 452-octies c.p. dispone (i) che sono aumentate le pene previste dall'art. 416 c.p. quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali previsti dalla novella; (ii) che sono aumentate le pene previste dall'art. 416-bis c.p. quando l'associazione a carattere mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale; che infine entrambe le dette pene sono ulteriormente aumentate (da un terzo alla meta) se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientali.

L'introduzione di circostanze aggravanti "ambientali" applicabili al reato di associazione a delinquere risponde alla necessità di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.

Scarichi di acque reflue (art. 137 D.lgs. 152/06)

Quando le condotte descritte al comma 1 [apertura o effettuazione di nuovi scarichi senza autorizzazione, oppure effettuazione o mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1] riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. (comma 2)

Il reato di apertura di nuovo scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione, previsto dall'art. 137 co. 2 D.lgs. 152/06, è integrato dalla condotta di chi attivi un nuovo scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose di cui alla tabella 5 e 3/A dell'Allegato 5 al D.lgs. 152/06 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente preposto (Provincia di Roma), oppure attivi o effettui detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'art. 29-quattordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. (comma 3)

Il reato di **scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose senza rispettare le prescrizioni dell'autorizzazione**, previsto dall'art. 137 co. 3 D.lgs. 152/06, è integrato dalla condotta di chi effettui uno scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose di cui alla tabella 5 e 3/A dell'Allegato 5 al D.lgs. 152/06 senza rispettare le prescrizioni previste dall'autorizzazione rilasciata da parte dell'Ente preposto (Provincia di Roma).



Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro (comma 5).

Con riferimento al primo periodo del comma 5 in questione, il reato di scarico di acque reflue con superamento dei limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D.lgs. 152/06, previsto dall'art. 137 co. 5, D.lgs. 152/06, è integrato dalla condotta di chi, effettui uno scarico di acque reflue contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 al D.lgs. 152/06 con superamento dei valori limiti fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, della tabella 4 dell'Allegato 5, parte terza, del D.lgs. 152/06, oppure con superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente. Con riferimento al secondo periodo del comma 5 in questione, il reato è integrato qualora sia posta in essere la condotta sopra descritta e inoltre siano superati anche i limiti di scarico fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. (comma 11)

Il reato di scarichi non controllati su terreno o nel sottosuolo previsto dall'art. 137 co. 11, D.lgs. 152/06, costituito dalla condotta di chi effettui sversamenti sul terreno, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee di acque reflue.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. (comma 13)

Infine, il comma 13 dell'art. 137 D.lgs. 152/06 prevede lo scarico nelle acque del mare, da parte di navi, contenente le sostanze per le quali è imposto il divieto assoluto di sversamento dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, fatta salva l'ipotesi in cui si tratti di quantità tali da essere rese rapidamente innocue dai processi fisici, chimici o biologici che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte delle competenti Autorità.

Tale ultima fattispecie, riportata a fini di completezza dell'analisi in questione, non è astrattamente applicabile alla Società per mancanza dei requisiti necessari ad integrare la fattispecie di reato.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, D.lgs. 152/06)

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza



della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il reato di cui all'art. 256 co. 1 D.lgs. 152/06 è integrato dalla condotta di coloro che raccolgono, trasportano, recuperano, smaltiscono, commercializzano ed intermediano rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione e iscrizione ai registri istituiti ai sensi di legge.

In particolare, "autorizzazioni", "iscrizioni" e "comunicazioni" cui si riferisce la norma citata sono:

- l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, che, ai sensi dell'art. 208 TUA, può essere rilasciata a chi intenda realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti;
- l'autocertificazione che, ai sensi dell'art. 209 TUA, in sede di rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero di rinnovo delle iscrizioni all'Albo, può essere presentata dalle imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 in sostituzione delle predette autorizzazioni e iscrizioni;
- l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione (art. 211 TUA);
- l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali (art. 212 TUA);
- le comunicazioni rilasciate nell'ambito delle procedure semplificate di cui agli artt. 214, 215 e 216 TUA.

Le predette fattispecie sono reati istantanei che si perfezionano nel luogo e nel momento in cui viene realizzata la condotta; esse non hanno natura di reato proprio, in quanto possono essere commesse da "chiunque", anche in modo occasionale, e non soltanto da soggetti esercenti a titolo professionale una delle attività elencate dal legislatore.

La Cassazione ha avuto modo di precisare che "la condotta sanzionata dall'art. 256, comma 1, D.lgs. 152/2006 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità" (Cass. pen., 10 febbraio 2015, n. 5933).

Quanto al profilo del soggetto attivo, se all'interno di un'attività imprenditoriale risponde del reato in esame anche il titolare dell'impresa che abbia omesso di vigilare sull'operato dei propri dipendenti, secondo giurisprudenza costante gli stessi principi in materia di individuazione dei soggetti responsabili trovano applicazione anche in presenza di un'attività di gestione dei rifiuti svolta da un'impresa. Infatti, "in tema di rifiuti la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'Azienda" (Cass. pen., sez. III, 25 maggio 2011, n. 23971).



Fermo quanto sopra, la giurisprudenza è altresì concorde nel ritenere che l'art. 256 D.lgs. 152/2006 sanzioni penalmente, a titolo di concorso nel reato di gestione non autorizzata dei rifiuti, anche il produttore-detentore di rifiuti che conferisce i rifiuti per lo smaltimento ad un soggetto terzo, omettendo di verificare l'esistenza-regolarità delle autorizzazioni in capo allo stesso, ovvero omettendo di appurare l'esistenza-regolarità delle autorizzazioni e permessi in capo al soggetto destinatario dei rifiuti.

Piu precisamente, "il produttore-detentore dei rifiuti [...], qualora non provveda all'autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può [...] consegnarli ad altri soggetti, ma, in tal caso, ha l'obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento; ove, per contro, tale doverosa verifica sia omessa, il produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato" (Cass. pen., Sez. III, 28 novembre 2007, n. 44291; in tal senso anche Cass. pen., Sez. III, 19 ottobre 2004, n. 40618).

Discarica abusiva di rifiuti (art. 256, comma 3, D.lgs. 152/06)

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. (comma 3, primo periodo)

Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. (comma 3, secondo periodo)

Il reato si configura quando un soggetto, anche diverso da chi svolge professionalmente le attività di raccolta o trasporto di rifiuti, realizza o gestisce una discarica non autorizzata.

Miscelazione dei rifiuti (art. 256, comma 5, d.lgs. 152/2006)

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). (comma 5)

Il reato di cui all'art. 256, comma 5 D.lgs. 152/2006 si configura quando un soggetto, anche diverso da colui che professionalmente gestisce i rifiuti, effettui una miscelazione di rifiuti in violazione del divieto imposto dall'art. 187 D.lgs. 152/06, secondo cui "è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose".

Poiché non vi è una definizione specifica nel Testo Unico Ambientale, il concetto di miscelazione di rifiuti può essere inquadrato nell'operazione consistente nella mescolanza di due tipi di rifiuti, distinti per codice identificativo (CER).

Il divieto di miscelazione di cui all'art. 187 TUA è caratterizzato da un regime derogatorio disciplinato al comma 2 del medesimo articolo, laddove si ammette che la miscelazione di rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, possa essere autorizzata nel rispetto di alcune condizioni. In particolare:



- devono essere rispettate le condizioni di cui all'art. 177, c. 4 (a mente del quale i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente) e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli artt. 208, 209 e 211;
- l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).

La giurisprudenza è a sua volta intervenuta a chiarire la condotta che integra il reato di miscelazione non consentita di rifiuti, affermando che "La miscelazione di rifiuti consiste nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, sì da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo" (Cass. pen., sez. III, 11 marzo 2009, n. 19333).

Deposito temporaneo illecito di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, d.lgs. 152/2006)

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. (comma 6, primo periodo)

Il reato di cui all'art. 256 comma 6 D.lgs. 152/2006 si configura quando un soggetto, anche diverso da chi gestisce professionalmente i rifiuti, effettui un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione dei rifiuti in violazione della disciplina speciale dettata per tale tipologia di rifiuti dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, richiamato dall'art. 227, comma 1, lett. b) del D.lgs. 152/2006.

L'art. 227 TUA costituisce il collegamento tra la disciplina generale sulla gestione di rifiuti e le disciplina speciale in materia di rifiuti sanitari, posto che alla lettera b) del primo comma vengono fatte salve le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 254/2003, il quale, nel disciplinare la gestione dei rifiuti sanitari, individua differenti modalità di gestione a seconda della specifica tipologia di rifiuti.

In particolare, per i "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" (ossia i rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, identificati con codice CER 18 01 03 e 18 02 02), l'art. 8 del D.P.R. 254/2003 impone che il deposito temporaneo sia effettuato utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti". Inoltre, tutti gli imballaggi utilizzati devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.

In ogni caso, il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute, e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei



requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri.

Ove, invece, i rifiuti prodotti siano rifiuti sanitari sterilizzati, le operazioni di deposito temporaneo devono essere effettuate utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile «*Rifiuti sanitari sterilizzati*» alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.

Poiché il reato in esame attiene specificamente ai rifiuti sanitari e al loro deposito temporaneo, in tutti i casi in cui si effettui una gestione diversa dal "deposito temporaneo", in difformità alle prescrizioni di legge, possono essere integrati i reati di cui all'art. 256, commi 1, 2 e 3, D.lgs. 152/06, rispetto ai quali il reato in oggetto si pone in rapporto di specialità.

Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/2006)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. (comma 1)

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e provocato da sostanze pericolose. (comma 2)

Il reato contemplato dall'art. 257 D.lgs. 152/2006 si configura quando un soggetto cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee – anche provocato da sostanze pericolose - con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, e non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di bonifica, ovvero quando un soggetto omette l'effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 D.lgs. 152/2006.

Al fine di comprendere il contenuto dell'art. 257 sopra richiamato occorre brevemente illustrare il procedimento di bonifica delineato dall'art. 242 TUA.

Secondo quanto previsto dall'art. 242 citato, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro 24 ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione agli enti competenti ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 (la medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione).

Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (c.d. CSC, ossia concentrazioni soglia di contaminazione, definite dall'art. 240 TUA quali livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona



contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi 15 giorni.

Diversamente, se l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al Comune ed alle Province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi 30 giorni, il responsabile presenta il piano di caratterizzazione alle predette amministrazioni, nonché alla Regione territorialmente competente e, entro i 30 giorni successivi, la Regione convoca la conferenza di servizi e autorizza il predetto piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Entro 6 mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla Regione approva il documento di analisi di rischio entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno 20 giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel torso della conferenza.

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito a inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento.

Qualora, invece, gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito a superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi 6 mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

La Regione, acquisito il parere del Comune e della Provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro 60 giorni dal suo ricevimento. Successivamente, il progetto di bonifica dovrà essere eseguito dal proponente nel rispetto delle prescrizioni e dei tempi dettati dagli enti.

Chiarito il procedimento amministrativo di bonifica, occorre rilevare che sia la dottrina che la giurisprudenza attribuiscono all'art. 257 TUA una lettura estensiva delle condotte ivi tipizzate. Ed infatti, quanto alla prima fattispecie di reato, vi rientrano sia l'ipotesi in cui, una volta approvato il progetto di bonifica il responsabile della contaminazione ometta di darvi esecuzione, sia l'ipotesi in cui, a seguito dell'approvazione del progetto, l'intervento venga eseguito dal responsabile della contaminazione in difformità da quanto formalmente pianificato.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.



258, comma 4, secondo periodo, D.lgs. 152/2006)

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. (comma 4, secondo periodo)

Con riferimento agli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di identificazione dei rifiuti, l'art. 25-undecies D.lgs. 231/01 contempla esclusivamente la violazione contenuta al comma 4, secondo periodo, dell'art. 258 D.lgs. 152/2006, punendo la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

In entrambe le ipotesi si tratta di reato proprio, che richiama l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 483 c.p. ("Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e destinato a provare la verità, e punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi"). Di conseguenza, il reato in esame sussiste solo quando l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti al documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita.

È un reato di pericolo, perché richiede l'offesa in senso giuridico del bene protetto, e a forma libera, perché il legislatore non ha tipizzato la condotta illecita. Inoltre, l'elemento soggettivo e il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di attestare ciò che non è conforme al vero.

Sebbene la norma non precisi nulla al riguardo, essa implica una posizione di garanzia in capo al produttore di rifiuti laddove quest'ultimo affidi la predisposizione dei certificati di analisi a laboratori esterni all'Azienda; ed infatti, gli obblighi dettati dal Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti restano comunque in capo al produttore, tenuto al controllo dell'operato dei soggetti che con lui cooperano.

In altri termini, il produttore dei rifiuti deve, in ogni caso, farsi carico dell'idoneità del laboratorio, cioè della concreta possibilità di quest'ultimo di eseguire le analisi richieste, nonché dell'adeguatezza delle analisi in relazione agli elementi conoscibili ed esigibili.

L'omissione del doveroso controllo sull'operato del laboratorio che svolge le analisi, del resto, oltre che essere elemento sintomatico del concorso nella falsità del certificato, può comportare anche conseguenze penali di diversa natura, posto che dalla falsità del reato può discendere la commissione di altri reati, quali l'inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6, parte seconda) e la gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA). Tali ultimi reati sarebbero riferibili, sotto il profilo oggettivo, al titolare dell'impianto di destinazione, ma in essi concorrerebbe anche il produttore dei rifiuti che, seppur estraneo al falso, abbia omesso il doveroso controllo nella fase di scelta dell'analista e di svolgimento della sua attività, essendo il reato punito anche a titolo di *culpa in eligendo* o *culpa in vigilando*.

Per concludere, i principi di responsabilità e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti attribuiscono al produttore e agli altri soggetti precisi obblighi di risultato, consistenti nella corretta caratterizzazione dei rifiuti, e nel conseguente recupero o smaltimento degli stessi in conformità alle norme vigenti.



Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/2006)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 [abrogato e interamente sostituito dal Regolamento 1013/2006], o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. (comma 1)

La norma in oggetto punisce la spedizione di alcuni rifiuti indicati nel Regolamento 259/1993 (abrogato e interamente sostituito dal Regolamento 1013/2006) in violazione delle disposizioni contenute nel medesimo regolamento.

La spedizione indicata dalla norma a quella definita dall'art. 2, n. 34) del Regolamento 1013/2006, come "trasporto di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento previsto o effettuato: a) tra un paese ed un altro paese; o b) tra un paese e paesi e territori d'oltremare o altre zone, sotto la protezione di tale paese; o c) tra un paese e un territorio che non faccia parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale; o d) tra un paese e l'Antartico; o e) da un paese attraverso una delle zone sopra citate; o f) all'interno di un paese attraverso una delle zone sopra citate e che ha origine e fine nello stesso paese; o g) da una zona geografica non soggetta alla giurisdizione di alcun paese, verso un paese".

Ferma la definizione comunitaria di spedizione, il reato in questione è integrato quando: *i)* la spedizione di rifiuti avviene senza la previa notifica a tutte le Autorità competenti, ovvero senza la relativa autorizzazione o, ancora, se la stessa a stata ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; *ii)* la spedizione è effettuata diversamente da quanto specificato nella notifica o nei documenti relativi alla spedizione o quando essa è svolta in un modo che il recupero o lo smaltimento dei rifiuti risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; *iii)* siano esportati rifiuti destinati allo smaltimento, salve le eccezioni previste all'art. 34 del Regolamento; *iv)* siano esportati rifiuti destinati al recupero in Paesi cui non si applica la decisione OCSE; *v)* siano esportati rifiuti verso l'Antartico; *vi)* siano esportati rifiuti destinati allo smaltimento verso Paesi o territori d'oltremare, nonché rifiuti destinati al recupero in violazione dell'art. 36 del Regolamento.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/2006)

(richiamo da intendersi riferito all'art. 452-quaterdecies del codice penale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21)

Art 452-quatredecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

I. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. II. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. III. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.



IV. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. V. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è reato comune, che può essere commesso da chiunque e non solo dalle imprese che gestiscono rifiuti a titolo professionale, e abituale, in quanto è integrato nella realizzazione di più comportamenti della stessa specie; inoltre, esso è configurabile con riferimento a qualsiasi "gestione" dei rifiuti svolta in violazione della normativa speciale disciplinante la materia, non potendosi intendere ristretto alla definizione di gestione ne limitato ai soli casi in cui l'attività sia svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni.

Per la sua configurabilità non è richiesta una pluralità di soggetti agenti, mentre è richiesta una pluralità di operazioni in continuità temporale, relative ad una o più delle diverse fasi in cui si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti; non è necessario un danno ambientale né la minaccia grave di danno ambientale, atteso che la previsione di ripristino ambientale non muta la natura del reato di pericolo presunto a reato di danno.

Oltre alla reiterazione delle condotte abusive, perché si configuri la fattispecie di reato in oggetto devono sussistere anche altri elementi. In particolare: *i)* "l'allestimento dei mezzi e attività continuative organizzate" (non è richiesto, invece, che l'organizzazione sia destinata esclusivamente alla commissione di attività illecite); *ii)* pluralità di operazioni e continuità in senso temporale; *iii)* "ingente" quantitativo di rifiuti gestiti; *iv)* l'elemento soggettivo del dolo specifico (ossia il perseguimento di un fine particolare, il conseguimento di un ingiusto profitto).

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, l'ingiusto profitto cui si riferisce la norma non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale, ben potendo lo stesso essere integrato dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura (in tal senso: Cass. pen., Sez. III, 2 luglio 2007, n. 28158; Cass. pen., Sez. III, 10 novembre 2005, n. 40827).

Poiché la norma si riferisce ad "allestimento di mezzi e attività continuative organizzate", essa punisce specificamente lo svolgimento di attività di gestione di rifiuti "organizzate" con allestimento dei mezzi necessari, ossia le attività imprenditoriali che abbiano quale principale scopo la gestione di ingenti quantitativi di rifiuti, ove la gestione avvenga abusivamente ovvero secondo modalità totalmente difformi da quanto autorizzato.

Non si ritiene, invece, possa essere ricompresa nella fattispecie di reato la condotta di coloro che svolgono, come attività principali, attività ben distinte dalla gestione di rifiuti, pur occupandosi anche del trasporto dei rifiuti prodotti quale attività secondaria e collaterale.

La stessa giurisprudenza, con riferimento all'art. 260 TUA (oggi 452-quaterdecies c.p.), precisa infatti che il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non richiede "l'esistenza di una struttura operante in modo esclusivamente illecito, giacché l'attività criminosa ben può essere inserita in un contesto comprendente anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite." (Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2014, n. 5773; in senso conforme: Cass. pen, sez. III, 19 ottobre 2011, n. 47870).

In altri termini, perché si configuri il reato di cui all'art. 260 TUA (oggi 452-quaterdecies c.p.) non è necessario che l'organizzazione sia destinata esclusivamente alla commissione di attività illecite, ma è fondamentale che le attività svolte dalla società, anche quelle lecite, attengano tutte alla gestione dei rifiuti.



Emissioni in atmosfera di impianti e attività (art. 279, comma 5, D.lgs. 152/2006)

Nei casi previsti dal comma 2 [ossia in caso di violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o delle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente] si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. (comma 5)

Il reato di cui al comma 5 dell'art. 279 D.lgs. 152/2006, in forza del richiamo al secondo comma del medesimo articolo, si realizza quando, nell'esercizio di uno stabilimento, siano violati i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o IV alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, dai piani e programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

In altri termini, la condotta si verifica:

- i. in caso di superamento dei valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o IV alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, dai piani e programmi provinciali o regionali, quando il superamento dei valori limite di emissione determini anche il superamento dei valori di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- ii. in caso di violazione delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, dai piani e programmi provinciali o regionali, o violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità competente, quando il superamento dei valori limite di emissione determini anche il superamento dei valori di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Con riferimento alla seconda ipotesi di cui al punto ii., le "prescrizioni" richiamate dalla disposizione sono comunque quelle che impongono i valori limite di emissioni, in quanto il comma 5 dell'art. 279 TUA è chiaro nel richiedere, per la configurazione del reato, il contestuale superamento dei valori limite di emissione e dei valori di qualità dell'aria.

Lo "stabilimento" cui si riferisce la norma a quello definito dall'art. 268, lett. h), del D.Lgs. 152/06 come "complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività".

Trattasi di reato proprio, in quanto riferibile al "gestore dell'attività" da cui provengono le emissioni, obbligato a richiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del citato D.lgs. 152/06.

Con riferimento alle emissioni in atmosfera, l'art. 269 TUA stabilisce che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta un'autorizzazione, che deve stabilire le modalità di captazione e di convogliamento delle emissioni tecnicamente convogliabili, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi.



L'autorizzazione definisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto; ha una durata di quattro anni, e la domanda di rinnovo della stessa deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

Secondo quanto previsto dall'art. 272, comma 2, TUA (avente ad oggetto "Impianti e attività in deroga"), per particolari categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e pile) prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate.

I gestori degli stabilimenti che rientrano nelle categorie per le quali sono state rilasciate autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera, almeno 45 giorni prima dell'installazione, devono presentare all'autorità competente le domande di adesione alle autorizzazioni generali. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

<u>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6 della L. 28 dicembre 1993, n. 549 sulle Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)</u>

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi pia gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito (art. 3, comma 6).

Il reato si configura quando un soggetto non osservi i divieti di utilizzo e le misure volte alla riduzione dell'impiego delle sostanze lesive per l'ozono, indicate nelle tabelle A e B della legge 28 dicembre 1993, n. 549.

La Legge 549/93, in osservanza alla Convenzione di Vienna, al Protocollo di Montreal e al Regolamento CE 3094/1994, sostituito dal Regolamento CE 2037/2000, a sua volta poi abrogato dal Regolamento (CE) n. 1005/2009, disciplina la riduzione e la definitiva cessazione dell'impiego di sostanze lesive per l'ozono.

L'art. 23 Reg. (CE) n. 1005/2009, poi, stabilisce che le imprese devono adottare tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate e tenere un registro in cui riportano la quantità e il tipo di sostanze controllate aggiunte e recuperate durante le attività di manutenzione, di assistenza e di smaltimento definitivo delle apparecchiature o dei sistemi. Le imprese mantengono, inoltre, registri di altre informazioni pertinenti, inclusi i dati della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o l'assistenza nonché le date e i risultati delle verifiche della presenza di fughe effettuate.

Infine, ai sensi dell'art. 27 Reg. (CE) n. 1005/2009, entro il 31 marzo di ogni anno ciascuna impresa, per ogni sostanza controllata o nuova, a tenuta a comunicare alla Commissione la sua produzione totale di ciascuna sostanza, la produzione immessa sul mercato o usata dal produttore per proprio conto, le quantità riciclate, rigenerate o distrutte e la tecnologia impiegata per la distruzione, compresi i quantitativi prodotti e distrutti di sottoprodotti, nonché gli stock.



Sulla base dei risultati del *risk assessment*, allo stato attuale, le seguenti tipologie di reato, indicate dall'art. 25-*undecies* del Decreto, **non sono applicabili** con riferimento alle attività svolte dalla Società per mancanza dei requisiti necessari ad integrare la fattispecie di reato:

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Violazioni concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del D.lgs. n. 152/2006);
- Artt. 1, 2, 6, 3-bis, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) in materia di tutela delle specie animali e vegetali in via d'estinzione e di commercializzazione e detenzione di animali pericolosi;
- Reati del Codice penale contro la fede pubblica richiamati dall'art. 3 bis, comma 1 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione), concernenti falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazione di informazioni al fine dell'acquisizione di una licenza o di un certificato, use di certificati o licenze falsi o alterati;
- Inquinamento colposo (art. 9 D.lgs. 202/2007, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni);
- Inquinamento doloso (art. 8 D.lgs. 202/2007, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni);
- Scarico nelle acque del mare, da parte di navi, contenente le sostanze per le quali è imposto il divieto assoluto di sversamento dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (art. 137, comma 13, D.lgs. 152/06).

3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO

Si riporta qui di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25-undecies del Decreto qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 2 da parte dei soggetti apicali e/o dei soggetti sottoposti, derivi alla Società un interesse o un vantaggio.

Reati	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Inquinamento idrico		
Art. 137, c. 2: scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, parte III), senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote	Sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi



Art. 137, c. 3: scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, parte III), in violazione delle prescrizioni autorizzative o comunque impartite dall'Autorità competente	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote	
Art. 137, c. 5, I periodo: scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di scarico fissati dalle tabelle 3 e 4, Allegato 5, parte III, in relazione alle sostanze pericolose di cui alla tabella 5, Allegato 5, parte III, ovvero dei limiti pin restrittivi fissati dall'Autorità competente	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote	
Art. 137, c. 5, II periodo: Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di scarico fissate in relazione alle sostanze pericolose di cui alla tabella 3/A, Allegato 5, parte III	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote	Sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi
Art. 137, c. 11: violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote	Sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi
Art. 137, c. 13: scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiale	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote	
Ambiente		
Art. 452-bis c.p.: inquinamento ambientale	Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote	Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 del decreto Legislativo 231/2001 (per un periodo non superiore ad un anno)



	T	
Art. 452-quater c.p.: disastro ambientale	Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote	Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 del decreto Legislativo 231/2001
Art. 452-quinquies c.p.: delitti colposi contro l'ambiente	Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote	
Art. 452-sexies c.p.: traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote	
Art. 452-octies c.p.: circostanze aggravanti	Sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote	
Rifiuti		
Art. 256, c. 1, lett. a: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote	
Art. 256, c. 1, lett. b: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote	
Art. 256, c. 3, I periodo: realizzazione o gestione di discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote	
Art. 256, c. 3, II periodo: realizzazione o gestione di discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote	Sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi
Art. 256, c. 4: inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività	Sanzione pecuniaria da 75 a 125 quote	



concernenti i rifiuti, o		
assenza dei requisiti e		
delle condizioni richiesti		
per		
iscrizioni/comunicazioni		
Art. 256, c. 5:	Sanziana naguniaria da 150 a 250	
miscelazione non	Sanzione pecuniaria da 150 a 250	
consentita di rifiuti	quote	
Art. 256, c. 6 : deposito		
temporaneo presso il		
luogo di produzione di	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote	
rifiuti sanitari pericolosi		
Art. 258, c. 4, II		
periodo:		
predisposizione o use di	Sanzione pecuniaria da 150 a 250	
un falso certificato di	quote	
analisi dei rifiuti		
	Canziana naguniania da 150 a 250	
Art. 259, c. 1: traffico	Sanzione pecuniaria da 150 a 250	
illecito di rifiuti	quote	
Art. 260, c. 1 e 2: attività		
organizzate per il		Sanzione interdittiva non
traffico illecito di rifiuti		superiore a 6 mesi
(richiamo da intendersi	Sanzione pecuniaria da 300 a 500	(interdizione definitiva
riferito all'art. 452-	quote (da 400 a 800 se rifiuti ad alta	dall'esercizio dell'attività per
quaterdecies del codice	radioattività)	gli enti con scopo unico o
penale, ai sensi	radioattivita)	prevalente di commettere
dell'articolo 7 del		reato)
decreto legislativo 1		(Cato)
marzo 2018 n. 21)		
Art. 260-bis, c. 6:		
predisposizione o use di	Sanzione pecuniaria da 150 a 250	
un falso certificato di	quote	
analisi dei rifiuti		
Art. 260-bis, c. 7, II		
periodo: trasporto di	G	
rifiuti pericolosi senza la	Sanzione pecuniaria da 150 a 250	
copia cartacea della	quote	
scheda Sistri		
Art. 260-bis, c. 7, III		
periodo: utilizzo di	Sanzione pecuniaria da 150 a 250	
certificato di analisi	quote	
falso durante il trasporto	4000	
Art. 260-bis, c. 8:		
trasporto di rifiuti con la	Sanzione pecuniaria da 150 a 250	
copia cartacea del Sistri	quote (da 200 a 300 quote se rifiuti	
fraudolentemente	sono pericolosi)	
alterata	sono pericorosi,	
Bonifica siti contaminat		
Art. 257, c. 1: omessa	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote	
comunicazione di	1	



inquinamento, omessa		
bonifica con		
superamento delle CSR		
Art. 257, c. 2 : omessa		
bonifica con	Sanzione pecuniaria da 150 a 250	
superamento delle CSR	quote	
per inquinamento da	quote	
sostanze pericolose		
Inquinamento atmosferi	ico	
Art. 279, c. 5 : emissione		
in atmosfera con		
superamento dei limiti	Sanziana naguniaria fina a 250 guata	
con contestuale	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote	
superamento dei valori		
limite di qualità dell'aria		
Commercio internazion	ale delle specie animali e vegetali in v	ia di estinzione
Art. 1, commi 1 e 2, e		
art. 2, commi 1 e 2, 1.		
150/92: importazione,	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote	
esportazione, trasporto	_ =	
ed uso illeciti di specie	(da 150 a 250 quote nei casi di cui	
animali e commercio di	all'art. 1 comma 1)	
piante riprodotte		
artificialmente		
Art. 3-bis, 1. 150/92:		
falsificazione o		
alterazione di		
certificazioni e licenze	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote	
ed uso di certificazioni e		
licenze falsi o alterati per		
l'importazione di animali		
Art. 6, comma 4, 1.		
150/92: detenzione di		
esemplari vivi di		
mammiferi e rettili di		
specie selvatica ed		
esemplari vivi di		
mammiferi e rettili	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote	
provenienti da		
riproduzioni in cattività		
the costituiscono		
pericolo per la salute e		
per 1'incolumità		
pubblica		
Ozono		
Art. 3, c. 6, 1. 549/1993:		
violazioni delle	Sanzione pecuniaria da 150 a 250	
disposizioni	quote	
sull'impiego delle		



sostanze nocive per lo strato di ozono		
Tutela specie selvatiche	protette e naditat	
Art. 727-bis c.p.: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote	
Art. 733-bis c.p.: distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote	
Inquinamento navi		
Art. 8, c. 1, D.lgs. 202/07: versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote	Sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi (interdizione definitiva per gli enti con scopo unico o prevalente di reato)
Art. 8, c. 2, D.lgs. 202/07: versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti con danni permanenti o di particolari gravita delle acque, a specie animali o vegetali o a loro parti	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote	Sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi (interdizione definitiva per gli enti con scopo unico o prevalente di reato)
Art. 9, c. 1, D.lgs. 202/07: versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote	
Art. 9, c. 2, D.lgs. 202/07: versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti con danni permanenti o di particolari gravita alle acque, a specie animali o vegetali o a loro parti	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote	Sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi

Oltre alle sanzioni sopra citate vanno in ogni caso considerate le ulteriori sanzioni previste dal Decreto, ossia:

• la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la confisca potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;



• la pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta, ai sensi dell'art. 18 del Decreto, quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza avviene secondo le modalità di cui all'art. 36 c.p., nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

4. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO DIRETTO: ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività sensibili svolte dalla Società cui è potenzialmente connesso il rischio di commissione dei reati ambientali sopra indicati sono le seguenti:

- 1. Gestione delle prescrizioni legali e dei procedimenti autorizzativi ambientali;
- 2. Selezione e gestione dei rapporti con i consulenti e con i fornitori di servizi di manutenzione ordinaria/straordinaria e dei servizi di smaltimento dei rifiuti prodotti e connessa attività di verifica dei requisiti dei terzisti;
- 3. Adempimenti inerenti lo smaltimento di rifiuti e connessa attività di rispetto delle prescrizioni normative;
- 4. Adempimenti inerenti il trattamento delle acque reflue;
- 5. Adempimenti inerenti le emissioni in atmosfera;
- 6. Adempimenti inerenti l'utilizzo di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono;
- 7. Gestione operativa degli aspetti inerenti il suolo.

Eventuali integrazioni delle suddette attività sensibili potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente ad eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Direzioni/Funzioni/Uffici.

Di seguito sono espressi i principi di comportamento e i connessi presidi specifici di controllo, applicabili alle condizioni normali di esercizio, di cui deve essere garantito il rispetto. Tali controlli sono volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni nell'ambito di ciascuna attività sensibile posta in essere dalla Società.

Sono inoltre stati individuati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione delle suddette attività sensibili.

4.1 AREA A RISCHIO N. 1: GESTIONE DELLE PRESCRIZIONI LEGALI E DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI AMBIENTALI

Ruoli aziendali coinvolti:

- Funzione Environment Health & Safety;
- Funzione *Operations*.

Attività sensibili

- richiesta di autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali;
- monitoraggio delle scadenze dei provvedimenti autorizzativi;
- rinnovo dell'autorizzazione per lo scarico di acque reflue.



Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- <u>Scarichi (art. 137, comma 2, d.lgs. 152/2006)</u>
 Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A,
 Allegato 5, parte terza del d.lgs. 152/06, senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006)
 Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi e pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, d.lgs. 152/2006)
 False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, o uso di un certificato falso durante il trasporto dei rifiuti

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le relative attività sensibili, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- Identificazione delle responsabilità (soggetti autorizzati a svolgere adempimenti ambientali) e delle attività connesse alla richiesta/rinnovo ed alla gestione delle pratiche autorizzative, delle prescrizioni e delle azioni da implementare in caso di modifiche;
- Censimento degli scarichi idrici;
- Verifica della correttezza dei dati e delle informazioni contenute nelle domande di autorizzazione e nelle domande di rinnovo delle autorizzazioni;
- Controllo sull'affidamento a ditte terze della predisposizione delle pratiche ambientali, attraverso la revisione della documentazione per l'ottenimento delle autorizzazioni;
- Esistenza di un processo strutturato che prevede il coinvolgimento dei legali esterni in caso di dubbi sulle modalità e procedure da seguire per la presentazione delle pratiche autorizzative;
- Monitoraggio, tramite appositi scadenzari, della normativa di riferimento in materia ambientale, al fine di garantire anche la tempestività della presentazione delle eventuali domande di rinnovo, ove necessarie;
- Verifica dell'autorizzazione al trasporto dei rifiuti e dell'autorizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento, in sede di affidamento alle imprese autorizzate;
- Archiviazione della documentazione relativa alla richiesta/rinnovo delle autorizzazioni.
- 4.2 AREA A RISCHIO N. 2: SELEZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CONSULENTI E CON I FORNITORI DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI E CONNESSA ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DEI TERZISTI



Ruoli aziendali coinvolti:

- Funzione *Operations*;
- Funzione *Environment Health & Safety*;
- Ufficio Acquisti.

Attività sensibile:

• selezione e gestione dei rapporti con i consulenti e con i fornitori di servizi di manutenzione ordinaria / straordinaria e dei servizi di smaltimento dei rifiuti prodotti dalla attività di ufficio.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006)
 - Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi e pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
- <u>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</u> (art. 258, comma 4, secondo periodo, d.lgs. 152/2006)

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, o uso di un certificato falso durante il trasporto dei rifiuti.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le relative attività sensibili, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- selezione dei fornitori di servizi e dei consulenti sulla base di criteri di qualità del servizio, di economicità e di competenza in merito al servizio richiesto;
- svolgimento di attività di qualifica per la scelta dei fornitori cui affidare il servizio di trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti volte alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- svolgimento di attività di qualifica per la scelta dei consulenti e dei laboratori esterni cui affidare l'analisi dei rifiuti e la predisposizione dei relativi certificati di analisi, volte alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché alla verifica dell'idoneità dei consulenti e del laboratorio ad eseguire le analisi richieste;
- regolamentazione del rapporto con fornitori di servizi e consulenti tramite appositi contratti/accordi quadro o lettere di incarico, autorizzati nel rispetto delle deleghe esistenti;
- svolgimento di periodiche attività di valutazione delle prestazioni dei fornitori di servizi e consulenti;
- monitoraggio delle prestazioni ricevute tramite verifica dell'allineamento tra il servizio ricevuto e quanto concordato;
- approvazione dei compensi corrisposti ai fornitori di servizi ed ai consulenti.



I protocolli aziendali prevedono inoltre che la selezione dei fornitori avvenga nel rispetto di quanto disciplinato dalla Parte Speciale A "*Reati contro la Pubblica Amministrazione*" del presente Modello e dalle relative procedure operative di Gruppo.

È, inoltre, previsto che la Funzione Environment Health & Safety verifichi che le società terze:

- effettuino la raccolta in sito dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e speciali in conformità alle normative e alle prassi di buona tecnica e di prevenzione ambientale (ad esempio segregando i rifiuti per Codice CER ed apponendo etichettatura sui contenitori), classificandoli correttamente e caratterizzandoli nelle categorie e classi di pericolo previste;
- affidino i rifiuti urbani e assimilati ai Servizi ad hoc autorizzati a livello locale mediante adeguata convenzione per il trasporto e smaltimento nei termini di legge, acquisendo e conservando le convenzioni di riferimento;
- affidino i rifiuti a Società di trasporto, recupero e smaltimento autorizzate ed iscritte ai relativi Albi, avendo cura di accertare il conseguimento, anche da parte di fornitori e consulenti, delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni e acquisendone copia.

4.3 AREA A RISCHIO N. 3: ADEMPIMENTI INERENTI LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E CONNESSA ATTIVITÀ DI RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE

Ruoli aziendali coinvolti:

- Funzione *Operations*;
- Funzione *Environment Health & Safety*;
- Funzione Facility.

Attività sensibile:

• Gestione degli adempimenti inerenti allo smaltimento dei rifiuti

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- <u>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo, d.lgs. 152/2006)</u>
 - Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata.
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 3, secondo periodo, d.lgs. 152/2006)
 - Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
- <u>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 4, d.lgs. 152/2006)</u>
 Gestione dei rifiuti con inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, o in carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 5, d.lgs. 152/2006) Miscelazione non consentita di rifiuti.
- <u>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 6, d.lgs. 152/2006)</u> Effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett. b), del d.lgs. 152/2006 (e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254).
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, d.lgs. 152/2006)



False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, o uso di un certificato falso durante il trasporto dei rifiuti.

• *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)*

Compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

• *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)*

Il disastro ambientale ricorre nelle tre diverse ipotesi alternative di seguito indicate: (a) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (b) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (c) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le relative attività sensibili, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- Identificazione delle responsabilità (soggetti autorizzati a svolgere adempimenti ambientali) e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti e delle azioni da implementare in caso di modifiche:
- Monitoraggio, tramite appositi scadenzari, degli adempimenti imposti dalle prescrizioni autorizzative;
- Controllo sulle attività affidate in gestione a fornitori di servizi ambientali;
- Definizione dei principali adempimenti da adottare in merito alla gestione delle diverse tipologie rifiuti (pericolosi e non pericolosi);
- Deposito temporaneo effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- Adozione di presidi, anche attraverso l'utilizzo di sistemi operativi ad hoc, idonei a garantire il
 costante monitoraggio dei rifiuti depositati ed il periodico trasferimento dei medesimi, nei limiti
 prescritti, presso i centri di smaltimento, al fine di garantire il rispetto dei limiti quantitativi e
 temporali imposti dalla normativa vigente;
- Esecuzione di *audit* periodici aventi per oggetto il controllo delle aree di deposito rifiuti;
- Sensibilizzazione degli addetti alla raccolta dei rifiuti ad applicare corrette modalità di separazione e trasferimento nei container anche attraverso l'erogazione di corsi di formazione in riferimento ad aspetti di tutela ambientale;
- Affidamento delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei fornitori;
- Controllo delle modalità di tenuta della documentazione necessaria alla corretta gestione dei rifiuti al fine di assicurare che ogni unità produttiva di rifiuti tenga regolarmente il registro di



- carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, sia compilato in modo corretto e veritiero;
- Archiviazione della documentazione relativa alla gestione delle prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi ed alla gestione ordinaria dei rifiuti.

É, inoltre, previsto che la Funzione Environment Health & Safety:

- supervisioni la eventuale caratterizzazione dei rifiuti prodotti dalla Società, avvalendosi di laboratori terzi accreditati;
- si occupi della compilazione e archiviazione dell'elenco dei rifiuti prodotti e dei Formulari di Identificazione Rifiuti;
- gestisca le prescrizioni e le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti.

É, inoltre, previsto che la Funzione Facility effettui le seguenti attività:

- corretta movimentazione di contenitori di rifiuti all'interno del sito;
- rispetto delle procedure di raccolta, stoccaggio ed etichettamento dei contenitori di rifiuti;
- compilazione e archiviazione dei Formulari di Identificazione Rifiuti;
- gestione delle aree di deposito dei rifiuti.

4.4 AREA A RISCHIO N. 4: ADEMPIMENTI INERENTI AL TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE

Ruoli aziendali coinvolti:

- Funzione *Operations*;
- Funzione Environment Health & Safety;
- Funzione Produzione;
- Funzione Manutenzione:
- Funzione Magazzino/Laboratorio;
- Funzione Facility.

Attività sensibile

• Gestione degli adempimenti inerenti al trattamento di acque reflue

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- <u>Scarichi (art. 137, comma 2, d.lgs. 152/2006)</u>
 Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A,
 Allegato 5, parte terza del d.lgs. 152/06, senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata:
- <u>Scarichi (art. 137, comma 3, d.lgs. 152/2006)</u>
 Effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente.
- <u>Scarichi (art. 137, comma 5, primo periodo, d.lgs. 152/2006)</u>
 Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto, oppure con superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente.



- Scarichi (art. 137, comma 5, secondo periodo, d.lgs. 152/2006)
 - Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto, oppure con superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente, quando sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006.
- <u>Scarichi (art. 137, comma 11, d.lgs. 152/2006)</u>
 Effettuazione di scarichi di acque reflue in violazione dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, previsti dagli articoli 103 e 104 del d.lgs. 152/2006.
- <u>Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)</u>
 Compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- <u>Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)</u>

 Il disastro ambientale ricorre nelle tre diverse ipotesi alternative di seguito indicate: (a) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (b) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (c) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le relative attività sensibili, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- Identificazione delle responsabilità (soggetti autorizzati a svolgere adempimenti ambientali) e le attività connesse alla gestione degli aspetti ambientali e delle azioni da implementare in caso di modifiche;
- Monitoraggio, tramite appositi scadenzari, degli adempimenti dettati dalle prescrizioni autorizzative o dall'autorità competente;
- Svolgimento di controlli analitici periodici sulle variabili ambientali;
- Svolgimento di controlli sull'affidamento a ditte terze della predisposizione delle pratiche, attraverso la revisione della documentazione, e dei servizi ambientali;
- Censimento dei punti di scarico e svolgimento di indagini finalizzate a conoscere natura e tipologia delle sostanze provenienti dal ciclo produttivo;
- Analisi delle modifiche ad impianti ed attività finalizzate alla revisione periodica delle modalità di controllo e gestione operativa dei vari aspetti ambientali;
- Censimento delle sostanze potenzialmente inquinanti e delle relative aree di deposito nonché dei serbatoi interrati;
- Regolamentazione delle modalità di deposito "in sicurezza" delle sostanze inquinanti e relativo controllo;



- Regolamentazione delle modalità di controllo della tenuta dei serbatoi;
- Archiviazione della documentazione relativa alla gestione delle prescrizioni e dei provvedimenti autorizzativi.

In particolare, è previsto che

la Funzione Environment Health & Safety supervisioni:

- il controllo periodico delle acque reflue tramite laboratori terzi autorizzati;
- la caratterizzazione analitica delle acque reflue prodotte dalla Società, avvalendosi di laboratori terzi accreditati e garantendo la veridicità e completezza delle dichiarazioni inerenti;
- la corretta archiviazione dei dati analitici e loro comunicazioni all'autorità competente;
- il rispetto delle prescrizioni definite dall'autorità competente;
- la gestione dei rapporti con l'autorità competente;

la Funzione Produzione supervisioni:

- la corretta selezione delle acque reflue inviate agli impianti di trattamento interni;
- la corretta movimentazione di materiali e scarti liquidi all'interno del sito;
- il rispetto delle procedure di raccolta, stoccaggio ed etichettamento dei contenitori di scarti liquidi;

la Funzione Facility svolga le seguenti attività:

- le operazioni di manutenzione periodica e straordinaria degli impianti di trattamento;
- le verifiche di corretto funzionamento dell'impianto di trattamento reflui;
- il rispetto delle procedure di raccolta, stoccaggio ed etichettamento dei contenitori di scarti liquidi;
- la tipologia delle acque reflue inviate agli impianti di trattamento interni;

la Funzione Manutenzione svolga le seguenti attività:

- le operazioni di manutenzione periodica e straordinaria degli impianti di trattamento;
- il rispetto delle procedure di raccolta, stoccaggio ed etichettatura dei contenitori di scarti liquidi;

la Funzione Magazzino/Laboratorio svolga la seguente attività: stoccaggio ed etichettamento dei contenitori di scarti liquidi nel rispetto delle relative procedure.

4.5 AREA A RISCHIO N. 5: ADEMPIMENTI INERENTI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Ruoli aziendali coinvolti:

- Funzione Environment Health & Safety;
- Funzione Produzione:
- Funzione Manutenzione;
- Funzione Facility.

Attività sensibili

• Gestione degli adempimenti inerenti alle emissioni in atmosfera.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

• Emissioni in atmosfera – Sanzioni (art. 279, comma 5, d.lgs. 152/2006)



Emissione in atmosfera, nell'esercizio di uno stabilimento, in violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 del medesimo decreto o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

• *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)*

Compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

• Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Il disastro ambientale ricorre nelle tre diverse ipotesi alternative di seguito indicate: (a) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (b) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (c) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le relative attività sensibili, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- Identificazione delle responsabilità (soggetti autorizzati a svolgere adempimenti ambientali) e le attività connesse alla gestione degli aspetti ambientali e delle azioni da implementare in caso di modifiche:
- Monitoraggio, tramite appositi scadenzari, degli adempimenti dettati dalle prescrizioni autorizzative o dall'autorità competente;
- Svolgimento di controlli analitici periodici sulle variabili ambientali;
- Svolgimento di controlli sull'affidamento a ditte terze della predisposizione delle pratiche, attraverso la revisione della documentazione, e dei servizi ambientali;
- Censimento dei punti di emissione e svolgimento di indagini finalizzate a conoscere natura e tipologia delle sostanze provenienti dal ciclo produttivo;
- Analisi delle modifiche ad impianti ed attività finalizzate alla revisione periodica delle modalità di controllo e gestione operativa dei vari aspetti ambientali;
- Archiviazione della documentazione relativa alla gestione delle prescrizioni e dei provvedimenti autorizzativi.

In particolare, è previsto che

la Funzione *Environment Health & Safety* supervisioni:



- il controllo periodico delle emissioni tramite laboratori terzi autorizzati;
- la caratterizzazione analitica delle emissioni prodotte dalla Società, avvalendosi di laboratori terzi accreditati e garantendo la veridicità e completezza delle dichiarazioni inerenti;
- la corretta archiviazione dei dati analitici e loro comunicazioni all'autorità competente;
- il rispetto delle prescrizioni definite dell'autorità competente;
- la gestione dei rapporti con l'autorità competente.

Le Funzioni di Manutenzione, Produzione e *Facility* svolgono le operazioni di manutenzione periodica e straordinaria degli impianti con emissioni in atmosfera.

4.6 AREA A RISCHIO N. 6: ADEMPIMENTI INERENTI ALL'UTILIZZO DI APPARECCHIATURE CONTENENTI SOSTANZE LESIVE DELL'OZONO

Ruoli aziendali coinvolti:

- Funzione Environment Health & Safety;
- Funzione Facility
- Funzione Manutenzione

Attività sensibili

• Gestione degli adempimenti inerenti all'utilizzo di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

• <u>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, legge 28 dicembre 1993, n. 549)</u>

Violazioni delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono, volte a favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, e a disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze.

• Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le relative attività sensibili, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

• Identificazione delle responsabilità (soggetti autorizzati a svolgere adempimenti ambientali) e le attività connesse alla gestione degli aspetti ambientali e delle azioni da implementare in caso di modifiche;



- Monitoraggio, tramite appositi scadenzari, degli adempimenti dettati dalle prescrizioni autorizzative o dall'autorità competente;
- Svolgimento di controlli analitici periodici sulle variabili ambientali;
- Svolgimento di controlli sull'affidamento a ditte terze della predisposizione delle pratiche, attraverso la revisione della documentazione, e dei servizi ambientali;
- Analisi delle modifiche ad impianti ed attività finalizzate alla revisione periodica delle modalità di controllo e gestione operativa dei vari aspetti ambientali;
- Censimento e controllo degli impianti contenenti gas lesivi dello strato di ozono;
- Svolgimento di controlli periodici degli impianti al fine di monitorare eventuali fughe di gas e verifiche del possesso di qualifiche tecnico-professionali per i soggetti che svolgono attività di controllo delle perdite, di recupero, di manutenzione e di installazione;
- Archiviazione della documentazione relativa alla gestione delle prescrizioni e dei provvedimenti autorizzativi.

È inoltre previsto che

la Funzione Facility:

- svolga le operazioni di acquisto degli impianti con sostanza idonee;
- svolga le operazioni di adeguamento degli impianti esistenti contenenti le sostanze suddette;
- supervisioni le operazioni di manutenzione periodica e straordinaria degli impianti contenenti le sostanze suddette;
- supervisioni la corretta compilazione del libretto di impianti contenenti gas refrigerante;

la Funzione Manutenzione supervisioni:

• le operazioni di manutenzione periodica e straordinaria degli impianti contenenti le sostanze suddette:

la Funzione Environment Health & Safety supervisioni:

- la corretta archiviazione del libretto di impianti contenenti gas refrigerante e loro comunicazioni all'autorità competente;
- la verifica della compilazione dei dati sul portale Inail;
- il rispetto delle prescrizioni definite dell'autorità competente;
- la gestione dei rapporti con l'autorità competente;
- la corretta selezione delle società incaricate delle verifiche dei gas refrigeranti.

4.7 AREA A RISCHIO N. 7: GESTIONE OPERATIVA DEGLI ASPETTI INERENTI AL SUOLO

Ruoli aziendali coinvolti:

- Funzione Environment Health & Safety;
- Funzione Facility.

Attività sensibili

• Gestione operativa degli aspetti inerenti al suolo

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

• Bonifica dei siti (art. 257, comma 1, d.lgs. 152/2006)



Omessa bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti, in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio. Omessa effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 d.lgs. 152/2006.

• Bonifica dei siti (art. 257, comma 2, d.lgs. 152/2006)

Omessa bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti, in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee provocato da sostanze pericolose, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

• *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)*

Compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

• Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Il disastro ambientale ricorre nelle tre diverse ipotesi alternative di seguito indicate: (a) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (b) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (c) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le relative attività sensibili, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- Identificazione delle responsabilità (soggetti autorizzati a svolgere adempimenti ambientali) e le attività connesse alla gestione degli aspetti ambientali e delle azioni da implementare in caso di modifiche;
- Svolgimento di controlli sull'affidamento a ditte terze della predisposizione delle pratiche, attraverso la revisione della documentazione, e dei servizi ambientali;
- Censimento delle sostanze potenzialmente inquinanti e delle relative aree di deposito nonché dei serbatoi interrati;
- Regolamentazione delle modalità di deposito "in sicurezza" delle sostanze inquinanti e relativo controllo;
- Regolamentazione delle modalità di controllo della tenuta dei serbatoi;
- Archiviazione della documentazione relativa alla gestione delle prescrizioni e dei provvedimenti autorizzativi.



Il Responsabile delle attività di verifica / supervisione descritte nell'ambito dei protocolli specifici di prevenzione ha il compito di archiviare / predisporre la tracciabilità di tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle verifiche descritte.

5. ATTIVITÀ DI AUDIT PER LA VERIFICA PERIODICA DELL'APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Ai fini delle attività di controllo sopra indicate possono essere condotte specifiche attività di *audit* a cura della Funzione *Environment Health & Safety*, anche con la collaborazione di consulenti esterni.

L'attività di *audit* è svolta assicurando che:

- gli *audit* interni siano condotti ad intervalli pianificati al fine di determinare se il sistema di gestione sia correttamente attuato e mantenuto in tutte le sue parti e sia inoltre efficace per il conseguimento degli obiettivi della organizzazione;
- eventuali scostamenti dal sistema siano prontamente gestiti;
- siano trasmesse le informazioni sui risultati degli *audit* al Datore di Lavoro, al Consiglio di Amministrazione e all'OdV.

6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i **dipendenti** e i **collaboratori** della Società e di Società terze che lavorano per conto della Società devono:

- rispettare le leggi vigenti e i principi esposti nel presente Modello;
- rispettare gli obblighi previsti dalle norme nazionali e interazionali in materia di tutela dell'ambiente nonché osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dai soggetti preposti al fine di preservare l'ambiente;
- segnalare tempestivamente alle strutture individuate eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente e violazioni alle regole di comportamento definite nel presente Modello;
- operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
- perseguire l'obiettivo di "nessun danno all'ambiente". Non devono essere perseguiti obiettivi di risparmio costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente.

È assolutamente vietato:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre la Società ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del Decreto;
- mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del Decreto.

È fatto inoltre divieto di:

- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o falsificare, del tutto o in parte, i dati predisposti ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche delle acque di scarico o falsificare, del tutto o in parte, i dati predisposti ai fini della tracciabilità delle stesse;



- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera o falsificare, del tutto o in parte, i dati predisposti ai fini della tracciabilità delle stesse:
- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze lesive dell'ozono contenute nelle apposite apparecchiature e falsificare, del tutto o in parte, i dati predisposti ai fini della tracciabilità delle stesse;
- adottare comportamenti the possano costituire un reato compreso fra quelli considerati dal D.lgs. 152/2006.

Gli **esponenti aziendali** specificatamente responsabili degli adempimenti in materia ambientale devono inoltre:

- definire idonea regolamentazione individuando anche precise regole cautelari da seguire al fine di assicurare la necessaria tutela ambientale;
- promuovere una cultura nella quale tutti i dipendenti e i collaboratori partecipino a questo impegno;
- garantire, anche attraverso la formalizzazione di un'apposita informativa e, ove opportuno, di attività di training, un adeguato livello di informazione ai dipendenti e ai collaboratori terzi, nonché ai lavoratori delle ditte in subappalto ed alle cooperative sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società stessa;
- segnalare tempestivamente alle strutture individuate a norma di legge e/o internamente eventuali segnali / eventi di rischio / pericolo per l'ambiente indipendentemente dalla loro gravità.

7. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV previsti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati ambientali, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio previsti dal Decreto;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali the dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute:
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai reati ambientali al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



L' OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati ambientali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE C – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 17.12.2024



INDICE

1	PR]	EMESSA	3
2	I R	EATI APPLICABILI	5
3	LE	SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO	13
4		AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO DIRETTO E LE AREE C.D.	
		UMENTALI"	17
	4.1	AREA A RISCHIO N. 1: Gestione contenziosi	19
	4.2	AREA A RISCHIO N. 2: Gestione agevolazioni fiscali e finanziamenti pubblici	20
	4.3	AREA A RISCHIO N. 3: Gestione delle attività correlate alla richiesta di permessi	
		izzazioni ed al relativo rinnovo	21
	4.4	AREA A RISCHIO N. 4: Gestione adempimenti normativi e rapporti con le Autorit	à in
	mater	ria di ambiente, salute e sicurezza	23
	4.5	AREA A RISCHIO N. 5: Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in caso di vi	isite
	ispett	tive	24
	4.6	AREA A RISCHIO N. 6: Gestione adempimenti e rapporti con Banca d'Italia e Auto	orità
		nte per la Protezione dei Dati Personali	26
	4.7	AREA A RISCHIO N. 7: Supporto alle indagini in corso da parte delle Autorità	27
	4.8	AREA A RISCHIO N. 8: Gestione rapporti con l'Amministrazione Finanziaria	28
	4.9	AREA A RISCHIO N. 9: Gestione adempimenti lavoristici, previdenziali e assistenzia	
	4.10	AREA A RISCHIO N. 10: Gestione sponsorizzazioni, omaggi, regalie ed erogazioni libe	erali
	4 1 1	31	22
	4.11	AREA A RISCHIO N. 11: Gestione manifestazioni a premio	33
		AREA A RISCHIO N. 12: Gestione rapporti con farmacie comunali	34
	4.13 di ser	AREA STRUMENTALE N. 1: Gestione rapporti con consulenti, professionisti e form	11011 35
	4.14		
	(Plant		36
		AREA STRUMENTALE N. 3: Gestione acquisti di materie prime (dirette e indire	
		i per manifestazioni a premio	37
		AREA STRUMENTALE N. 4: Amministrazione del personale	38
		AREA STRUMENTALE N. 5: Selezione e sviluppo del personale	39
		AREA STRUMENTALE N. 6: Amministrazione, contabilità e bilancio	40
	4.19	AREA STRUMENTALE N. 7: Rapporti infragruppo	41
5	PR.	INCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA	
A		NISTRAZIONE	41
6	CO	MPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	44



1 PREMESSA

La presente Parte Speciale riguarda i reati contro la Pubblica Amministrativa previsti dagli articoli 24, 25 e 25-decies del D.lgs. n. 231/2001 (di seguito anche i "Reati contro la Pubblica Amministrazione") ed, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dagli amministratori e dai componenti degli altri organi sociali, dai dirigenti e dai dipendenti della Società, ovunque essi operino, nonché dai collaboratori e consulenti esterni della Società, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del loro rapporto con la Società, dai fornitori e da coloro che intrattengono, in via diretta ed indiretta, contatti e rapporti di natura contrattuale e non contrattuale con la Pubblica Amministrazione (di seguito, in breve, anche "P.A.") e con soggetti ad essa assimilati in nome e/o per conto o su incarico della Società. (qui di seguito i "Destinatari").

Per Pubblica Amministrazione si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, etc.) ma anche le persone giuridiche di diritto privato che esercitano funzioni pubbliche, la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri, nonché tutti quei soggetti che possano essere qualificati come tali in base alla vigente legislazione (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, etc.).

L'art. 357 c.p. definisce come **pubblico ufficiale** "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificando che "agli stessi effetti, e pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

I "pubblici poteri" qui in rilievo sono: il potere legislativo, il potere giudiziario e quelli riconducibili alla "pubblica funzione amministrativa".

Il <u>potere legislativo</u> trova la sua connotazione nell'attività diretta alla produzione di provvedimenti aventi valore di legge (es. leggi e atti del Governo aventi forza di legge, ecc.). È definito Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la "pubblica funzione legislativa", chiunque, a livello nazionale o eurounitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui normalmente può ricondursi l'esercizio di tali tipologie di poteri sono a mero titolo esemplificativo il Parlamento, il Governo, le Regioni, le Province e le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il <u>potere giudiziario</u> consiste nell'applicazione del diritto oggettivo interpretandone le norme e rendendole operanti nel caso concreto. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti i soggetti che partecipano sia alla vera e propria attività giurisdizionale in senso proprio, sia a quella amministrativa collegata alla stessa, quali a titolo esemplificativo magistrati, pubblici ministeri, membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Eurounitarie.

I poteri riconducibili alla "<u>pubblica funzione amministrativa</u>" sono il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione:

- <u>potere deliberativo della P.A.</u>: è quello relativo alla "formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione", e cioè qualsiasi attività che concorra a definire il potere stesso. Rientra in tale definizione, ad esempio, il potere di una commissione di appalto di aggiudicare una gara ad un partecipante;
- <u>potere autoritativo della P.A.</u>: si identifica in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di



- rilasciare concessioni ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come "pubblici ufficiali" tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- <u>potere certificativo della P.A.</u>: si concretizza nell'attività di ricognizione, da parte di un pubblico agente, avente per oggetto la rappresentazione come certa di una determinata situazione.

Diversamente, l'art. 358 c.p., attribuisce la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" (di seguito "Incaricato di Pubblico Servizio") a tutti "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

È, pertanto, un Incaricato di Pubblico Servizio colui il quale svolge un servizio pubblico, che si caratterizza per l'assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa, propri della pubblica funzione. Esempi di Incaricato di Pubblico Servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

Nella concessione di pubblico servizio, il concessionario sostituisce la Pubblica Amministrazione nell'erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell'attività diretta al soddisfacimento dell'interesse collettivo. Il concessionario di pubblico servizio è quindi chiamato a realizzare i compiti istituzionali dell'ente pubblico concedente, con il conseguente trasferimento delle potestà pubbliche.

Gli artt. 24, 25 e 25-decies del D.lgs. n. 231 del 2001 ("**Decreto**") individuano quali reato presupposto taluni reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio. Nello specifico, le fattispecie previste sono le seguenti:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Corruzione
 - per l'esercizio della funzione (artt. 318-320, 321 c.p.);
 - per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320, 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Circostanze aggravanti della corruzione (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 2, c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili e peculato mediante profitto dell'errore altrui, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314, 314-bis e 316 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);



- Indebita percezione di erogazioni o contributi a carico dei Fondi Agricoli Europei (art. 2 L. 898/1986);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

2 I REATI APPLICABILI

Viene riportato di seguito il testo delle disposizioni del Codice Penale espressamente richiamate dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001 (qui di seguito anche il "**Decreto**"), unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, co. 2 c.p.)

- I. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
- II. La pena e della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:
 - 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
 - 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.
 - 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
- III. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Il reato si configura attraverso l'induzione in errore, al fine di realizzare un ingiusto profitto ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, con il compimento di artifizi o raggiri quali, a titolo esemplificativo, l'alterazione/contraffazione della documentazione predisposta/trasmessa ai pubblici funzionari/addetti competenti, attività posta in essere anche in concorso morale o materiale con altre persone, per conseguire un ingiusto profitto con correlativo danno per la Pubblica Amministrazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Il reato si configura nel caso in cui la truffa menzionata al precedente punto sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o dell'Unione europea.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

I. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.



II. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

III. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

IV. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Il reato si configura attraverso due condotte alternative: alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici utilizzati per la trasmissione dei dati, ovvero attraverso un intervento non autorizzato effettuato con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nei sistemi informatici o telematici o, comunque, ad essi pertinenti, anche in concorso con altre persone, al fine di ottenere un ingiusto profitto in danno della Pubblica Amministrazione.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il reato si configura nel caso in cui, taluno, estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi o sovvenzioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non utilizzi dette somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Tenuto conto che il momento della commissione del reato coincide con il mancato utilizzo o la destinazione ad altri impieghi delle erogazioni, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengono destinati alle finalità per cui sono stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

I. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

II. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.



Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

- I. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.
- II. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

L'oggetto giuridico tutelato è il regolare andamento della P.A. La condotta costitutiva del delitto consiste nella frode nel corso dell'esecuzione di uno dei contratti indicati nell'art. 355 c.p. (contratto di pubblica fornitura concluso con lo Stato, un ente pubblico ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita).

Parte della giurisprudenza ravvisa la frode in ogni violazione contrattuale, purché effetto di malafede, ossia quando vi sia stata dolosa consegna di cose in tutto o in parte difformi dalle caratteristiche convenute. La frode può concernere la specie, la qualità, la quantità delle cose o opere fornite, nonché la cattiva esecuzione dei lavori.

Indebita percezione di erogazioni o contributi a carico dei Fondi Europei agricoli (art. 2 L. 898/1986)

I. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. II. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

III. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

La condotta consiste nella indebita percezione di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, presentando dati o notizie falsi.

<u>Peculato (art. 314, comma 1, c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea</u> I. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

La norma punisce il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico servizio che, avendo la disponibilità, per ragione del suo ufficio, di denaro o altra cosa mobile, se ne appropria.

<u>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi</u> finanziari dell'Unione europea

I. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.



II. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Le due condotte previste nell'art. 316 sono tra loro alternative e consistono l'una nel ricevere, l'altra nel ritenere. Medesimo è l'oggetto materiale: il denaro o altra utilità; in entrambi i casi, poi, si richiede che il soggetto attivo (Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio) agisca «indebitamente» e «giovandosi dell'errore altrui».

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, costringa taluno all'indebita dazione o promessa di denaro o di altre utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Il reato si configura attraverso l'indebita dazione (o l'accettazione di promessa di indebita dazione) di denaro o altra utilità, ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio (si veda l'art. 320 c.p.) per compiere un atto delle sue funzioni o dei suoi poteri.

L'indebita dazione di denaro può derivare, a titolo meramente indicativo:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi di spese fittizie o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute, anche attraverso consulenti e spedizionieri.

Ulteriori esemplificazioni delle potenziali modalità attuative di commissione degli illeciti possono prevedere, ad esempio, con riferimento all'indebita dazione di denaro o altra utilità, la corresponsione di omaggi e regali, ovvero l'assunzione di personale o ancora la selezione di un fornitore indicato dal Pubblico Ufficiale.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 - 319-bis c.p.)

Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.



Il reato si configura attraverso il ricevimento (o l'accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero per omettere o ritardare, o per avere omesso o ritardato, un atto del proprio ufficio.

Circa le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda al punto precedente.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

I. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. II. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Tale reato si configura quando le condotte corruttive indicate negli artt. 318 e 319 c.p. sono commesse al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La responsabilità della Società potrà ad esempio configurarsi quando in un qualunque procedimento giudiziario (per esempio in un procedimento civile instaurato per ottenere un risarcimento danni o l'adempimento contrattuale, o in un procedimento penale, ovvero in un procedimento amministrativo, a seguito all'eventuale aggiudicazione di una gara d'appalto poi impugnata), un amministratore o un dipendente della Società corrompa un Pubblico Ufficiale (giudice, cancelliere, consulente tecnico d'ufficio) al fine di ottenere un provvedimento favorevole per la Società o comunque al fine di limitare eventuali effetti negativi di una decisione giudiziaria.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. II. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, induca taluno all'indebita dazione o promessa di denaro o di altra utilità. La norma in questione punisce sia il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che induce il soggetto privato all'indebita dazione, sia il soggetto privato che dà o promette denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di Pubblico Servizio.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

I. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. II. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Come già accennato, il reato di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si configura anche quando un Incaricato di Pubblico Servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio riceva indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

I. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace,



qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

II. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

III. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

IV. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Il reato si configura attraverso la promessa di erogazione di una somma di denaro o di un'altra utilità non dovute ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio al fine di esercitare le proprie funzioni o i propri poteri, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri, la pena stabilita nell'art. 319 c.p., qualora l'offerta o la promessa non siano accettate ridotta di un terzo.

Per quanto riguarda le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda a quanto precisato precedentemente per i reati di corruzione.

Art. 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

- I. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;



5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

II. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

III. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Tale reato si configura quando una delle condotte descritte in precedenza è compiuta nei confronti di membri della Corte penale internazionale (come introdotto dalla L. n. 237/2012 con decorrenza dal 23 gennaio 2013), degli organi dell'Unione europea, dei membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale, dei giudici e funzionari delle corti internazionali o di pubblici ufficiali di Stati esteri. A riguardo opportuno sottolineare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri che, secondo la legge italiana, siano riconducibili a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

- 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
- 2. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.
- 3. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.
- 4. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.
- 5. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Commette il delitto di traffico di influenze illecite chi, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o corruzione in atti giudiziari, sfruttando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.



Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

- I. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
- II. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.
- III. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Il reato di turbata libertà degli incanti tutela da un lato il buon andamento della P.A., sotto il profilo della garanzia di una libera concorrenza nelle gare organizzate dagli enti pubblici, dall'altro la libertà dei soggetti privati a partecipare alle procedure di cui la norma fa menzione.

Il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Il reato di cui all'art. 353-bis c.p. riguarda la fase di indizione della gara e, segnatamente, quella di approvazione del bando, al fine di scoraggiare il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, cercano di far redigere i c.d. "bandi-fotografia" e cioè quei bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da determinare *ex ante* la platea dei potenziali concorrenti.

<u>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</u> (art. 377-bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni

Il reato ex art. 377-bis c.p. mira a tutelare la spontaneità del comportamento processuale della persona informata sui fatti, la quale potrebbe astenersi dal rendere dichiarazioni, nonché la genuinità di tale dichiarazione, una volta che la persona informata abbia deciso di renderla, non avvalendosi della facoltà di non rispondere.

Sulla base dei risultati del *risk assessment*, allo stato attuale, le seguenti tipologie di reato non sono applicabili con riferimento alle attività svolte dalla Società per mancanza dei requisiti necessari ad integrare la fattispecie di reato:

• Concussione (art. 317 c.p.);



- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni o contributi a carico dei Fondi Europei agricoli (art. 2 L. 898/1986);
- Peculato (art. 314, comma 1, c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

3 LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste agli articoli 24 e 25 del Decreto qualora taluno dei reati indicati al precedente capitolo 2 sia commesso nell'interesse o a vantaggio della Società

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.); Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.); Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.); 	 Sanzione pecuniaria fino a 500 quote Sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità 	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d) ed e) del Decreto: c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.



 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); Frode informatica commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); Indebita percezione di erogazioni o contributi a carico dei Fondi Europei agricoli (art. 2 L. 898/1986); 		
 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322, 	Sanzione pecuniaria fino a 200 quote, anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.	-
 commi 1 e 3, c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Traffico di influenze 		
illecite;Peculato (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE);		
 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE); 		
• Indebita destinazione di denaro o cose mobili (quando offende gli interessi finanziari dell'UE).		
 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1 c.p.); Pene per il corruttore (321 c.p.); 	Sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote, anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.	Si applicano tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2 del Decreto, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni (se il fatto è stato commesso
• Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.).		da un soggetto apicale); non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni (se il fatto è stato



commesso da un soggetto sottoposto): l'interdizione a) dall'esercizio dell'attività: b) la sospensione o la delle revoca autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con Pubblica Amministrazione, salvo per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da d) agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi; il divieto di pubblicizzare beni servizi. La durata della sanzione interdittiva è inferiore se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione l'attuazione di modelli organizzativi idonei prevenire reati della specie di quello

verificatosi.



- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata ex art. 319-bis c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità;
- Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-ter, comma 2, c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319-quater c.p.);
- Pene per il corruttore (321 c.p.).

Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)

- Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2 del Decreto, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni (se il fatto è stato commesso da un soggetto apicale); non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni (se il fatto è stato commesso da un soggetto sottoposto):
- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito:
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi:
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata della sanzione interdittiva è inferiore se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il



		sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis)	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote	

Oltre alle sanzioni sopra citate vanno in ogni caso considerate le ulteriori sanzioni previste dal Decreto:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta, secondo le modalità di cui all'art. 36 c.p., quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

4 LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO DIRETTO E LE AREE C.D. "STRUMENTALI"

Ai fini della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione è necessaria l'instaurazione di rapporti di natura contrattuale e non contrattuale con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico



Servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli Stati esteri.

Nel corso dell'attività di analisi condotta nell'ambito delle varie direzioni aziendali, la Società ha provveduto ad individuare le aree a rischio reato costituite da:

- aree a rischio "reato diretto", ossia nel cui ambito sono poste in essere attività, che per effetto di contatti diretti con i Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, comportino il rischio di commissione di uno o più dei reati contro la Pubblica Amministrazione (qui di seguito "aree a Rischio Reato Diretto");
- aree a rischio c.d. "strumentali" alla realizzazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ossia aree che, gestendo strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi, possono supportare la commissione dei reati nelle aree a Rischio Reato Diretto (qui di seguito "aree Strumentali").

In considerazione delle attività della Società e delle tipologie di contatti con la Pubblica Amministrazione sono state individuate le aree a Rischio (Diretto e le aree Strumentali) sotto indicate. Si fa presente che laddove un'area presenta le caratteristiche sia di area a rischio diretto che strumentale, onde evitare duplicazioni, la stessa è stata classificata sotto la prima tipologia.

Aree a Rischio Reato Diretto:

- 1. Gestione contenziosi;
- 2. Gestione agevolazioni fiscali e finanziamenti pubblici;
- 3. Gestione delle attività correlate alla richiesta di permessi ed autorizzazioni ed al relativo rinnovo;
- 4. Gestione adempimenti normativi e rapporti con la PA in materia di ambiente, salute e sicurezza;
- 5. Gestione dei rapporti con la PA in caso di visite ispettive;
- 6. Gestione adempimenti e rapporti con Banca d'Italia e Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali;
- 7. Supporto alle indagini in corso da parte delle Autorità;
- 8. Gestione rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- 9. Gestione adempimenti lavoristici, previdenziali e assistenziali;
- 10. Gestione sponsorizzazioni, omaggi, regalie ed erogazioni liberali;
- 11. Gestione manifestazioni a premio;
- 12. Gestione rapporti con farmacie comunali.

Aree Strumentali:

- 1. Gestione rapporti con consulenti, professionisti e fornitori di servizi;
- 2. Gestione logistica, magazzini, stabilimento di produzione (*Plant*);
- 3. Gestione acquisti di materie prime (dirette e indirette), premi per manifestazioni a premio;
- 4. Amministrazione del personale;
- 5. Selezione e sviluppo del personale;
- 6. Amministrazione, contabilità e bilancio;
- 7. Rapporti infragruppo.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Direzioni /Uffici.



Le aree potenzialmente a Rischio Reato Diretto: attività sensibili, ruoli aziendali coinvolti, possibili modalità di realizzazione dei reati e controlli a presidio

Nell'ambito di ciascuna "area a Rischio Reato Diretto" sono stati individuate le c.d. "attività sensibili", ossia quelle attività al cui svolgimento è connesso il rischio di commissione dei reati considerando la sussistenza di rapporti diretti con i soggetti sopra definiti come Pubblica Amministrazione.

Sono stati, inoltre, identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività sensibili.

Si riportano, altresì, in via esemplificativa, con riferimento a ciascuna area, alcune potenziali modalità di realizzazione dei reati ed i principali controlli previsti con riferimento alle attività poste in essere nelle aree a Rischio Reato.

4.1 AREA A RISCHIO N. 1: GESTIONE CONTENZIOSI

Ruoli aziendali coinvolti

- Legale Rappresentante;
- Funzione *Legal*;
- Funzione *Operations*;
- Funzione *Finance Italy*;
- Funzione Risorse Umane
- Funzione *Tax Planning EMEA/Cluster*.

Attività sensibili

Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, compresi i
contenziosi giuslavoristici e fiscali), e degli arbitrati, incluso l'accesso ad atti, dichiarazioni,
interrogatori, transazioni anche in corso di causa, anche tramite il ministero dei difensori di
volta in volta incaricati

- <u>Corruzione in atti giudiziari</u> (art. 319-ter c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, effettuata anche mediante un consulente legale o un terzo, al fine di favorire la Società, ovvero per danneggiare un'altra parte in un procedimento giudiziario civile, penale o amministrativo.
- <u>Corruzione per l'esercizio della funzione</u> (art. 318 c.p.) Indebita dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere l'esercizio della funzione o dei poteri propri del Pubblico Ufficiale.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- <u>Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità</u> (art. 319-quater c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce alla dazione o promessa indebita.
- <u>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</u> (art. 320 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere l'esercizio delle funzioni o dei poteri propri dell'Incaricato di Pubblico Servizio, ovvero il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte dell'Incaricato di Pubblico Servizio.



- *Istigazione alla corruzione* (art. 322 c.p.)
 - Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento, ovvero per omettere o ritardare il compimento di un atto d'ufficio, qualora la dazione o la promessa non sia accettata.
- <u>Traffico di influenze illecite</u> (art. 346-bis c.p.)

 Sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente taluno si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- sistematico coinvolgimento del vertice aziendale in merito alla definizione delle linee guida da seguire nelle controversie;
- informativa regolare e periodica verso il vertice aziendale in merito ai contenziosi in essere;
- formale delega a professionisti legali esterni e ai soggetti autorizzati a rappresentare la Società nell'ambito dei contenziosi;
- periodico monitoraggio dei contenziosi in corso e di quelli chiusi (rendicontazione periodica dei contenziosi in essere con indicazione degli oneri da sostenere/sostenuti e/o rimborsi ottenuti) attraverso report specifici predisposti dagli Studi Legali di cui la Società si avvale;
- archiviazione dei verbali e della documentazione risultante dai rapporti con organi giurisdizionali.

4.2 AREA A RISCHIO N. 2: GESTIONE AGEVOLAZIONI FISCALI E FINANZIAMENTI PUBBLICI

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione Risorse Umane;
- Funzione *Finance Italy*;
- La Funzione che di volta in volta effettua la richiesta di agevolazione/finanziamento pubblico.

Attività sensibili

- Gestione delle richieste di agevolazioni fiscali e predisposizione della documentazione a supporto e relativa rendicontazione;
- Richieste di finanziamenti pubblici in merito ad attività di formazione del personale, c.d. "formazione finanziata".

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

• <u>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</u> (art. 640-bis c.p.) Realizzazione di artifizi o raggiri da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto, con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico per il conseguimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni pubbliche.



- <u>Malversazione di erogazioni pubbliche</u>(art. 316-bis c.p.)
 Utilizzo di finanziamenti, contributi o sovvenzioni ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico per scopi diversi da quelli a cui erano destinati.
- <u>Indebita percezione di erogazioni pubbliche</u> (art. 316-ter c.p.)

 Salvo che il fatto costituisca il reato di truffa aggravata previsto dall'articolo 640-bis c.p., ottenimento indebito di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute.

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- identificazione dei soggetti autorizzati ad intrattenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- identificazione delle responsabilità, delle attività e dei controlli correlati alla richiesta e alla gestione dei finanziamenti pubblici;
- svolgimento delle attività di predisposizione, verifica e approvazione della documentazione per le richieste di finanziamenti pubblici/agevolazioni fiscali secondo i principi di separazione delle funzioni;
- sistematica revisione e sottoscrizione della documentazione, predisposta anche da consulenti esterni, per l'ottenimento dei finanziamenti pubblici da soggetti dotati di appositi poteri di rappresentanza;
- verifica e approvazione della rendicontazione dell'utilizzo delle erogazioni e dei finanziamenti ottenuti all'ente pubblico interessato;
- archiviazione della documentazione relativa alle agevolazioni fiscali e ai finanziamenti pubblici.

4.3 AREA A RISCHIO N. 3: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CORRELATE ALLA RICHIESTA DI PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI ED AL RELATIVO RINNOVO

Ruoli aziendali coinvolti

- Legale Rappresentante;
- Funzione *Operations*;
- Funzione Environment, Health and Safety;
- Funzione Regulatory Affairs;
- Funzione *Medical Affairs*;
- Funzione *Pharmacovigilance Cluster*;
- Funzione *Facility*;
- Responsabile del Servizio Scientifico.

Attività sensibili



- Predisposizione ed invio delle domande volte all'ottenimento e rinnovo di provvedimenti (autorizzazioni, permessi ecc.);
- Gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali nel corso di ispezioni/accertamenti in merito al rispetto dei presupposti per il rilascio/rinnovo delle autorizzazioni richieste.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- <u>Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico</u> (art. 640, co. 2 c.p.)

 Realizzazione di artifizi o raggiri da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.
- <u>Corruzione per l'esercizio della funzione</u> (art. 318 c.p.) Indebita dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere l'esercizio della funzione o dei poteri propri del Pubblico Ufficiale.
- <u>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</u> (art. 319 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- <u>Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità</u> (art. 319-quater c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce alla dazione o promessa indebita.
- <u>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</u> (art. 320 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere l'esercizio delle funzioni o dei poteri propri dell'Incaricato di Pubblico Servizio, ovvero il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte dell'Incaricato di Pubblico Servizio.
- <u>Istigazione alla corruzione</u> (art. 322 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento, ovvero per omettere o ritardare il compimento di un atto d'ufficio, qualora la dazione o la promessa non sia accettata.
- <u>Traffico di influenze illecite</u> (art. 346-bis c.p.)
 Sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente taluno si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- identificazione delle persone autorizzate a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione (inclusi Comuni, Province, Regioni, ASL, ARPA ecc.);
- identificazione delle responsabilità, delle attività e dei controlli correlati alla gestione del processo di richiesta di autorizzazioni e permessi nei confronti della Pubblica Amministrazione ed alla gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali nel corso di ispezioni/accertamenti;
- sistematica revisione e formale autorizzazione della documentazione predisposta, anche da consulenti, per la richiesta e il rinnovo di autorizzazioni;



- svolgimento delle attività di richiesta e rinnovo di permessi e autorizzazioni secondo i principi di separazione delle funzioni e nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunale;
- monitoraggio delle scadenze e dei rinnovi di permessi ed autorizzazioni tramite la definizione di appositi scadenzari;
- monitoraggio della normativa vigente;
- sistematica archiviazione della documentazione relativa alla richiesta di autorizzazioni.

4.4 AREA A RISCHIO N. 4: GESTIONE ADEMPIMENTI NORMATIVI E RAPPORTI CON LE AUTORITÀ IN MATERIA DI AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione *Operations*;
- Funzione Environment, Health and Safety;
- Funzione *Facility*.

Attività sensibili

- Predisposizione della documentazione, adempimenti e gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali ed Incaricati di Pubblico Servizio per gli aspetti e gli adempimenti che riguardano ambiente, salute e sicurezza sul lavoro;
- Gestione di verifiche e ispezioni nelle aree sopra indicate.

- <u>Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico</u> (art. 640, co. 2 c.p.)

 Realizzazione di artifizi o raggiri da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto, con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.
- <u>Corruzione per l'esercizio della funzione</u> (art. 318 c.p.) Indebita dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere l'esercizio della funzione o dei poteri propri del Pubblico Ufficiale.
- <u>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</u> (art. 319 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- <u>Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità</u> (art. 319-quater c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce alla dazione o promessa indebita.
- <u>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</u> (art. 320 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere l'esercizio delle funzioni o dei poteri propri dell'Incaricato di Pubblico Servizio, ovvero il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte dell'Incaricato di Pubblico Servizio.
- <u>Istigazione alla corruzione</u> (art. 322 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento, ovvero per omettere o ritardare il compimento di un atto d'ufficio, qualora la dazione o la promessa non sia accettata.
- <u>Traffico di influenze illecite</u> (art. 346-bis c.p.) Sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente taluno si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale



come prezzo della propria mediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- identificazione delle persone autorizzate ad intrattenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione (es. gestione delle visite ispettive da parte dell'ASL o dell'ARPA);
- identificazione delle responsabilità, delle attività e dei controlli correlati alla gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali nel corso di ispezioni/accertamenti;
- formalizzazione tramite note informative dell'oggetto delle verifiche ispettive ricevute da parte della Pubblica Amministrazione per la verifica degli adempimenti di legge in materia di ambiente, salute e sicurezza;
- supervisione delle attività correlate alla gestione documentale dei Formulari di Identificazione rifiuti;
- controllo delle modalità di tenuta della documentazione necessaria alla corretta gestione dei rifiuti al fine di assicurare che ogni unità produttiva di rifiuti tenga regolarmente il registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero;
- archiviazione della documentazione relativa alla gestione delle prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi ed alla gestione ordinaria dei rifiuti;
- formale definizione dell'iter di smaltimento dei prodotti non più distribuibili;
- archiviazione della documentazione relativa alle attività di gestione dei rifiuti;
- sistematico aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in occasione di modifiche organizzative o del profilo di rischio dell'impresa;
- sistematica individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione;
- applicazione di sanzioni ai dipendenti che non rispettano le norme in materia di ambiente, salute e sicurezza;
- organizzazione di corsi di formazione per i dipendenti in riferimento ad aspetti di ambiente, salute e sicurezza sul posto di lavoro, con il regolare monitoraggio dei soggetti che vi hanno partecipato.

4.5 AREA A RISCHIO N. 5: GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI IN CASO DI VISITE ISPETTIVE

Ruoli aziendali coinvolti

• Tutte le Direzioni e gli Uffici aziendali.

Attività sensibili

- Gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali nel corso / a seguito di verifiche ed ispezioni;
- Gestione delle azioni correttive poste in essere a seguito dei rilievi.



- <u>Corruzione per l'esercizio della funzione</u> (art. 318 c.p.) Indebita dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere l'esercizio della funzione o dei poteri propri del Pubblico Ufficiale.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- <u>Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità</u> (art. 319-quater c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce alla dazione o promessa indebita.
- <u>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</u> (art. 320 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere l'esercizio delle funzioni o dei poteri propri dell'Incaricato di Pubblico Servizio, ovvero il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte dell' Incaricato di Pubblico Servizio.
- <u>Istigazione alla corruzione</u> (art. 322 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento, ovvero per omettere o ritardare il compimento di un atto d'ufficio, qualora la dazione o la promessa non sia accettata.
- <u>Traffico di influenze illecite</u> (art. 346-bis c.p.)
 Sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente taluno si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- identificazione delle persone autorizzate ad intrattenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione (es. gestione delle visite ispettive da parte di Carabinieri, NAS, ASL ecc.);
- formale definizione delle responsabilità e delle modalità di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione relativamente a visite ispettive di ogni tipo;
- sistematica registrazione delle verifiche ispettive da parte della Pubblica Amministrazione e dei contatti con la stessa nell'ambito delle relazioni istituzionali;
- sistematica revisione e formale approvazione della documentazione richiesta dagli organi ispettivi;
- sistematica definizione delle azioni correttive da implementare in seguito alle criticità rilevate nel corso delle visite ispettive da parte dei soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio e successiva verifica dell'effettiva implementazione delle stesse, tramite ispezioni e verifiche a campione;
- sistematica archiviazione dei verbali e della documentazione risultante dai rapporti con organi ispettivi (per esempio, funzionari ASL).



4.6 AREA A RISCHIO N. 6: GESTIONE ADEMPIMENTI E RAPPORTI CON BANCA D'ITALIA E AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione *Finance Italy*;
- Funzione *Privacy* EMEA.

Attività sensibili

- Gestione dei rapporti con Banca d'Italia per la predisposizione e l'invio documentazione ai fini ISTAT;
- Gestione, raccolta e trattamento dei dati personali rapporti con l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito "Garante della Privacy").

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- <u>Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico</u> (art. 640, co. 2 c.p.)

 Realizzazione di artifizi o raggiri da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto, con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.
- <u>Corruzione per l'esercizio della funzione</u> (art. 318 c.p.) Indebita dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere l'esercizio della funzione o dei poteri propri del Pubblico Ufficiale.
- <u>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</u> (art. 319 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- <u>Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità</u> (art. 319-quater c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce alla dazione o promessa indebita.
- <u>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</u> (art. 320 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere l'esercizio delle funzioni o dei poteri propri dell'Incaricato di Pubblico Servizio, ovvero il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte dell'Incaricato di Pubblico Servizio.
- <u>Istigazione alla corruzione</u> (art. 322 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento, ovvero per omettere o ritardare il compimento di un atto d'ufficio, qualora la dazione o la promessa non sia accettata.
- <u>Traffico di influenze illecite</u> (art. 346-bis c.p.)
 Sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente taluno si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di



- adozione di una serie di procedure per il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, compresi i principi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), la minimizzazione dei dati e la limitazione delle finalità;
- identificazione delle responsabilità, delle attività e dei controlli correlati alla gestione dei rapporti con le pubbliche autorità in caso di incontri istituzionali, invio di documentazione e nel corso di ispezioni/accertamenti;
- implementazione di solide misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali dall'accesso non autorizzato, dalla divulgazione e dalla distruzione e per garantire una trasmissione sicura dei dati, ad esempio la crittografia;
- periodica revisione della normativa in materia di trattamento di dati personali e degli obblighi dalla stessa scaturenti a carico della Società;
- organizzazione di corsi di formazione sulla protezione dei dati e sulla privacy per i dipendenti;
- coinvolgimento della Funzione *Privacy* EMEA nella consulenza sulle questioni relative alla protezione dei dati in tutte le aree di rischio;
- conservazione della documentazione relativa alle attività di elaborazione dei dati, delle valutazioni dei rischi e dei controlli implementati;
- definizione di linee guida per la gestione dei dati personali in azienda;
- identificazione dei soggetti responsabili dell'invio della documentazione a Banca d'Italia;
- verifica di dati e informazioni da inviare a Banca d'Italia e al Garante della Privacy preventivamente all'invio;
- sistematica archiviazione delle comunicazioni e della documentazione risultante dai rapporti con le autorità (Garante della Privacy, Banca d'Italia).

4.7 AREA A RISCHIO N. 7: SUPPORTO ALLE INDAGINI IN CORSO DA PARTE DELLE AUTORITÀ

Ruoli aziendali coinvolti

• Tutte le Direzioni e gli Uffici aziendali.

Attività sensibili

- Predisposizione e invio di documentazione alle autorità pubbliche nel corso di indagini;
- Gestione denunce/esposti.

- <u>Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico</u> (art. 640, co. 2 c.p.)

 Realizzazione di artifizi o raggiri da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto, con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.
- <u>Corruzione per l'esercizio della funzione</u> (art. 318 c.p.) Indebita dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere l'esercizio della funzione o dei poteri propri del Pubblico Ufficiale.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- <u>Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità</u> (art. 319-quater c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce alla dazione o promessa indebita.



- <u>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</u> (art. 320 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere l'esercizio delle funzioni o dei poteri propri dell'Incaricato di Pubblico Servizio, ovvero il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte dell'Incaricato di Pubblico Servizio.
- <u>Istigazione alla corruzione</u> (art. 322 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento, ovvero per omettere o ritardare il compimento di un atto d'ufficio, qualora la dazione o la promessa non sia accettata.
- <u>Traffico di influenze illecite</u> (art. 346-bis c.p.)
 Sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente taluno si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- identificazione delle responsabilità, delle attività e dei controlli correlati all'invio della documentazione richiesta dalle Autorità;
- identificazione delle figure incaricate alla gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche (es. Forze di Polizia) e dei soggetti autorizzati a sottoscrivere la documentazione richiesta dalle stesse e a presentare denunce alle Autorità;
- garantire che le relative informative sulla *privacy* informino le persone sulla raccolta e l'utilizzo dei loro dati personali, comprese le finalità del trattamento e i loro diritti in relazione ai dati, per soddisfare gli obblighi di trasparenza;
- identificazione delle figure incaricate a presentare denunce/esposti;
- sistematica archiviazione della documentazione e degli eventuali verbali generati nel corso dei rapporti con le autorità.

4.8 AREA A RISCHIO N. 8: GESTIONE RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione *Finance Italy*;
- Funzione *Tax Planning*.

Attività sensibili

- Gestione dei rapporti e delle attività correlate a visite ispettive e/o accertamenti dell'Amministrazione Finanziaria;
- Predisposizione ed invio di dichiarazioni dei redditi, dei sostituti d'imposta e di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere, anche con il supporto di consulenti esterni.



- <u>Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico</u> (art. 640, co. 2 c.p.)
 Realizzazione di artifizi o raggiri da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto, con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.
- <u>Corruzione per l'esercizio della funzione</u> (art. 318 c.p.) Indebita dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere l'esercizio della funzione o dei poteri propri del Pubblico Ufficiale.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- <u>Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319-quater c.p.)</u>
 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce alla dazione o promessa indebita.
- <u>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</u> (art. 320 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere l'esercizio delle funzioni o dei poteri propri dell'Incaricato di Pubblico Servizio, ovvero il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte dell'Incaricato di Pubblico Servizio.
- <u>Istigazione alla corruzione</u> (art. 322 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento, ovvero per omettere o ritardare il compimento di un atto d'ufficio, qualora la dazione o la promessa non sia accettata.
- <u>Traffico di influenze illecite</u> (art. 346-bis c.p.)
 Sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente taluno si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- identificazione delle responsabilità, delle attività e dei controlli correlati alla gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali nel corso di ispezioni/accertamenti ed all'invio di documentazione;
- formalizzazione tramite note informative dell'oggetto delle verifiche ispettive ricevute dall'Amministrazione Finanziaria;
- identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare la Società nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria:
- svolgimento di controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte;
- formale approvazione delle dichiarazioni fiscali da parte del soggetto incaricato;
- identificazione dei soggetti abilitati all'accesso ai sistemi informativi atti alla comunicazione di dati all'Amministrazione Finanziaria;
- monitoraggio, tramite appositi scadenzari, degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;



- costante monitoraggio dell'evoluzione della normativa fiscale anche tramite il supporto di consulenti;
- sistematica archiviazione dei verbali e della documentazione prodotta in seguito ai rapporti intercorsi con l'Amministrazione Finanziaria.

4.9 AREA A RISCHIO N. 9: GESTIONE ADEMPIMENTI LAVORISTICI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione Risorse Umane;
- Funzione *Finance Italy*;
- Funzione *Privacy* EMEA;
- Funzione Payroll.

Attività sensibili

- Gestione e trasmissione dei dati relativi a dipendenti e collaboratori agli enti competenti;
- Gestione dei rapporti con gli uffici competenti (es. Direzione Territoriale del Lavoro, ecc.) in materia di assunzione e impiego di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata (disabili, trasformazioni, proroghe, distacchi, maternità a rischio);
- Invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- Gestione dei trattamenti previdenziali e assistenziali del personale e dei relativi accertamenti/ispezioni;
- Nell'ambito delle negoziazioni per eventuali cessazioni di rapporto di lavoro, determinazione delle spettanze di fine rapporto.

- <u>Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico</u> (art. 640, co. 2 c.p.)
 Realizzazione di artifizi o raggiri da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto, con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.
- <u>Corruzione per l'esercizio della funzione</u> (art. 318 c.p.)
 Indebita dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere l'esercizio della funzione o dei poteri propri del Pubblico Ufficiale.
- <u>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</u> (art. 319 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- <u>Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità</u> (art. 319-quater c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce alla dazione o promessa indebita.
- <u>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</u> (art. 320 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere l'esercizio delle funzioni o dei poteri propri dell'Incaricato di Pubblico Servizio, ovvero il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte dell'Incaricato di Pubblico Servizio.
- <u>Istigazione alla corruzione</u> (art. 322 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento, ovvero per omettere o ritardare il compimento di un atto d'ufficio, qualora la dazione o la promessa non sia accettata.



• Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente taluno si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- identificazione dei soggetti responsabili di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- identificazione delle responsabilità, delle attività e dei controlli correlati alla gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali nel corso di ispezioni/accertamenti ed all'invio di documentazione;
- identificazione dei soggetti abilitati all'accesso ai sistemi informativi atti alla comunicazione di dati alla Pubblica Amministrazione (es. comunicazioni INPS, INAIL);
- mantenimento dell'accuratezza delle informazioni e attuazione di politiche di conservazione che garantiscano che le informazioni vitali e necessarie non vengano distrutte prematuramente;
- implementazione di solide misure tecniche e organizzative per proteggere le informazioni dall'accesso, dalla divulgazione e dalla distruzione non autorizzata e garantire una trasmissione sicura dei dati;
- organizzazione di corsi di formazione sulla protezione dei dati e sulla *privacy* per i dipendenti;
- verifica periodica delle pratiche di protezione dei dati per garantire la costante conformità alle politiche e alle normative stabilite;
- coinvolgimento della Funzione *Privacy* EMEA nella consulenza sulle questioni relative alla protezione dei dati in tutte le aree di rischio;
- conservazione della documentazione relativa alle attività di elaborazione dei dati, delle valutazioni dei rischi e dei controlli implementati;
- separazione dei compiti tra i soggetti che predispongono la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione e i soggetti ai quali è stato attribuito il compito di controllare l'accuratezza e la completezza della stessa prima dell'invio;
- monitoraggio delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti degli Enti Pubblici competenti;
- verifica periodica dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

4.10 AREA A RISCHIO N. 10: GESTIONE SPONSORIZZAZIONI, OMAGGI, REGALIE ED EROGAZIONI LIBERALI

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione *Brand Activation*;
- Funzione *Ethics & Compliance*;
- Responsabile Servizio Scientifico.



Attività sensibili

- Gestione delle attività di sponsorizzazione, ed in particolare: rapporti con Provider (accreditati e non) e Segreterie Organizzative;
- Rapporti con medici o ausiliari, con o senza incarico di relatori, per la partecipazione ad eventi scientifici sponsorizzati dalla Società;
- Conferimento di incarichi di consulenza;
- Rapporti con PA per l'ottenimento della preventiva autorizzazione alla stipula di contratti di consulenza con medici e professori per la sponsorizzazione di eventi/corsi formativi;
- Gestione degli omaggi e delle regalie;
- Concessione di erogazioni liberali.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- <u>Corruzione per l'esercizio della funzione</u> (art. 318 c.p.) Indebita dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere l'esercizio della funzione o dei poteri propri del Pubblico Ufficiale.
- <u>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</u> (art. 319 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319-quater c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce alla dazione o promessa indebita.
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere l'esercizio delle funzioni o dei poteri propri dell'Incaricato di Pubblico Servizio, ovvero il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte dell'Incaricato di Pubblico Servizio.
- <u>Istigazione alla corruzione</u> (art. 322 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento, ovvero per omettere o ritardare il compimento di un atto d'ufficio, qualora la dazione o la promessa non sia accettata.
- <u>Traffico di influenze illecite</u> (art. 346-bis c.p.)
 Sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente taluno si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- identificazione delle responsabilità e delle attività correlate alla gestione degli omaggi, delle erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni;
- regolamentazione delle modalità operative di gestione delle erogazioni liberali in prodotti;
- autorizzazione alla concessione di omaggi, regalie, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;



- adozione di una piattaforma aziendale per la gestione della richiesta, approvazione, redazione, stipula di contratti con operatori sanitari, nonché per il monitoraggio dei relativi pagamenti e di eventuali conflitti di interesse (RAD);
- predisposizione di apposite clausole per consulenti/fornitori qualificati come *Third Party Intermediary* (TPI);
- monitoraggio delle spese per consulenti (in ambito marketing) a mezzo del c.d. *Fair Market* Value:
- regolamentazione delle sponsorizzazioni tramite contratti/accordi, con apposite clausole di rispetto della normativa anticorruzione, nonché della normativa ECM (ove applicabile);
- coinvolgimento di studi legali esterni per la revisione di detti contratti;
- archiviazione della documentazione comprovante l'avvenuta sponsorizzazione;
- verifica della destinazione del contributo erogato/sponsorizzazione, tramite formale dichiarazione o ricevuta da parte dell'Ente beneficiario e verifica circa l'effettività della prestazione resa a favore della Società.

4.11 AREA A RISCHIO N. 11: GESTIONE MANIFESTAZIONI A PREMIO

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione *Brand Activation Team* (BAT);
- Funzione *Legal*.

Attività sensibili

• Predisposizione ed invio documentazione alle autorità competenti in materia di adempimenti correlati alle manifestazioni a premio

- <u>Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico</u> (art. 640, co. 2 c.p.)
 Realizzazione di artifizi o raggiri da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto, con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.
- <u>Corruzione per l'esercizio della funzione</u> (art. 318 c.p.)
 Indebita dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere l'esercizio della funzione o dei poteri propri del Pubblico Ufficiale.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- <u>Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità</u> (art. 319-quater c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce alla dazione o promessa indebita.
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere l'esercizio delle funzioni o dei poteri propri dell'Incaricato di Pubblico Servizio, ovvero il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte dell' Incaricato di Pubblico Servizio.
- <u>Istigazione alla corruzione</u> (art. 322 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento, ovvero per omettere o ritardare il compimento di un atto d'ufficio, qualora la dazione o la promessa non sia accettata.



• *Traffico di influenze illecite* (art. 346-bis c.p.)

Sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente taluno si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- identificazione dei soggetti (anche terzi delegati appositamente dalla Società) responsabili dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (es. Ministero dello Sviluppo Economico);
- coinvolgimento di consulenti esterni (inclusi legali) nella stesura e verifica del regolamento della manifestazione.

4.12 AREA A RISCHIO N. 12: GESTIONE RAPPORTI CON FARMACIE COMUNALI

Ruoli aziendali coinvolti

- Legale Rappresentante;
- Funzione Vendite;
- Funzione Sales, Strategy & Operation;
- Funzione Finance Italy.

Attività sensibili

- invio alle farmacie comunali di documentazione informativa dei prodotti commercializzati;
- vari rapporti con rappresentanti delle farmacie comunali finalizzati alla conclusione di accordi di fornitura mediante affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 50/2016; stipula dei relativi contratti.

- <u>Corruzione per l'esercizio della funzione</u> (art. 318 c.p.) Indebita dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere l'esercizio della funzione o dei poteri propri del Pubblico Ufficiale.
- <u>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</u> (art. 319 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319-quater c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce alla dazione o promessa indebita.
- <u>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</u> (art. 320 c.p.)

 Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere l'esercizio delle funzioni o dei poteri propri dell'Incaricato di Pubblico Servizio, ovvero il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte dell' Incaricato di Pubblico Servizio.



- *Istigazione alla corruzione* (art. 322 c.p.)
 - Dazione o promessa di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, al fine di ottenere il compimento, ovvero per omettere o ritardare il compimento di un atto d'ufficio, qualora la dazione o la promessa non sia accettata.
- <u>Traffico di influenze illecite</u> (art. 346-bis c.p.)
 Sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente taluno si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Per ciò che concerne la presente Area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- identificazione delle persone autorizzate a intrattenere rapporti con le farmacie comunali;
- periodico monitoraggio della fornitura al fine di verificare che la medesima rispetti i requisiti per l'affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 50/2016;
- possibilità di inviare offerte a farmacie comunali soltanto previa creazione dell'anagrafica clienti aziendale;
- redazione di appositi accordi commerciali con le farmacie comunali, con l'assistenza di studi legali esterni.

Le aree c.d. "strumentali": attività sensibili, ruoli aziendali coinvolti e controlli a presidio

Seguendo la stessa metodologia di mappatura del rischio, utilizzata per l'individuazione delle aree a Rischio Reato Diretto, sono state identificate le aree qualificabili come Strumentali. Nell'ambito di ciascuna area Strumentale sono stati individuati i ruoli aziendali coinvolti e le relative attività sensibili. Sono stati, infine, individuati i principali controlli che insistono su ciascuna area Strumentale.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

4.13 AREA STRUMENTALE N. 1: GESTIONE RAPPORTI CON CONSULENTI, PROFESSIONISTI E FORNITORI DI SERVIZI

Ruoli aziendali coinvolti

• Tutte le Direzioni e gli Uffici aziendali.

Attività sensibili

- Qualifica, selezione e valutazione di consulenti, professionisti e fornitori di servizi;
- Formalizzazione dei rapporti con i consulenti, professionisti e fornitori di servizi;
- Ricevimento delle prestazioni.



Per ciò che concerne la presente area Strumentale e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- definizione di un *iter* per la selezione dei fornitori sulla base della qualità del servizio, dell'economicità e della competenza in merito al servizio richiesto a mezzo del portale aziendale EMARKETPLACE;
- adozione di una specifica piattaforma aziendale per la gestione della richiesta, approvazione, redazione, stipula di contratti di contratti con operatori sanitari, nonché per il monitoraggio dei relativi pagamenti (RAD);
- qualifica dei fornitori attraverso la valutazione preventiva delle caratteristiche degli stessi per la verifica del possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività;
- regolamentazione del rapporto con fornitori di servizi, professionisti e consulenti tramite appositi contratti/accordi quadro o lettere di incarico secondo gli standard aziendali esistenti, autorizzati nel rispetto dei poteri esistenti;
- previsione di clausole risolutive nei contratti stipulati dalla Società in caso di inosservanza o violazione da parte della controparte dei principi contenuti nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta) e nel Modello, nonché delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/01 e dal D. Lgs. 81/2008;
- monitoraggio delle prestazioni ricevute tramite verifica dell'allineamento tra il servizio ricevuto e quanto concordato;
- predisposizione di apposite clausole per consulenti/fornitori qualificati come *Third Party Intermediary* (TPI);
- monitoraggio delle spese per consulenti a mezzo del c.d. Fair Market Value;
- verifica della documentazione inviata periodicamente dai fornitori sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (es. DURC);
- verifica dei compensi rispetto a quanto previsto nell'incarico/attività svolte e monitoraggio delle relative prestazioni;
- archiviazione della documentazione inviata dai fornitori nella fase di qualifica e nel corso del rapporto contrattuale;
- sistematica archiviazione della contrattualistica.

4.14 AREA STRUMENTALE N. 2: GESTIONE LOGISTICA, MAGAZZINI, STABILIMENTO DI PRODUZIONE (PLANT)

Ruoli aziendali coinvolti

• Funzione *Operations*.

Attività sensibili

- Gestione dei ricevimenti di materie prime dirette e indirette;
- Emissione di richieste di rifornimento di materie prime dirette e indirette;
- Gestione dell'inventario fisico dei prodotti e delle materie prime dirette e indirette;
- Gestione del processo dei resi di prodotti finiti dalle consociate;



• Gestione della logistica.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area Strumentale e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- svolgimento di controlli qualitativi e quantitativi sulla merce ricevuta presso lo stabilimento;
- apposizione di sigilli ai camion per la salvaguardia delle merci nel corso del trasporto dallo stabilimento ai centri di distribuzione;
- identificazione delle responsabilità, delle modalità e dei controlli relativi alla gestione dei resi di prodotto finito dalle consociate;
- identificazione delle responsabilità e delle attività correlate alla gestione degli approvvigionamenti e dei rifornimenti di materie prime dirette e indirette;
- gestione dell'aggiornamento delle quantità di merce all'interno dello stabilimento.

4.15 AREA STRUMENTALE N. 3: GESTIONE ACQUISTI DI MATERIE PRIME (DIRETTE E INDIRETTE), PREMI PER MANIFESTAZIONI A PREMIO

Ruoli aziendali coinvolti

- Legale Rappresentante;
- Funzione *Operations*;
- Funzione Brand Activation Team (BAT);
- Funzione *Corporate* (*Regional*).

Attività sensibili

- Selezione, qualifica e valutazione dei fornitori;
- Gestione delle politiche commerciali (prezzi, sconti, attività promozionali, ecc.);
- Formalizzazione dei rapporti con i fornitori.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area Strumentale e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- definizione di un *iter* per la selezione dei fornitori sulla base della qualità del servizio, dell'economicità e della competenza in merito al servizio richiesto a mezzo del portale aziendale EMARKETPLACE;
- comparazione di più offerte preventivamente alla scelta di un fornitore;
- formalizzazione dei servizi promozionali e degli sconti concordati con i fornitori attraverso contratti/accordi commerciali redatti secondo gli standard aziendali esistenti;



- formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di contratti e l'emissione di ordini di acquisto;
- previsione di clausole risolutive nei contratti stipulati dalla Società in caso di inosservanza o violazione da parte della controparte dei principi contenuti nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta), nonché nel Modello e delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/01;
- sistematica archiviazione della documentazione relativa alla formalizzazione del rapporto con il fornitore (contratti, accordi, ecc.);
- monitoraggio periodico delle prestazioni dei fornitori, al fine di intraprendere le azioni correttive più idonee.

4.16 AREA STRUMENTALE N. 4: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione Risorse Umane;
- Funzione Ethics & Compliance;
- Funzione *Payroll;*
- Funzione People Operation.

Attività sensibili

- Gestione anagrafica dipendenti;
- Gestione trasferte, anticipi, rimborsi spese e spese di rappresentanza;
- Calcolo e pagamento di salari e stipendi;
- Erogazione degli aumenti retributivi e degli incentivi;
- Assegnazione e restituzione degli strumenti aziendali/benefit.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area Strumentale e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- identificazione delle responsabilità e delle modalità di gestione della creazione e della modifica dell'anagrafica dei dipendenti;
- verifica della correttezza e completezza dei dati inseriti nell'anagrafica dipendenti;
- limitazione degli accessi al sistema di gestione dell'anagrafica dipendenti al solo personale autorizzato;
- archiviazione della documentazione relativa al dipendente;
- identificazione delle modalità di rilevazione di presenze/assenze del personale di sede, sul territorio e dello stabilimento;
- esistenza di giustificazioni a supporto delle assenze a seconda della tipologia di assenza;
- limitazione degli accessi al sistema di rilevazione delle presenze/assenze;
- definizione delle responsabilità, delle attività e dei controlli nell'ambito del processo di gestione delle spese di trasferta e di rappresentanza;
- previsione di un'autorizzazione preventiva al rimborso delle spese;
- presenza di giustificativi a supporto delle spese di trasferta e di rappresentanza;



- svolgimento di controlli di completezza e correttezza dei dati inseriti nelle richieste di rimborso spese e della relativa corrispondenza con la documentazione a supporto;
- monitoraggio delle spese sostenute con le carte di credito aziendali;
- riconoscimento di anticipi di stipendio a fronte di un'autorizzazione preventiva;
- svolgimento di verifiche sui cedolini elaborati;
- identificazione delle responsabilità nella gestione della risoluzione del rapporto di lavoro e della cessazione del dipendente all'interno del sistema utilizzato per l'elaborazione dei cedolini:
- definizione delle modalità di assegnazione e restituzione degli strumenti aziendali;
- esistenza di un'autorizzazione preventiva all'assegnazione degli strumenti aziendali;
- sistematica registrazione della consegna e della restituzione degli strumenti di lavoro assegnati al personale (es. autovettura, pc, *smartphone*, ecc.);
- formalizzazione degli interventi di politica retributiva/incentivante riconosciuti al personale;
- verifiche di corrispondenza tra gli interventi di politica retributiva/incentivante approvati e quelli da riconoscere al personale.

4.17 AREA STRUMENTALE N. 5: SELEZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione Finance Italy;
- Funzione Risorse Umane.

Attività sensibili

- Definizione del piano di assunzioni sulla base del fabbisogno di risorse umane in relazione agli obiettivi strategici ed ai fabbisogni delle varie Direzioni aziendali;
- Gestione del processo di selezione del personale, inclusi la raccolta delle candidature ed il reclutamento dei candidati;
- Stipulazione, modifica e rinnovo di contratti di lavoro subordinato e diversi da quelli di lavoro subordinato (incluse pratiche di stage);
- Definizione della politica retributiva del personale;
- Definizione degli obiettivi e valutazione delle performance del personale.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area Strumentale e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli specifici e concreti esistenti:

- definizione delle responsabilità nell'ambito del processo di selezione del personale;
- identificazione dell'*iter* di svolgimento del processo di selezione e assunzione del personale;
- definizione del piano delle assunzioni;
- separazione delle funzioni nell'ambito del processo di selezione;
- compilazione delle schede di valutazione da parte dei selezionatori, al fine di lasciare traccia del processo di selezione tenuto da ciascun candidato;
- sottoscrizione dei contratti di assunzione sulla base delle procure esistenti;



- archiviazione della documentazione di supporto al processo di selezione del personale;
- definizione dell'*iter* di gestione degli interventi di politica retributiva e del sistema incentivante del personale;
- approvazione degli interventi di politica retributiva del personale;
- definizione e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale;
- approvazione degli incentivi riconosciuti;
- erogazione dei premi assegnati sulla base del raggiungimento degli obiettivi.

4.18 AREA STRUMENTALE N. 6: AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E BILANCIO

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione *Finance Italy*;
- Funzione *Operations*;
- Funzione Vendite;
- Funzione Sales, Strategy & Operation.

Attività sensibili

- Gestione anagrafica fornitori;
- Gestione dei crediti;
- Gestione dei cespiti;
- Gestione del piano dei conti;
- Registrazioni di contabilità generale: contabilizzazione fatture passive e fatture attive, registrazione note credito, altre registrazioni di contabilità generale;
- Determinazione e registrazione degli accantonamenti per poste stimate e delle relative variazioni;
- Determinazione, registrazione ed esecuzione delle altre operazioni di chiusura del bilancio;
- Elaborazione e predisposizione del bilancio.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area Strumentale e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- predisposizione di un sistema di contabilità aziendale per il monitoraggio di pagamenti e fatture:
- svolgimento di verifiche periodiche sulle modifiche operate sulle anagrafiche fornitori;
- periodico monitoraggio delle posizioni creditorie della Società;
- gestione automatizzata del libro cespiti e dei relativi ammortamenti;
- formale autorizzazione alla dismissione dei cespiti;
- svolgimento di controlli di corrispondenza tra le fatture passive e la documentazione a supporto (es. ordine d'Acquisto, contratto, ecc.);



- coinvolgimento della Direzione con competenza sugli acquisti effettuati presso il fornitore in caso di disallineamenti tra le fatture passive e l'entrata merci/accertamento registrate nei sistemi;
- raccolta dell'autorizzazione alla registrazione di alcune tipologie di fatture che non prevedono l'emissione di un ordine di acquisto;
- inserimento delle fatture passive nel flusso dei pagamenti solo in presenza della corrispondenza tra la fattura e la documentazione a supporto;
- emissione di fatture attive in presenza di adeguata documentazione di supporto;
- archiviazione della documentazione di supporto alle registrazioni contabili.

All'interno della Società, tutte le operazioni che comportano uno spostamento economico sono autorizzate e approvate da almeno due soggetti (criterio del doppio controllo), al fine di prevenire la commissione dei reati sopra indicati.

4.19 AREA STRUMENTALE N. 7: RAPPORTI INFRAGRUPPO

Ruoli aziendali coinvolti

- Legale Rappresentante;
- Funzione Finance Italy;
- Funzione *Tax Planning*.

Attività sensibili

- Predisposizione e gestione dei contratti per le prestazioni infragruppo;
- Gestione della fatturazione attiva *intercompany*.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area Strumentale e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- regolamentazione delle prestazioni infragruppo tramite appositi contratti, autorizzati nel rispetto dei poteri esistenti;
- regolamentazione dei processi (richieste di attività infragruppo) tramite una specifica procedura;
- svolgimento di controlli in merito alla correttezza degli importi da fatturare alle società del Gruppo.

5 PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tutte le attività ricomprese nelle aree a Rischio Reato Diretto e Strumentali devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure della Società, nonché le regole contenute nel presente Modello.



In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società. deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti, i procuratori della Società, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana ed eventualmente straniera applicabile alle attività svolte;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;
- i Codici Etici (in particolare il Codice di Comportamento 231 e il Codice di Condotta);
- le procedure e le line guida della Società nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari della presente Parte Speciale coinvolti nelle attività elencate nei paragrafi precedenti devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettate, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e dei Codici Etici (in particolare del Codice di Comportamento 231 e del Codice di Condotta della Società).

Come stabilito dai Codici Etici, i rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità.

È assolutamente vietato:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre la Società ad una delle fattispecie di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto;
- mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto;
- promettere, offrire o acconsentire all'elargizione di denaro o altre utilità (beni materiali, servizi, etc.) a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri, o a loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza del giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per la Società;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promessa di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- promettere, offrire o acconsentire alla distribuzione di omaggi e regalie non dovuti ovvero che non siano di modico valore (così come previsto dai Codici Etici, ed in particolare dal Codice di Comportamento 231 e dal Codice di Condotta, nonché dalla prassi aziendale);
- accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o incaricato di pubblico servizio;
- effettuare prestazioni in favore dei *partner* aziendali che abbiano relazioni con soggetti della Pubblica Amministrazione, pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio, enti e organismi di certificazione che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di *business* costituito con i *partner* stessi;
- destinare le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati ottenuti da organismi pubblici nazionali o eurounitari, ad attività diverse rispetto a quelle originariamente pattuite;
- mettere in atto o favorire operazioni in conflitto di interesse dell'Azienda, nonché attività in grado di interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali nell'interesse dell'azienda



- nel rispetto dei Codici Etici (in particolare del Codice di Comportamento 231 e del Codice di Condotta), nonché delle normative applicabili;
- esibire dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni volutamente artefatti o incompleti agli organismi pubblici nazionali, eurounitari o esteri;
- esibire dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni volutamente artefatti o incompleti per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche o contributi o finanziamenti agevolati;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o altre Istituzioni Pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società. o di terzi.

A tal fine, è necessario il rispetto dei seguenti principi:

- rispettare le prescrizioni contenute nei Codici Etici, in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta della Società, secondo cui, a titolo esemplificativo, è espressamente vietato:
 - tenere qualsiasi comportamento che possa esercitare illecite pressioni o comunque influenzare impropriamente le attività e l'indipendenza di giudizio e le decisioni di terzi, cosi come qualsiasi condotta che sia finalizzata ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società con lo scopo di conseguire un vantaggio o interesse della Società, o che comunque persegua finalità vietate dalla legge o dai Codici Etici (in particolare dal Codice di Comportamento 231 o dal Codice di Condotta);
 - offrire, direttamente od indirettamente, denaro, doni o compensi a funzionari della Pubblica Amministrazione, o a loro parenti, sia italiani che in altri Paesi, salvo che si tratti di atti di cortesia commerciale od omaggi di modico valore e comunque nel rispetto delle leggi;
 - offrire od accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
 - proporre opportunità d'impiego, e/o commerciali, che possano avvantaggiare i dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
 - sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti;
- presentare le comunicazioni dovute e gli eventuali documenti richiesti da membri della Pubblica Amministrazione o da soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio in modo completo, veritiero e tempestivo;
- adottare un comportamento improntato ai principi di diligenza, onesta, trasparenza, competenza, conformità alla legge, buona fede, massima correttezza ed integrità in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- operare, in ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione, nel rispetto della legge e della
 corretta prassi commerciale e tenere condotte collaborative al fine di non ostacolare o
 ritardare l'esercizio delle relative funzioni, anche in sede di eventuali ispezioni ed
 investigazioni;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

PROCEDURE SPECIFICHE



I destinatari, nell'ambito delle attività da essi svolte, devono rispettare i principi di controllo indicati nel precedente paragrafo 4.

Nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono inoltre essere osservate anche le seguenti regole di comportamento:

- le richieste indirizzate alla Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di provvedimenti relativi alle attività della Società devono essere sottoscritte da persona munita di poteri di rappresentanza della Società in forza di idonea procura o di delega risultante da delibera del C.d.A.;
- in caso di visite ispettive da parte della Pubblica Amministrazione, è fatto obbligo di avvertire il diretto Responsabile e la/le persona/e identificata a intrattenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione e fornire agli ispettori tutta la documentazione richiesta;
- tutte le comunicazioni alla Pubblica Amministrazione devono essere sottoscritte da un soggetto dotato di poteri di rappresentanza della Società;
- le decisioni nei rapporti con gli enti pubblici devono essere prese da un soggetto che abbia gli opportuni poteri in base alle deleghe e procure.

6 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV previsti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, lo stesso e tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal Decreto;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute:
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai reati contro la Pubblica Amministrazione al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE D - REATI SOCIETARI

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 17.12.2024



INDICE

1	PRE	MESSA	3
2	REA	TI APPLICABILI	3
3	LE S	SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25-TER D.LGS. 231/2001	11
4	LE A	AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO	12
	4.1	AREA A RISCHIO N. 1: Amministrazione, contabilità e bilancio	13
	4.2	AREA A RISCHIO N. 2: Rapporti infragruppo	15
	4.3	AREA A RISCHIO N. 3: Gestione delle partecipazioni e delle operazioni straordinarie	16
	4.4	AREA A RISCHIO N. 4: Gestione adempimenti in materia societaria	17
	4.5	AREA A RISCHIO N. 5: Gestione degli adempimenti e dei rapporti con le Autorità	
	Pubblic	che di Vigilanza	18
	4.6	AREA A RISCHIO N. 6: Gestione rapporti con consulenti, professionisti e fornitori di	
	servizi	19	
	4.7	AREA A RISCHIO N. 7: Gestione acquisti di materie prime (dirette e indirette), premi	
	per ma	nifestazioni a premio	20
	4.8	AREA A RISCHIO N. 8: Selezione e sviluppo del personale	20
	4.9	AREA A RISCHIO N. 9: Gestione sponsorizzazioni, omaggi, regalie ed erogazioni	
	liberali		21
	4.10	AREA A RISCHIO N. 10: Amministrazione del personale	
	4.11	AREA A RISCHIO N. 11: Gestione logistica, magazzini, stabilimento di produzione	
	(Plant)	23	
	4.12	AREA A RISCHIO N. 12: Amministrazione, contabilità e bilancio	24
	4.13	AREA A RISCHIO N. 13: Gestione rapporti con i sindacati	25
	4.14	AREA A RISCHIO N. 14: Gestione rapporti con i concorrenti	25
5	PRI	NCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	26
6	CON	MPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	.27



1 PREMESSA

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'articolo 25-ter (i.e. "i reati in materia societaria previsti dal codice civile") del D.lgs. n. 231/2001 (qui di seguito anche i "**Decreto**"). Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

2 REATI APPLICABILI

Si riporta di seguito il testo delle disposizioni del Codice Civile espressamente richiamate dall'art. 25-ter del Decreto, concernenti i reati societari, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

I. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

II. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'articolo 2621 c.c., così come modificato dall'articolo 9 della legge n. 69 del 27 maggio 2015, prevede che le false comunicazioni sociali, precedentemente sanzionate come contravvenzione, tornino ad essere un delitto, punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Nessuna modifica è stata prevista dal legislatore con riferimento ai soggetti in capo ai quali la responsabilità è ascritta (i.e. amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori).

La condotta illecita disciplinata dall'art. 2621 consiste nell'esporre consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente - ed in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore - fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge con riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

I fatti materiali non rispondenti al vero devono essere idonei a trarre in inganno i destinatari sulla situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene. Oggetto materiale del reato sono i bilanci, le relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico e previste dalla legge.

Oltre al passaggio da contravvenzione a delitto, i principali elementi di novità rispetto alla precedente formulazione dell'articolo 2621 c.c. sono i seguenti:

- eliminazione delle soglie di non punibilità (previste dal terzo e quarto comma della precedente formulazione dell'articolo 2621 c.c.);
- eliminazione della "intenzionalità" di ingannare i soci o il pubblico;
- previsione della necessaria "consapevolezza" dei fatti materiali non rispondenti al vero;



- eliminazione del riferimento alla omissione di "informazioni", sostituito dalla omissione di "fatti materiali rilevanti";
- previsione dell'ulteriore elemento oggettivo della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

I. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

II. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Tale fattispecie punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni (a differenza della pena della reclusione da uno a cinque anni della fattispecie base) qualora i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

I. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

II. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
- III. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Per la fattispecie in esame valgono le stesse osservazioni di cui all'art. 2621 c.c., sopra, ma con riferimento alle società quotate.

Si tratta comunque di fattispecie <u>inapplicabile</u> alla Società in quanto la stessa non è quotata nei mercati regolamentati, né rientra tra le società "equiparate" indicate al comma 2.



Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

I. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

II. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

III. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'art. 2625 c.c. in commento ha per oggetto una condotta illecita che può essere tenuta esclusivamente da soggetti che rivestano la qualifica di amministratori. Il D.lgs. n. 39/2010 ha infatti soppresso dal testo dell'articolo in commento il precedente riferimento all'impedito controllo dei revisori, disciplinato ora dall'art. 29 del medesimo D.lgs. n. 39/2010, fattispecie che non è pertanto, allo stato, richiamata dall'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001. Di conseguenza, la norma in commento sanziona ora la sola condotta di impedito controllo "interno", che si sostanzia in qualsiasi comportamento commissivo od omissivo (mediante occultamento di documenti, la frapposizione di ostacoli o altri artifizi) con il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte del collegio sindacale o dei soci.

Ai fini del Decreto è rilevante solo la fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 2625 c.c.; pertanto, qualora la condotta degli amministratori non abbia cagionato un danno ai soci e/o non sia stata posta in essere nell'interesse dell'ente, nessuna sanzione sarà irrogabile alla Società ai sensi del Decreto.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La norma in commento configura un reato proprio, che viene commesso dagli amministratori quando restituiscono illecitamente i conferimenti eseguiti dai soci o esonerano questi ultimi dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. La restituzione può aver luogo in forma palese o in forma simulata, per esempio tramite il pagamento di prestazioni inesistenti o di valore inferiore a quanto versato.

Il reato assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca e riduce il capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi. Inoltre, per essere rilevante ai fini della configurazione di una responsabilità ai sensi del Decreto, il reato dovrà essere commesso nell'interesse della Società, possibilità tuttavia abbastanza remota atteso che si tratta di condotte normalmente comportanti un danno e non un beneficio per la società interessata.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

I. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

II. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Anche la norma in commento, che tutela l'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili, configura un reato proprio, che viene commesso dagli amministratori quando ripartiscono utili o



acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva (la norma, pertanto, non si applica agli utili destinati a riserva per disposizione statutaria) ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge. Il reato ha natura residuale, trovando applicazione qualora non siano configurabili reati più gravi. Si evidenzia tuttavia il secondo comma dell'articolo in commento, che prevede come causa di non punibilità la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve purché avvenuta prima del termine per l'approvazione del bilancio della società.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

I. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

II. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

III. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

La norma in commento tutela l'interesse dei creditori sociali al mantenimento dell'integrità delle garanzie patrimoniali sul capitale della società. Si tratta di un reato proprio, che viene commesso dagli amministratori quando acquistano o sottoscrivono azioni o quote della società o della sua controllante in violazione delle norme di legge in materia, se da tale condotta derivi una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Anche in questo caso viene prevista, al terzo comma, una causa di non punibilità, consistente nella ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio della società.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

I. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

II. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Anche la norma in commento a posta al fine della tutela degli interessi dei creditori al mantenimento dell'integrità delle garanzie patrimoniali sul capitale sociale. Si tratta di un reato proprio, che viene commesso dagli amministratori quando effettuano operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni del capitale sociale) in violazione delle norme di legge, qualora dalle stesse consegua un pregiudizio economicamente apprezzabile ai creditori sociali preesistenti l'operazione che ha cagionato il danno.

Anche in questo caso viene prevista come causa di non punibilità il risarcimento dell'intero danno subito da tutti i creditori – e non solo quello lamentato dal creditore querelante – prima del giudizio.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato Testo Unico di cui al D.lgs. n. 58 del 1998, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del Decreto Legislativo 21 aprile



1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma c.c., è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

La norma in commento concerne un reato omissivo proprio, che può essere commesso da parte degli amministratori o dai componenti del consiglio di gestione di società quotate in mercati regolamentati italiani o dell'Unione Europea o con titoli diffusi tra il pubblico o sottoposte a vigilanza ai sensi delle norme espressamente menzionate dall'art. 2629-bis c.c., e che si concreta nella mancata comunicazione dell'esistenza di un interesse dell'amministratore in una determinata operazione della società, e/o nella mancata astensione dell'amministratore delegato dalla delibera relativa all'operazione sociale, qualora dall'omessa comunicazione/astensione derivi un danno a terzi. Si tratta comunque di fattispecie inapplicabile alla Società in quanto la stessa non è quotata nei mercati regolamentati.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

I. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato in commento è un reato proprio, che può essere commesso esclusivamente da amministratori e soci conferenti, in sede di costituzione o di aumento del capitale della Società, mediante modalità di condotta che vengono enucleate in modo tassativo dalla norma dell'art. 2632 c.c., come segue:

- attribuzione di azioni o quote per una somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote, anche attuata non contestualmente ma sulla base di un previo accordo, anche tacito;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione della stessa da società di persone a società di capitali, o di società di capitali in altra società dello stesso tipo.

Il bene tutelato dalla norma è pertanto l'integrità del capitale sociale dai fenomeni di "annacquamento" specificamente elencati, commessi con dolo generico.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

II. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma concerne un reato proprio, che può essere commesso esclusivamente ad opera dei liquidatori della società i quali violano la prelazione dei creditori sociali nella ripartizione dei beni in sede di liquidazione, cagionando così un concreto pregiudizio economico in capo ai creditori stessi.

Anche questa norma prevede una causa di non punibilità, consistente nel risarcimento dell'intero danno subito da tutti i creditori - e non solo quello lamentato dal creditore querelante - prima del giudizio.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti



privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

II. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

III. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

VI. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

V. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte

Il reato in commento è stato introdotto dalla L. 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in vigore dal 28 novembre 2012.

Il reato di corruzione tra privati si configura quale reato a condotta plurisoggettiva, prevedendo, per la integrazione del fatto tipico di reato, due differenti tipologie di condotta necessarie: da un lato, l'adozione o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, dall'altro la dazione o della promessa di denaro o di altra utilità.

I soggetti attivi del reato in esame si distinguono in due diverse categorie: per quanto concerne il lato attivo della corruzione tra privati, la condotta incriminata, consistente nella dazione/promessa di denaro o altra utilità può essere compiuta da chiunque; per quanto invece concerne il lato passivo della fattispecie, la norma punisce la condotta posta in essere da uno dei soggetti societari qualificati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, ovvero un soggetto sottoposto alla loro direzione o vigilanza) che, a seguito della dazione/promessa di denaro o altra utilità, compie od omette atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla società.

Il bene giuridico tutelato è, in prima istanza, l'integrità del patrimonio della società cui sono riconducibili i soggetti corrotti. Infatti il reato di corruzione tra privati si configura quale reato di evento per la cui integrazione è richiesta la realizzazione di un evento di danno in capo alla società del soggetto corrotto.

Il reato di corruzione tra privati mira inoltre a tutelare un ulteriore bene giuridico individuabile nell'interesse alla concorrenza leale e allo sviluppo economico. Infatti, ai sensi del quinto comma della norma in commento, a prevista la procedibilità d'ufficio solo nel caso in cui dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Eccetto tale ipotesi, il reato di corruzione tra privati a procedibile a querela della persona offesa (la società a cui appartiene il soggetto corrotto).

Si rileva infine che, ai sensi del quarto comma della norma in questione, il reato è aggravato qualora si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.



Ai fini del Decreto, costituisce ipotesi di reato presupposto solo la violazione del terzo comma dell'art. 2635 c.c. il quale punisce il lato attivo della fattispecie plurisoggettiva in oggetto, e cioè chi dà o promette denaro o altra utilità a favore dei soggetti societari qualificati. Pertanto, con riferimento al reato in commento, la responsabilità ai sensi del Decreto sorge solo per la società a cui appartiene il soggetto corruttore in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.)

I. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

II. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La norma in commento è volta a reprimere la condotta di chiunque - con atti simulati o fraudolenti e con il fine (dolo) specifico di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, di natura patrimoniale o meno - distorce le dinamiche assembleari mediante creazione di maggioranze fittizie. Si tratta pertanto di un reato volto a tutelare il bene giuridico del corretto funzionamento dell'assemblea, mediante assicurazione della trasparenza e della regolarità del processo formativo della volontà assembleare. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 25-ter del Decreto, i soggetti agenti potranno essere identificati esclusivamente negli amministratori, direttori generali e liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza.

La nozione di atti simulati non viene intesa in senso civilistico mediante riferimento all'istituto della simulazione, ma viene inquadrata in una tipologia di comportamenti più ampia, che include qualsiasi operazione che artificiosamente permetta di turbare il regolare processo di formazione delle maggioranze assembleari, rendendo possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto. La nozione di atti fraudolenti include le condotte che si estrinsecano in dichiarazioni mendaci, maliziose o anche solo reticenti, idonee ad indurre in errore circa la convenienza della delibera per il socio.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non e stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La norma in commento, che è volta alla tutela, da un lato, del regolare andamento del mercato degli strumenti finanziari e, dall'altro lato, della stabilità del sistema bancario, trova esclusiva applicazione



nell'ambito di società che hanno emesso strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato e non è pertanto applicabile alla Società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. I e II, c.c.) I. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

II. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La norma sopra riportata configura un reato proprio, che può essere commesso esclusivamente da parte di soggetti qualificati - ai fini del Decreto, amministratori, direttori generali e liquidatori o dirigenti preposti all'elaborazione dei documenti contabili sottoposti alla vigilanza dei primi - operanti in società, enti e soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, secondo due modalità specificamente indicate:

- la comunicazione all'Autorità di vigilanza di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente, ovvero nel fraudolento occultamento di tali situazioni, con il fine (dolo) specifico di ostacolare le funzioni di vigilanza, e/o
- qualsiasi comportamento, anche omissivo, che sia intenzionalmente diretto ad ostacolare le funzioni dell'Autorità.

Oggetto della tutela della norma sono le funzioni di controllo affidate alle pubbliche autorità (es. Banca d'Italia, Consob, Isvap, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ecc.).

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. n. 19/2023) Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

L'art. 29 del D.lgs. 19/2023 prevede che in tema di fusioni transfrontaliere, su richiesta della società italiana partecipante, il notaio rilasci il certificato preliminare attestante il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione. La norma stessa prescrive che alla richiesta debbano essere allegati una serie di atti che sono appunto oggetto dell'illecito sopra riportato.



Sulla base dei risultati del *risk assessment*, il gruppo di lavoro ha identificato alcune fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del Decreto non applicabili alla Società per mancanza, allo stato, dei richiesti requisiti, ovvero:

- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. n. 19/2023).

3 LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25-TER D.LGS. 231/2001

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico dell'Ente previste all'articolo 25-ter del Decreto qualora i reati indicati al precedente capitolo 2 siano commessi nell'interesse o a vantaggio delle società.

Reato	Sanzione pecuniaria	
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote	
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote	
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	Sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote	
Impedito controllo (art. 2625, co. II c.c.)	Sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote	
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote	
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote	
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote	
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote	
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)	Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote	
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote	
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	Sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote	
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote	
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote	
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote	
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote	
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. I e II, c.c.)	Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote	
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. n. 19/2023)	Sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote	



Le citate sanzioni pecuniarie sono ulteriormente aumentate di un terzo se, a seguito alla commissione dei reati sopra elencati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (cfr. art. 25-ter, ultimo comma, del Decreto).

Oltre alle sanzioni pecuniarie, con la sentenza di condanna verrà sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non sia possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la confisca potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (cfr. art. 19 del Decreto).

Per i reati che precedono <u>non sono previste sanzioni interdittive</u>, e ciò per la scelta del Legislatore di non aggravare eccessivamente la posizione dei soci dell'Ente, e specialmente dei soci di minoranza. Di conseguenza, non potrà essere disposta nemmeno la pubblicazione della sentenza di condanna, posto che "la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva" (art. 18, co. I del Decreto).

4 LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO

In considerazione delle attività svolte dalla Società, in relazione ai reati societari sono state individuate le seguenti principali aree a potenziale Rischio Reato:

- 1. Amministrazione, contabilità e bilancio;
- 2. Rapporti infragruppo;
- 3. Gestione delle partecipazioni e delle operazioni straordinarie;
- 4. Gestione adempimenti in materia societaria;
- 5. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Inoltre, con riferimento al reato di "Corruzione tra privati" e di istigazione di cui agli artt. 2635 e 2635-bis c.c., in considerazione delle attività svolte dalla Società sono state individuate le seguenti principali aree a potenziale Rischio Reato:

- 6. Gestione rapporti con consulenti, professionisti e fornitori di servizi;
- 7. Gestione acquisti di materie prime (dirette e indirette), premi per manifestazioni a premio;
- 8. Selezione e sviluppo del personale;
- 9. Gestione sponsorizzazioni, omaggi, regalie ed erogazioni liberali;
- 10. Amministrazione del personale;
- 11. Gestione rete vendita, logistica, magazzini e stabilimento di produzione (Plant);
- 12. Amministrazione, contabilità e bilancio;
- 13. Gestione rapporti con i sindacati;
- 14. Gestione rapporti con i concorrenti.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a potenziale Rischio Reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Funzioni/Uffici.

Le aree potenzialmente a Rischio Reato Diretto: attività sensibili, ruoli aziendali coinvolti, possibili modalità di realizzazione dei reati e controlli a presidio

Nell'ambito di ciascuna Area a potenziale Rischio Reato sono stati individuati:

• le c.d. attività "sensibili", ossia quelle attività al cui svolgimento è potenzialmente connesso



il rischio di commissione dei reati:

- i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività sensibili;
- in via esemplificativa, con riferimento a ciascuna area, alcune possibili modalità di realizzazione dei reati;
- i principali controlli previsti con riferimento alle attività poste in essere.

Nello svolgimento delle attività relative alle potenziali aree a Rischio Reato, oltre alle regole e controlli espressamente richiamati nel presente documento, i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare:

- le leggi ed i regolamenti in materia;
- i Codici Etici (in particolare il Codice di Comportamento 231 e il Codice di Condotta);
- il presente Modello;
- le procedure e linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa della Società.

4.1 AREA A RISCHIO N. 1: Amministrazione, contabilità e bilancio

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione *Finance Italy*;
- Funzioni *Corporate* (*Regional* e *Global*)

Attività sensibili

- Gestione del Piano dei Conti;
- Gestione della contabilità generale;
- Revisione contabile;
- Redazione ed approvazione del progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, delle relazioni e delle altre situazioni patrimoniali della Società;
- Gestione dei rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile della Società e sul bilancio d'esercizio/consolidato;
- Proposta di ripartizione degli utili e delle riserve;
- Gestione delle poste valutative.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
 - Esposizione di fatti non corrispondenti al vero, od omissione di informazioni imposte dalla legge, in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali imposte dalla legge, in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
 - Applicazione della pena ridotta da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità.
- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*
 - Impedimento o frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali mediante occultamento di documenti o altri artifici.
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)



Restituzione anche simulata dei conferimenti ai soci al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

- <u>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</u> (art. 2627 c.c.)
 Ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o di riserve per legge non distribuibili.
- <u>Operazioni in pregiudizio dei creditori</u> (art. 2629 c.c.)
 Riduzione del capitale sociale, scissione o fusione con altra società in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, che cagionano un danno agli stessi.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva sono identificati come controlli in essere:

- definizione delle responsabilità in merito alla gestione di tutte le attività inerenti alla contabilità, all'elaborazione del bilancio ed alla formazione degli altri documenti contabili e finanziari della Società;
- identificazione dei soggetti incaricati della gestione del Piano dei Conti della Società, incluse le attività di apertura di nuovi conti e di modifica e chiusura di conti esistenti;
- verifica periodica dell'effettiva operatività dei conti della Società e disabilitazione dei conti non operativi;
- definizione del calendario di chiusura, finalizzato alla redazione del bilancio civilistico, del bilancio consolidato e delle relazioni, indicante:
 - le attività da effettuare e le informazioni/dati da fornire;
 - le scadenze;
 - i soggetti coinvolti, operativi e responsabili;
- esistenza di documentazione a supporto delle informazioni e dei dati forniti dai singoli Responsabili delle Funzioni/Uffici;
- previsione da parte delle funzioni coinvolte nella redazione dei bilanci dell'invio di una dichiarazione di veridicità e completezza relativa alle informazioni trasmesse;
- svolgimento di attività di formazione in ambito amministrativo-contabile rivolta al personale amministrativo e al personale delle altre Funzioni coinvolto nelle attività di accertamento dei costi, ecc.;
- accesso ai sistemi informativi per la gestione della contabilità e la predisposizione del bilancio attraverso User-ID e *password*;
- tracciabilità delle operazioni effettuate sui sistemi informativi;
- messa a disposizione del progetto di bilancio ai membri del Consiglio di Amministrazione alcuni giorni prima della riunione per la delibera di approvazione dello stesso;
- incontri tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza che abbiano ad oggetto l'esame della bozza di bilancio;
- predisposizione e sottoscrizione nel rispetto delle procure in essere della lettera di manleva fornita alla Società di Revisione;
- comunicazione all'Organismo di Vigilanza di ogni eventuale incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione contabile o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione di bilancio;
- individuazione di un responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale;



• verifica della completezza e della correttezza della documentazione trasmessa al Collegio Sindacale.

4.2 AREA A RISCHIO N. 2: RAPPORTI INFRAGRUPPO

Ruoli aziendali coinvolti

- Legale Rappresentante;
- Funzione *Finance Italy*;
- Funzioni Corporate (Regional e Global).

Attività sensibili

- Individuazione delle società da acquisire e dismettere;
- Gestione delle operazioni infragruppo;
- Gestione dei conti correnti di corrispondenza e del cash pooling;
- Gestione della fatturazione intercompany.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
 - Esposizione di fatti non corrispondenti al vero, od omissione di informazioni imposte dalla legge, in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali imposte dalla legge, in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.
- <u>Fatti di lieve entità</u> (art. 2621 bis c.c.)
 - Applicazione della pena ridotta da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità.
- *Indebita restituzione dei conferimenti* (art. 2626 c.c.)
 - Restituzione anche simulata dei conferimenti ai soci al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*
 - Ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o di riserve per legge non distribuibili.
- <u>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</u> (art. 2628 c.c.)
 Acquisto o sottoscrizione di azioni sociali o della controllante fuori dei casi consentiti dalla legge, che cagiona una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve per legge non distribuibili.
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - Riduzione del capitale sociale, scissione o fusione con altra società in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, che cagionano un danno agli stessi.
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - Aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura superiore rispetto all'ammontare del capitale sociale, ovvero mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle



procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- regolamentazione dei rapporti infragruppo tramite appositi contratti, autorizzati nel rispetto delle procure esistenti;
- esistenza di contratti infragruppo a regolamentazione dei trasferimenti di fondi e delle attività di *cash pooling*;
- svolgimento di controlli in merito alla correttezza sugli importi da fatturare alle società del Gruppo;
- formale autorizzazione dei trasferimenti di fondi infragruppo tramite i conti correnti di corrispondenza;
- definizione delle modalità di gestione dei pagamenti anche *intercompany* e dei trasferimenti di fondi e delle relative autorizzazioni.

4.3 AREA A RISCHIO N. 3: GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ruoli aziendali coinvolti

- Legale Rappresentante;
- Funzione *Finance Italy*;
- Funzioni Corporate (Regional e Global).

Attività sensibili

- Approvazione dell'acquisto e della cessione di partecipazioni;
- Gestione delle operazioni straordinarie di acquisizione, fusione o scissione di società;
- Restituzione di conferimenti ed operazioni in genere in grado di incidere sul capitale sociale.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
 - Esposizione di fatti non corrispondenti al vero, od omissione di informazioni imposte dalla legge, in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali imposte dalla legge, in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
 - Applicazione della pena ridotta da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità.
- *Indebita restituzione dei conferimenti* (art. 2626 c.c.)
 - Restituzione anche simulata dei conferimenti ai soci al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.
- <u>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</u> (art. 2628 c.c.)

 Acquisto o sottoscrizione di azioni sociali o della controllante fuori dei casi consentiti dalla legge, che cagiona una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve per legge non distribuibili.
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 Riduzione del capitale sociale, scissione o fusione con altra società in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, che cagionano un danno agli stessi.
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

 Aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura



superiore rispetto all'ammontare del capitale sociale, ovvero mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- esistenza di un processo strutturato relativo alle operazioni che abbiano ad oggetto l'acquisto/la cessione di partecipazioni, la fusione, la scissione di società e di ogni operazione effettuata sul capitale sociale, che prevede la subordinazione di ogni decisione al voto favorevole del Consiglio d'Amministrazione;
- ove richiesto, ottenimento del parere motivato del Collegio Sindacale sull'operazione;
- sistematico coinvolgimento e/o supervisione dei consulenti legali esterni con riferimento allo svolgimento degli adempimenti in materia;
- esistenza di un processo strutturato che prevede il sistematico coinvolgimento di notai e legali
 esterni per la redazione della documentazione richiesta per il perfezionamento delle
 operazioni straordinarie;
- sistematica archiviazione della documentazione pertinente;
- monitoraggio costante della normativa rilevante.

4.4 AREA A RISCHIO N. 4: GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA SOCIETARIA

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione *Finance Italy*;
- Funzioni Corporate (Regional e Global);
- Funzione Legale.

Attività sensibili

• Gestione delle attività e degli adempimenti in materia societaria

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
 - Impedimento o frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali mediante occultamento di documenti o altri artifici.
- <u>Illecita influenza sull'assemblea</u> (art. 2636 c.c.)

 Determinazione della maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle



procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- identificazione dei soggetti autorizzati a svolgere gli adempimenti in materia;
- eventuale coinvolgimento e/o supervisione di consulenti legali esterni per lo svolgimento degli adempimenti in materia;
- identificazione del personale preposto alla raccolta, elaborazione e trasmissione delle informazioni e dei documenti al Collegio Sindacale ed agli organi di controllo in generale;
- sistematica archiviazione della documentazione pertinente;
- monitoraggio costante della normativa rilevante.

4.5 AREA A RISCHIO N. 5: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA

Ruoli aziendali coinvolti

• Funzione *Finance Italy*.

Attività sensibili

 Gestione dei rapporti con Banca d'Italia per la predisposizione e l'invio documentazione ai fini ISTAT

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. I e II, c.c.)

Comunicazione ad un'autorità pubblica di vigilanza di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, od omissione di una comunicazione dovuta, ovvero qualsiasi condotta, anche omissiva, intenzionalmente diretta ad ostacolare le funzioni dell'autorità.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- identificazione dei soggetti responsabili dell'invio della documentazione a Banca d'Italia;
- definizione di uno scadenzario per gli adempimenti verso Banca d'Italia;
- verifica di dati e informazioni da inviare a Banca d'Italia preventivamente all'invio;
- sistematica archiviazione delle comunicazioni e della documentazione risultante dai rapporti con le autorità;
- monitoraggio costante della normativa rilevante.

CON RIFERIMENTO AI REATI DI "CORRUZIONE TRA PRIVATI" E DI "ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI" DI CUI AGLI ART. 2635 E 2635 BIS C.C., IN CONSIDERAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ, SONO STATE INDIVIDUATE LE SEGUENTI PRINCIPALI AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO:



4.6 AREA A RISCHIO N. 6: GESTIONE RAPPORTI CON CONSULENTI, PROFESSIONISTI E FORNITORI DI SERVIZI

Ruoli aziendali coinvolti

• Tutte le Funzioni e gli Uffici aziendali.

Attività sensibili

- Qualifica, selezione e valutazione di consulenti, professionisti e fornitori di servizi;
- Formalizzazione dei rapporti con i fornitori;
- Ricevimento delle prestazioni.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- definizione di un *iter* per la selezione dei fornitori sulla base della qualità del servizio, dell'economicità e della competenza in merito al servizio richiesto a mezzo del portale aziendale EMARKETPLACE;
- adozione di una piattaforma aziendale per la gestione della richiesta, approvazione, redazione, stipula di contratti con operatori sanitari, nonché per il monitoraggio dei relativi pagamenti e di eventuali conflitti di interesse (RAD);
- qualifica dei fornitori attraverso la valutazione preventiva delle caratteristiche degli stessi per la verifica del possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività;
- regolamentazione del rapporto con fornitori di servizi, professionisti e consulenti tramite appositi contratti/accordi quadro o lettere di incarico, secondo gli standard aziendali esistenti, autorizzati nel rispetto dei poteri esistenti;
- previsione di penali all'interno dei contratti stipulati in caso di disservizi da parte del fornitore;
- previsione di clausole risolutive nei contratti stipulati dalla Società in caso di inosservanza o violazione da parte della controparte dei principi contenuti nei Codici Etici e nel Modello e delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/01;
- monitoraggio delle prestazioni ricevute tramite verifica dell'allineamento tra il servizio ricevuto e quanto concordato;
- verifica della documentazione inviata periodicamente dai fornitori sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (es. DURC);
- verifica dei compensi rispetto a quanto previsto nell'incarico/attività svolte e monitoraggio delle relative prestazioni;
- archiviazione della documentazione inviata dai fornitori nella fase di qualifica e nel corso del rapporto contrattuale;
- sistematica archiviazione della contrattualistica.



4.7 AREA A RISCHIO N. 7: GESTIONE ACQUISTI DI MATERIE PRIME (DIRETTE E INDIRETTE), PREMI PER MANIFESTAZIONI A PREMIO

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione *Operations*;
- Funzione Brand Activation Team (BAT);
- Funzioni Corporate (Regional e Global).

Attività sensibili

- Selezione, qualifica e valutazione dei fornitori
- Gestione delle attività promozionali (prezzi, sconti, attività promozionali, ecc.)
- Formalizzazione dei rapporti con i fornitori
- Gestione dei premi depositati presso terzi
- Gestione dei rapporti con la centrale di acquisto

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- definizione di un iter per la selezione dei fornitori sulla base della qualità del servizio, dell'economicità e della competenza in merito al servizio richiesto a mezzo del portale aziendale EMARKETPLACE;
- comparazione di più offerte preventivamente alla scelta di un fornitore;
- formalizzazione dei servizi promozionali e degli sconti concordati con i fornitori attraverso contratti/accordi commerciali redatti secondo gli standard aziendali esistenti;
- formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di contratti e/o l'emissione di ordini di acquisto;
- previsione di clausole risolutive nei contratti stipulati dalla Società in caso di inosservanza o violazione da parte della controparte dei principi contenuti nei Codici Etici e nel Modello e delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/01;
- sistematica archiviazione della documentazione relativa alla formalizzazione del rapporto con il fornitore (contratti, accordi, ecc.);
- monitoraggio periodico delle prestazioni dei fornitori, al fine di intraprendere le azioni correttive più idonee.

4.8 AREA A RISCHIO N. 8: SELEZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione Risorse Umane;
- Funzioni Corporate (Regional);
- Responsabili delle Funzioni di volta in volta coinvolte;
- Funzione *Ethics & Compliance*.



Attività sensibili

- Definizione del piano di assunzioni sulla base del fabbisogno di risorse umane in relazione agli obiettivi strategici ed ai fabbisogni delle varie funzioni aziendali;
- Gestione del processo di selezione del personale, inclusi la raccolta delle candidature ed il reclutamento dei candidati;
- Stipulazione, modifica e rinnovo di contratti di lavoro subordinato e pratiche di stage;
- Supporto nella gestione dei rapporti di lavoro diversi dai contratti di lavoro subordinato;
- Definizione della politica retributiva del personale;
- Definizione degli obiettivi e valutazione delle performance del personale.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli specifici e concreti esistenti:

- definizione delle responsabilità nell'ambito del processo di selezione del personale;
- identificazione dell'iter di svolgimento del processo di selezione e assunzione del personale;
- definizione del piano delle assunzioni;
- definizione e approvazione delle ricerche del personale;
- separazione delle funzioni nell'ambito del processo di selezione;
- compilazione delle schede di valutazione da parte dei selezionatori, al fine di lasciare traccia del processo di selezione tenuto da ciascun candidato;
- sottoscrizione dei contratti di assunzione sulla base delle procure esistenti;
- archiviazione della documentazione di supporto al processo di selezione del personale;
- archiviazione della documentazione fornita dai dipendenti propedeutica alla redazione del contratto di assunzione;
- definizione dell'*iter* di gestione degli interventi di politica retributiva e del sistema incentivante del personale;
- approvazione degli interventi di politica retributiva del personale;
- definizione e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale;
- approvazione degli incentivi riconosciuti;
- erogazione dei premi assegnati sulla base del raggiungimento degli obiettivi.

4.9 AREA A RISCHIO N. 9: GESTIONE SPONSORIZZAZIONI, OMAGGI, REGALIE ED EROGAZIONI LIBERALI

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione Brand Activation Team (BAT);
- Funzione *Ethics & Compliance*;
- Funzione *Operation*;
- Funzione *Legal*.

Attività sensibili

• Gestione delle attività di sponsorizzazione;



- Gestione degli omaggi e delle regalie;
- Concessione di erogazioni liberali.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- identificazione delle responsabilità e delle attività correlate alla gestione degli omaggi, delle erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni;
- regolamentazione delle modalità operative di gestione delle erogazioni liberali in prodotti;
- autorizzazione alla concessione di omaggi, regalie, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;
- adozione di una piattaforma aziendale per la gestione della richiesta, approvazione, redazione, stipula di contratti con operatori sanitari, nonché per il monitoraggio dei relativi pagamenti e di eventuali conflitti di interesse (RAD);
- predisposizione di apposite clausole per consulenti/fornitori qualificati come *Third Party Intermediary* (TPI);
- monitoraggio delle spese per consulenti a mezzo del c.d. Fair Market Value;
- regolamentazione delle sponsorizzazioni tramite contratti/accordi, con apposite clausole di rispetto della normativa anticorruzione, nonché della normativa ECM (ove applicabile);
- eventuale coinvolgimento di studi legali esterni per la revisione di detti contratti;
- archiviazione della documentazione comprovante l'avvenuta sponsorizzazione;
- verifica della destinazione del contributo erogato/sponsorizzazione, tramite formale dichiarazione o ricevuta da parte dell'Ente beneficiario.

4.10 AREA A RISCHIO N. 10: Amministrazione del personale

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione Risorse Umane:
- Funzione Ethics & Compliance;
- Funzione *Payroll*;
- Responsabili delle Funzioni di volta in volta coinvolte;
- Funzioni Corporate (Regional).

Attività sensibili

- Gestione anagrafica dipendenti;
- Gestione trasferte, anticipi, rimborsi spese e spese di rappresentanza;
- Calcolo e pagamento di salari e stipendi;
- Erogazione degli aumenti retributivi e degli incentivi;
- Assegnazione e restituzione degli strumenti aziendali/benefit.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area Strumentale e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti



nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- identificazione delle responsabilità e delle modalità di gestione della creazione e della modifica dell'anagrafica dei dipendenti;
- verifica della correttezza e completezza dei dati inseriti nell'anagrafica dipendenti;
- limitazione degli accessi al sistema di gestione dell'anagrafica dipendenti al solo personale autorizzato;
- archiviazione della documentazione relativa al dipendente;
- identificazione delle modalità di rilevazione di presenze/assenze del personale di sede, sul territorio e dello stabilimento;
- esistenza di giustificazioni a supporto delle assenze a seconda della tipologia di assenza;
- limitazione degli accessi al sistema di rilevazione delle presenze/assenze;
- definizione delle responsabilità, delle attività e dei controlli nell'ambito del processo di gestione delle spese di trasferta e di rappresentanza;
- previsione di un'autorizzazione preventiva al rimborso delle spese;
- presenza di giustificativi a supporto delle spese di trasferta e di rappresentanza;
- svolgimento di controlli di completezza e correttezza dei dati inseriti nelle richieste di rimborso spese e della relativa corrispondenza con la documentazione a supporto;
- monitoraggio delle spese sostenute con le carte di credito aziendali;
- riconoscimento di anticipi di stipendio a fronte di un'autorizzazione preventiva;
- svolgimento di verifiche sui cedolini elaborati;
- identificazione delle responsabilità nella gestione della risoluzione del rapporto di lavoro e della cessazione del dipendente all'interno del sistema utilizzato per l'elaborazione dei cedolini;
- definizione delle modalità di assegnazione e restituzione degli strumenti aziendali;
- esistenza di un'autorizzazione preventiva all'assegnazione degli strumenti aziendali;
- sistematica registrazione della consegna e della restituzione degli strumenti di lavoro assegnati al personale (es. autovettura, pc, *smartphone*, ecc.);
- formalizzazione degli interventi di politica retributiva/incentivante riconosciuti al personale;
- verifiche di corrispondenza tra gli interventi di politica retributiva/incentivante approvati e quelli da riconoscere al personale.

4.11 AREA A RISCHIO N. 11: GESTIONE LOGISTICA, MAGAZZINI, STABILIMENTO DI PRODUZIONE (PLANT)

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione *Operations*;
- Funzioni *Corporate* (*Regional* e *Global*).

Attività sensibili

- Gestione dei ricevimenti di materie prime dirette e indirette;
- Emissione di richieste di rifornimento di materie prime dirette e indirette;
- Gestione dell'inventario fisico dei prodotti e delle materie prime dirette e indirette;
- Gestione del processo dei resi di prodotti finiti dalle consociate;
- Gestione della logistica.

Controlli esistenti



Per ciò che concerne la presente area Strumentale e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- svolgimento di controlli qualitativi e quantitativi sulla merce ricevuta presso lo stabilimento;
- apposizione di sigilli ai camion per la salvaguardia delle merci nel corso del trasporto dallo stabilimento ai centri di distribuzione;
- identificazione delle responsabilità, delle modalità e dei controlli relativi alla gestione dei resi di prodotto finito dalle consociate;
- identificazione delle responsabilità e delle attività correlate alla gestione degli approvvigionamenti e dei rifornimenti di materie prime dirette e indirette;
- gestione dell'aggiornamento delle quantità di merce all'interno dello stabilimento.

4.12 AREA A RISCHIO N. 12: AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E BILANCIO

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione *Finance Italy*;
- Funzioni Corporate (Regional e Global).

Attività sensibili

- Gestione anagrafica fornitori;
- Registrazioni di contabilità generale: contabilizzazione fatture passive e fatture attive, registrazione note credito, altre registrazioni di contabilità generale.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- gestione dell'anagrafica fornitori nel rispetto del principio di separazione di funzioni;
- definizione delle responsabilità, delle attività e dei controlli nell'ambito dei processi di gestione dell'anagrafica fornitori e di registrazione delle fatture;
- svolgimento di verifiche periodiche sulle modifiche operate sulle anagrafiche fornitori;
- svolgimento di controlli di corrispondenza tra le fatture passive e la documentazione a supporto (es. ordine d'acquisto, contratto, ecc.);
- coinvolgimento della Funzione coinvolta nell'acquisto con competenza sul fornitore in caso di disallineamenti tra le fatture passive e l'entrata merci/accertamento registrate nei sistemi;
- raccolta dell'autorizzazione alla registrazione di alcune tipologie di fattura che non prevedono l'emissione di un ordine di acquisto;
- inserimento delle fatture passive nel flusso dei pagamenti solo in presenza della corrispondenza tra la fattura e la documentazione di supporto;
- emissione di fatture attive in presenza di adeguata documentazione di supporto;



- identificazione dei soggetti abilitati all'accesso ai sistemi informativi per la gestione della contabilità;
- archiviazione della documentazione di supporto alle registrazioni contabili.

4.13 AREA A RISCHIO N. 13: GESTIONE RAPPORTI CON I SINDACATI

Ruoli aziendali coinvolti

• Funzione Risorse Umane.

Attività sensibili

• Gestione dei rapporti coi sindacati.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

• identificazione degli incaricati aziendali autorizzati ad intrattenere rapporti con le organizzazioni sindacali ad ogni livello.

4.14 AREA A RISCHIO N. 14: GESTIONE RAPPORTI CON I CONCORRENTI

Ruoli aziendali coinvolti

- Legale Rappresentante;
- Funzione Vendite.

Attività sensibili

• Partecipazione a progetti/tavoli di lavoro nell'ambito di associazioni di categoria e /o associazioni cui partecipano le imprese produttrici

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la Società nell'ambito di progetti/tavoli di lavoro promossi;
- definizione di principi etici in relazione dei comportamenti con le imprese concorrenti;
- gestione dei rapporti con i concorrenti mediante associazioni di categoria.



5 PRINCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività ricomprese nelle aree a Rischio Reato devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure della Società, nonché le regole contenute nel presente Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, i Destinatari della presente Parte Speciale coinvolti nelle attività elencate nei paragrafi precedenti devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana ed eventualmente straniera applicabile alle attività svolte;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;
- i Codici Etici (in particolare il Codice di Comportamento 231 e il Codice di Condotta);
- le procedure e le linee guida della Società nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società, inclusi i principi di controllo indicati nel precedente capitolo 4.

In particolare:

- nell'elaborazione dei documenti contabili e delle comunicazioni della Società i Destinatari devono rispettare i principi di trasparenza, chiarezza, correttezza, veridicità e completezza;
- i responsabili di ciascuna Funzione ed unità organizzativa della Società devono fornire agli Amministratori ed ai responsabili delle altre Funzioni interessate informazioni complete, veritiere e, in quanto possibile, documentate;
- in ciascuna operazione deve essere garantito il principio di separatezza delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi.

Inoltre, i Destinatari devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito indicati. È assolutamente vietato:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre la Società ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del Decreto;
- mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter del Decreto;
- mettere in atto comportamenti volti ad impedire la corretta tracciabilità e documentabilità di ogni operazione e l'identificazione dei soggetti coinvolti nella stessa;
- mettere in atto comportamenti volti ad ostacolare o comunque impedire lo svolgimento di attività di controllo da parte dei soci, di autorità pubbliche di vigilanza o del Collegio Sindacale;
- nella elaborazione e comunicazione di documenti o di comunicazioni sociali, inserire o comunicare dati o informazioni falsi, lacunosi o ingannevoli riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o del Gruppo Kenvue;
- compiere atti non conformi alla deontologia professionale e buona prassi commerciale;
- offrire o promettere denaro o altre utilità, in qualunque forma e modo, per promuovere o favorire interessi della Società e/o ottenere indebiti vantaggi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ottenere informazioni riservate, forniture scontate, false attestazioni e/o certificazioni, ecc.);
- nei rapporti con società concorrenti e terzi in genere, mettere in atto comportamenti in violazione dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza e legalità al fine di promuovere o favorire interessi della Società e/o ottenere indebiti vantaggi.



6 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati societari, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati societari previsti dal Decreto;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai reati societari al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati societari, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ
AUTORICICLAGGIO

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 17.12.2024



INDICE

1	PREMESSA	3
2	I REATI APPLICABILI	3
3 231	LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. /2001	6
4	LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO	7
	1 AREA A RISCHIO N. 1: Gestione rapporti con consulenti, professionisti e fornitori di ervizi8	
	2 AREA A RISCHIO N. 2: Gestione acquisti di materie prime (dirette e indirette), premi er manifestazioni a premio	9
4.	3 AREA A RISCHIO N. 3: Gestione logistica, magazzini, stabilimento di produzione Plant)	
4.		.11
	6 AREA A RISCHIO N. 6: Gestione sponsorizzazioni, omaggi, regalie ed erogazioni berali	.13
4.	7 AREA A RISCHIO N. 7: Gestione degli adempimenti fiscali	.15
5	PRINCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	.16
6	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	.17



1 PREMESSA

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'articolo 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001 (qui di seguito anche il "Decreto"), i.e. reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter. I c.p.

La presente Parte Speciale concerne pertanto i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti - Amministratori e personale in posizione apicale operante in nome e per conto della Società, dirigenti, manager e dipendenti della Società, anche per il tramite di fornitori, consulenti e lavoratori autonomi e parasubordinati, che svolgono la propria prestazione all'interno della Società, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del loro rapporto con la Società - che sono coinvolti nei processi e nelle attività sensibili ed operano pertanto nelle aree a Rischio Reato (qui di seguito i "Destinatari").

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

2 I REATI APPLICABILI

Si riporta di seguito il testo delle disposizioni del Codice Penale espressamente richiamate dall'art. 25-octies del Decreto, concernenti i reati di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e ritenute astrattamente ipotizzabili per la Società, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

I. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

II. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

III. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

IV. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

V. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Il reato in commento concerne la condotta dolosa di chi, al fine di procurare un profitto a sé o ad altri, acquista, riceve od occulta cose provenienti da un delitto anteriormente commesso (qui di seguito il "delitto iniziale") o si intromette in tali attività. Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo oneroso o gratuito, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene; per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene, anche solo temporaneo o per compiacenza; per "occultamento" si intende il nascondimento del bene;



"l'intromissione" nelle suddette attività si esteriorizza in qualsiasi attività di mediazione (anche esulante dallo schema contrattuale tipico del diritto civile) o comunque di collegamento tra l'autore del delitto iniziale ed un terzo acquirente.

Al fine del perfezionamento della fattispecie non si richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto iniziale dal quale originano i beni ricettati, essendo sufficiente che il giudice della ricettazione possa affermarne positivamente l'esistenza sulla base di prove logiche; non è indispensabile nemmeno che tra i beni (denaro o altre utilità) oggetto di ricettazione ed il delitto iniziale esista un collegamento diretto ed immediato (nel senso di passaggio immediato del frutto del delitto iniziale all'agente del reato di ricettazione), essendo invece sufficiente l'esistenza di un collegamento indiretto, a condizione che l'agente-ricettatore sia consapevole della provenienza illecita dei beni.

Sotto il profilo soggettivo, la perpetrazione del reato richiede il fine (dolo) specifico di realizzare per sé o procurare ad altri un profitto, consistente in qualsiasi utilità o vantaggio per l'agente; il reato si ritiene inoltre compatibile con il dolo eventuale, intendendosi per tale il ragionevole convincimento che l'agente, pur non avendo la certezza ed obbiettiva conoscenza dell'origine delittuosa dei beni ricevuti, ha consapevolmente accettato il rischio della provenienza delittuosa degli stessi, desunta dalla presenza di dati di fatto non equivoci che rendano palese la concreta possibilità di tale provenienza.

La clausola d'apertura della norma ("Fuori dei casi di concorso nel reato") implica che l'agente non sarà imputabile per il reato di ricettazione in caso di commissione o concorso dell'agente stesso nel delitto iniziale; in tali casi, la ricettazione non è considerata come un reato punibile autonomamente, ma come un post-factum non punibile del delitto iniziale.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

I. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

II. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

III. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

VI. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

V. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p. si pone in relazione di specialità rispetto al delitto di ricettazione sopra esaminato, poiché si compone della stessa condotta di acquisto o ricezione di denaro o altra utilità originata da delitto, arricchita dall'elemento aggiuntivo del compimento di attività dirette ad ostacolare l'identificazione della relativa provenienza delittuosa. Con riferimento al delitto di riciclaggio valgono pertanto gran parte delle considerazioni già svolte relativamente al reato di ricettazione.

Con riferimento alle condotte tipiche del delitto in commento, per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità con valori diversi, con caratteristiche tali da obliterarne la provenienza illecita; per "trasferimento" si intende la condotta finalizzata a "ripulire" il denaro, bene o altra utilità di origine delittuosa mediante il trasporto



materiale dei beni da un luogo ad un altro, ovvero mediante il compimento di atti negoziali o altre forme giuridiche, che abbiano l'effetto di recidere il collegamento geografico con il compimento del delitto iniziale; le "altre operazioni" rilevanti ai fini della norma possono essere considerate quelle attività idonee alla trasformazione totale o parziale della *res*, ovvero ad impedire o anche solo rendere difficoltoso l'accertamento dell'illecita provenienza della stessa da parte dell'autorità giudiziaria.

Sotto il profilo soggettivo, il reato di riciclaggio è caratterizzato dalla conoscenza, in capo all'agente, dell'origine illecita del denaro o beni proventi di reato e dalla coscienza e volontà (dolo) generica di ostacolare l'accertamento, o comunque di far perdere le tracce della provenienza illecita dei beni, indipendentemente da qualsiasi scopo di profitto o di lucro.

Come emerge dalla clausola d'apertura della norma, anche in questo caso non sarà imputabile per il delitto di riciclaggio chiunque abbia commesso, ovvero abbia concorso nel delitto iniziale dal quale è originato il denaro, bene o utilità poi "riciclati".

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

- I. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.
- II. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi
- III. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
- IV. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.
- V. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Anche il delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648-ter c.p. si pone in relazione di specialità rispetto al delitto di riciclaggio sopra esaminato.

Il reato in commento si realizza quando l'agente impiega in attività economiche o finanziarie i proventi di attività illecite. La condotta di "impiego" risulta più ampia del concetto di investimento, sostanziandosi come qualsiasi forma di utilizzo del bene di origine illecita in attività economiche o finanziarie, nell'aspettativa dell'ottenimento - ma a prescindere dall'ottenimento concreto *ex post* - di un'utilità o profitto da tale utilizzo. La norma finisce così per incriminare quello che è il passaggio "finale" delle attività che caratterizzano lo sviluppo complesso del fenomeno di riciclaggio del denaro "sporco", ovverosia il reinserimento del denaro o di altro bene o utilità, una volta "ripuliti" dalla propria origine illecita, nel circuito dell'economia legale.

Anche questo reato viene punito, sotto il profilo soggettivo, a titolo di dolo generico.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

- I. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- II. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
- III. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.



IV. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

V. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

VI. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

VII. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

VIII. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La disposizione di cui all'art. 648-ter.1 prevede, al primo comma, la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5.000 a 25.000 per chiunque, nella commissione o nel concorso in un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il secondo e il terzo comma prevedono invece specifiche circostanze attenuanti nel caso in cui il reato presupposto rientri in particolari limiti edittali.

È inoltre prevista una causa speciale di non punibilità nel caso in cui la fruizione del denaro, beni o altre utilità venga destinata alla mera utilizzazione o al godimento personale, mentre è prevista una circostanza aggravante se il delitto è commesso nell'esercizio di attività bancaria e finanziaria o altra attività professionale.

Si prevede, infine, la riduzione della pena alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

3 LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico dell'Ente previste all'articolo 25-octies del Decreto qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente capitolo 2 da parte dei soggetti apicali e/o dei soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
 Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) 	Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.	Si applicano, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2 del Decreto: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;



c)	divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico
d	servizio;) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
e)	sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

Oltre alle sanzioni sopra citate vanno in ogni caso considerate le ulteriori sanzioni previste dal Decreto:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la confisca potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta, ai sensi dell'art. 18 del Decreto, quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza avviene secondo le modalità di cui all'art. 36 c.p., nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

4 LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO

In considerazione delle attività svolte dalla Società, in relazione ai reati di ricettazione e riciclaggio sono state individuate le seguenti principali aree a potenziale Rischio Reato:

- 1. Gestione dei rapporti con consulenti, professionisti e fornitori di servizi;
- 2. Gestione acquisti di materie prime (dirette e indirette) e premi per manifestazioni a premio;
- 3. Gestione logistica, magazzini, stabilimento di produzione (*Plant*);
- 4. Amministrazione, contabilità e bilancio;
- 5. Rapporti infragruppo;
- 6. Gestione sponsorizzazioni, omaggi, regalie ed erogazioni liberali;
- 7. Gestione degli adempimenti fiscali.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a potenziale Rischio Reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Funzioni/Uffici.



Le aree potenzialmente a Rischio Reato Diretto: attività sensibili, ruoli aziendali coinvolti, possibili modalità di realizzazione dei reati e controlli a presidio

Nell'ambito di ciascuna Area a potenziale Rischio Reato sono stati individuati:

- le c.d. attività "sensibili", ossia quelle attività al cui svolgimento è potenzialmente connesso il rischio di commissione dei reati;
- i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività sensibili;
- in via esemplificativa, con riferimento a ciascuna area, alcune potenziali modalità di realizzazione dei reati;
- i principali controlli previsti con riferimento alle attività poste in essere.

Nello svolgimento delle attività relative alle potenziali aree a Rischio Reato, oltre alle regole e controlli espressamente richiamati nel presente documento, i Destinatari sono tenuti a conoscere ed a rispettare:

- le leggi ed i regolamenti in materia;
- i Codici Etici (in particolare il Codice di Comportamento 231 e il Codice di Condotta);
- il presente Modello;
- le procedure e linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa della Società.

4.1 AREA A RISCHIO N. 1: GESTIONE RAPPORTI CON CONSULENTI, PROFESSIONISTI E FORNITORI DI SERVIZI

Ruoli aziendali coinvolti

• Tutte le Direzioni e gli Uffici aziendali.

Attività sensibili

- Qualifica, selezione e valutazione di consulenti, professionisti e fornitori di servizi;
- Formalizzazione dei rapporti con i consulenti, professionisti e fornitori di servizi;
- Ricevimento delle prestazioni.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area Strumentale e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- definizione di un iter per la selezione dei fornitori sulla base della qualità del servizio, dell'economicità e della competenza in merito al servizio richiesto a mezzo del portale aziendale EMARKETPLACE;
- adozione di una specifica piattaforma aziendale per la gestione della richiesta, approvazione, redazione, stipula di contratti con operatori sanitari, nonché per il monitoraggio dei relativi pagamenti (RAD);
- qualifica dei fornitori attraverso la valutazione preventiva delle caratteristiche degli stessi per la verifica del possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività;



- regolamentazione del rapporto con fornitori di servizi, professionisti e consulenti tramite appositi contratti/accordi quadro o lettere di incarico secondo gli standard aziendali esistenti, autorizzati nel rispetto dei poteri esistenti;
- previsione di clausole risolutive nei contratti stipulati dalla Società in caso di inosservanza o violazione da parte della controparte dei principi contenuti nei Codici Etici e nel Modello, nonché delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/01 e dal D. Lgs. 81/2008;
- monitoraggio delle prestazioni ricevute tramite verifica dell'allineamento tra il servizio ricevuto e quanto concordato;
- predisposizione di apposite clausole per consulenti/fornitori qualificati come *Third Party Intermediary* (TPI);
- monitoraggio delle spese per consulenti a mezzo del c.d. Fair Market Value;
- verifica della documentazione inviata dai fornitori sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (es. DURC);
- verifica dei compensi rispetto a quanto previsto nell'incarico/attività svolte e monitoraggio delle relative prestazioni;
- archiviazione della documentazione inviata dai fornitori nella fase di qualifica e nel corso del rapporto contrattuale;
- sistematica archiviazione della contrattualistica.

4.2 AREA A RISCHIO N. 2: GESTIONE ACQUISTI DI MATERIE PRIME (DIRETTE E INDIRETTE), PREMI PER MANIFESTAZIONI A PREMIO

Ruoli aziendali coinvolti

- Legale Rappresentante;
- Funzione *Operations*;
- Funzione *Corporate* (*Regional*);
- Funzione Brand Activation Team (BAT)
- Delivery Team.

Attività sensibili

- Selezione, qualifica e valutazione dei fornitori;
- Gestione delle politiche commerciali (prezzi, sconti, attività promozionali, ecc.);
- Formalizzazione dei rapporti con i fornitori.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Acquisto, ricezione od occultamento di denaro o cose provenienti da delitto, ovvero intromissione per farle acquistare, ricevere od occultare da un terzo.
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- <u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</u> (art. 648-ter c.p.) Impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- Autoriciclaggio (Art. 648-ter1 c.p.)



Avendo commesso o concorso a commettere un delitto colposo, chiunque impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'Area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- definizione di un iter per la selezione dei fornitori sulla base della qualità del servizio, dell'economicità e della competenza in merito al servizio richiesto a mezzo del portale aziendale EMARKETPLACE;
- comparazione di più offerte preventivamente alla scelta di un fornitore;
- formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di contratti e l'emissione di ordini di acquisto;
- previsione di clausole risolutive nei contratti stipulati dalla Società in caso di inosservanza o violazione da parte della controparte dei principi contenuti nei Codici Etici e nel Modello e delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/01;
- sistematica archiviazione della documentazione relativa alla formalizzazione del rapporto con il fornitore (contratti, accordi, ecc.);
- monitoraggio periodico delle prestazioni dei fornitori, al fine di intraprendere le azioni correttive più idonee.

4.3 AREA A RISCHIO N. 3: GESTIONE LOGISTICA, MAGAZZINI, STABILIMENTO DI PRODUZIONE (PLANT)

Ruoli aziendali coinvolti

• Funzione *Operations*.

Attività sensibili

- Gestione dei ricevimenti di materie prime dirette e indirette;
- Emissione di richieste di rifornimento di materie prime dirette e indirette;
- Gestione dell'inventario fisico dei prodotti e delle materie prime dirette e indirette;
- Gestione del processo dei resi di prodotti finiti dalle altre società del Gruppo;
- Gestione della logistica.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Acquisto, ricezione od occultamento di denaro o cose provenienti da delitto, ovvero intromissione per farle acquistare, ricevere od occultare da un terzo.
- <u>Riciclaggio</u> (art. 648-bis c.p.) Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare



l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- <u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</u> (art. 648-ter c.p.)
 Impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)

Avendo commesso o concorso a commettere un delitto colposo, chiunque impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- svolgimento di controlli qualitativi e quantitativi sulla merce ricevuta presso lo stabilimento;
- apposizione di sigilli ai camion per la salvaguardia delle merci nel corso del trasporto dallo stabilimento ai centri di distribuzione;
- identificazione delle responsabilità, delle modalità e dei controlli relativi alla gestione dei resi di prodotto finito dalle società del Gruppo;
- identificazione delle responsabilità e delle attività correlate alla gestione degli approvvigionamenti e dei rifornimenti di materie prime dirette e indirette;
- gestione dell'aggiornamento delle quantità di merce all'interno dello stabilimento.

4.4 AREA A RISCHIO N. 4: AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E BILANCIO

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione *Finance Italy* (BUF e *Tax & Statutory*);
- Global Services Procurement;
- Global Services Centre (con sede a Praga);
- Global Services Requisition to Pay (R2P) Team;
- *Intercompany team (COE Accounting).*

Attività sensibili

- Gestione anagrafica fornitori;
- Gestione dei crediti tra le società del Gruppo;
- Gestione dei cespiti;
- Registrazioni di contabilità generale: contabilizzazione fatture passive e fatture attive, registrazione note credito, altre registrazioni di contabilità generale.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

• <u>Ricettazione</u> (art. 648 c.p.)
Acquisto, ricezione od occultamento di denaro o cose provenienti da delitto, ovvero intromissione per farle acquistare, ricevere od occultare da un terzo.



- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- <u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</u> (art. 648-ter c.p.) Impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- Autoriciclaggio (Art. 648-ter1 c.p.)

Avendo commesso o concorso a commettere un delitto colposo, chiunque impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- gestione dell'anagrafica fornitori nel rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- definizione delle responsabilità, delle attività e dei controlli nell'ambito dei processi di gestione dell'anagrafica fornitori e di registrazione delle fatture;
- svolgimento di verifiche periodiche sulle modifiche operate sulle anagrafiche fornitori;
- svolgimento di controlli di corrispondenza tra le fatture passive e la documentazione a supporto (es. ordine d'acquisto, contratto, ecc.);
- coinvolgimento della Funzione con competenza sugli acquisti effettuati presso il fornitore in caso di disallineamenti tra le fatture passive e l'entrata merci/accertamento registrate nei sistemi:
- raccolta dell'autorizzazione alla registrazione di alcune tipologie di fatture che non prevedono l'emissione di un ordine di acquisto;
- emissione di fatture attive in presenza di adeguata documentazione di supporto;
- inserimento delle fatture passive nel flusso dei pagamenti solo in presenza della corrispondenza tra la fattura e la documentazione di supporto;
- gestione automatizzata del libro cespiti;
- formale autorizzazione alla dismissione dei cespiti;
- identificazione dei soggetti abilitati all'accesso ai sistemi informativi per la gestione della contabilità;
- archiviazione della documentazione di supporto alle registrazioni contabili.

4.5 AREA A RISCHIO N. 5: RAPPORTI INFRAGRUPPO

Ruoli aziendali coinvolti

- Legale Rappresentante;
- Funzione *Finance Italy* (BUF, LEA);



• Funzione *Tax Planning* di Gruppo.

Attività sensibili

- Predisposizione e gestione dei contratti per le prestazioni infragruppo;
- Gestione della fatturazione *intercompany*.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Acquisto, ricezione od occultamento di denaro o cose provenienti da delitto, ovvero intromissione per farle acquistare, ricevere od occultare da un terzo.
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- <u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</u> (art. 648-ter c.p.) Impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)

Avendo commesso o concorso a commettere un delitto colposo, chiunque impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- regolamentazione dei rapporti infragruppo tramite specifici accordi formali (contratti o email), autorizzati nel rispetto dei poteri esistenti, e puntuale definizione dei processi relativi alle transazioni contabili tra società del Gruppo;
- conservazione della documentazione relativa alle transazioni infragruppo e, in particolare, della documentazione attestante l'effettività degli eventuali servizi resi alle altre società del Gruppo;
- svolgimento di controlli in merito alla correttezza degli importi da fatturare alle società del Gruppo.

4.6 AREA A RISCHIO N. 6: GESTIONE SPONSORIZZAZIONI, OMAGGI, REGALIE ED EROGAZIONI LIBERALI

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione Brand Activation Team ("BAT");
- Funzione *Ethics & Compliance Management* .



Attività sensibili

- Gestione delle attività di sponsorizzazione, ed in particolare: rapporti con *Provider* (accreditati e non) e Segreterie Organizzative;
- Rapporti con medici o ausiliari, con o senza incarico di relatori, per la partecipazione ad eventi scientifici sponsorizzati dalla Società;
- conferimento di incarichi di consulenza;
- rapporti con PA per l'ottenimento della preventiva autorizzazione alla stipula di contratti di consulenza con medici e professori per la sponsorizzazione di eventi/corsi formativi;
- Gestione degli omaggi e delle regalie;
- Concessione di erogazioni liberali.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Acquisto, ricezione od occultamento di denaro o cose provenienti da delitto, ovvero intromissione per farle acquistare, ricevere od occultare da un terzo.
- <u>Riciclaggio</u> (art. 648-bis c.p.)
 - Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
 Impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- Autoriciclaggio (Art. 648-ter1 c.p.)
 - Avendo commesso o concorso a commettere un delitto colposo, chiunque impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- identificazione delle responsabilità e delle attività correlate alla gestione degli omaggi, delle erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni;
- regolamentazione delle modalità operative di gestione delle erogazioni liberali in prodotti;
- autorizzazione alla concessione di omaggi, regalie, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;
- adozione di una piattaforma aziendale per la gestione della richiesta, approvazione, redazione, stipula di contratti con operatori sanitari, nonché per il monitoraggio dei relativi pagamenti e di eventuali conflitti di interesse (RAD);
- predisposizione di apposite clausole per consulenti/fornitori qualificati come *Third Party Intermediary* (TPI);
- monitoraggio delle spese per consulenti a mezzo del c.d. Fair Market Value;



- regolamentazione delle sponsorizzazioni tramite contratti/accordi, con apposite clausole di rispetto della normativa anticorruzione, nonché della normativa ECM (ove applicabile);
- coinvolgimento di studi legali esterni per la revisione di detti contratti;
- archiviazione della documentazione comprovante l'avvenuta sponsorizzazione;
- verifica della destinazione del contributo erogato/sponsorizzazione, tramite formale dichiarazione o ricevuta da parte dell'Ente beneficiario.

4.7 AREA A RISCHIO N. 7: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione Finance Italy (BUF, I2C, Tax & Statutory, Payroll);
- Legal Entity Accounting Team (con sede in UK);
- Indirect Tax Team.

Attività sensibili

- Determinazione e versamento delle imposte dirette;
- Predisposizione ed invio telematico delle dichiarazioni relative alle imposte dirette (UNICO/IRAP e CNM, mod. 770, ecc.);
- Determinazione e versamento delle imposte indirette (IVA, imposta di registro, imposta di bollo, imposta sostitutiva sulle manifestazioni a premio, ecc.);
- Predisposizione ed invio telematico delle dichiarazioni relative alle imposte indirette (dichiarazione IVA, ecc.);
- Predisposizione ed invio di altre tipologie di comunicazioni (modello INTRASTAT, Spesometro, Black List, ecc.);
- Determinazione e versamento dei tributi locali;
- Gestione delle comunicazioni d'irregolarità e del contenzioso.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Acquisto, ricezione od occultamento di denaro o cose provenienti da delitto, ovvero intromissione per farle acquistare, ricevere od occultare da un terzo.
- <u>Riciclaggio</u> (art. 648-bis c.p.)
 - Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- <u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</u> (art. 648-ter c.p.) Impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)
 - Avendo commesso o concorso a commettere un delitto colposo, chiunque impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili



violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- svolgimento di controlli mensili sull'elaborazione dei cedolini (controlli su situazioni a campione, controlli automatizzati di quadrature tecniche tra cedolini, Co.Ge., F24, ex Dm10, quadrature su scostamenti rispetto a mesi precedenti, etc.);
- svolgimento di controlli volti a verificare la corrispondenza tra l'importo delle ritenute effettuate, versate e dichiarate;
- aggiornamento periodico delle tabelle addizionali IRPEF, comunali e regionali;
- predisposizione di uno scadenzario mensile degli adempimenti connessi alle retribuzioni;
- svolgimento di test sui sistemi informatici prima del rilascio in produzione di aggiornamenti normativi rilevanti;
- supporto di professionisti esterni nella predisposizione e revisione dei calcoli, dei versamenti e dei modelli dichiarativi relativi alle imposte dirette (modello UNICO/IRAP e CNM, mod. 770, etc.) prima dell'invio telematico all'Agenzia delle Entrate;
- svolgimento di controlli volti a verificare a posteriori rispetto all'invio telematico, che i dati riportati nella ricevuta di trasmissione corrispondano a quanto indicato nelle relative dichiarazioni trasmesse;
- monitoraggio mensile delle scadenze e gli adempimenti fiscali nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa;
- supporto di professionisti nella predisposizione e revisione dei calcoli, dei versamenti e dei modelli dichiarativi relativi alle imposte indirette (mod. IVA, ecc.);
- verifica della congruità degli importi determinati e versati relativamente ai tributi locali;
- svolgimento di controlli di quadratura volti a verificare la correttezza dei dati indicati nelle comunicazioni obbligatorie (INTRASTAT, Black List, ecc.) con i dati contabili (mastrino, schede contabili, ecc.);
- supporto di professionisti nella gestione delle comunicazioni di irregolarità e del contenzioso.

5 PRINCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività ricomprese nelle aree a Rischio Reato devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure della Società, nonché le regole contenute nel presente Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte ed, in generale, delle proprie funzioni, i Destinatari della presente Parte Speciale coinvolti nelle attività elencate nei paragrafi precedenti devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana ed eventualmente straniera applicabile alle attività svolte;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;
- i Codici Etici (in particolare il Codice di Comportamento 231 e il Codice di Condotta);
- le procedure e le linee guida della Società nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società, inclusi i principi di controllo indicati nel precedente capitolo 4.



In particolare, i Destinatari devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito indicati. È assolutamente vietato:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre la Società ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies del Decreto;
- mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies del Decreto;
- compiere atti non conformi alla deontologia professionale e buona prassi commerciale.

6 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione e riciclaggio, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio previsti dal Decreto;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute:
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai reati di ricettazione e riciclaggio al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati di ricettazione e riciclaggio al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE F — DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 17.12.2024



INDICE

1	PR	REMESSA	3
2	IR	REATI APPLICABILI	3
		E SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE IN RELAZIONE ALL'ART. 25-BIS (CO	
R	IFER	IMENTO AGLI ARTT. 473 E 474 C.P.) E ALL'ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO	7
4	LE	E AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO	9
	4.1	AREA A RISCHIO N. 1: Gestione acquisti di materie prime (dirette e indirette), premi	
	per n	nanifestazioni a premio	10
	4.2	AREA A RISCHIO N. 2: Produzione e vendita/distribuzione prodotti; gestione qualità	12
	4.3	AREA A RISCHIO N. 3: Gestione logistica, magazzini, stabilimento di produzione	
	(Plan	nt)	13
	4.4	AREA A RISCHIO N. 4: Attività di comunicazione e rapporti con stampa/media	15
5	PR	RINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO	16
6	CC	OMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	16



1 PREMESSA

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'articolo 25-bis. I e dall'articolo 25-bis, lett. f-bis) del D.lgs. n. 231/2001 (qui di seguito anche il "**Decreto**"), finalizzati a reprimere le frodi commerciali ed industriali e la contraffazione dei diritti di privativa industriale (di seguito anche i "**Delitti contro l'industria e il commercio e in materia di contraffazione**").

La presente Parte Speciale concerne, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti - Amministratori e personale in posizione apicale operante in nome e per conto della Società, dirigenti, manager e dipendenti della Società, anche per il tramite di fornitori, consulenti e lavoratori autonomi e parasubordinati, che svolgono la propria prestazione all'interno della Società, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del loro rapporto con la Società - che sono coinvolti nei processi e nelle attività sensibili ed operano pertanto nelle aree a Rischio Reato (qui di seguito i "Destinatari").

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

2 I REATI APPLICABILI

Si riporta di seguito il testo delle disposizioni del Codice Penale, ritenute astrattamente ipotizzabili per la Società, espressamente richiamate dall'art. 25-bis. I del Decreto, concernenti i delitti contro l'industria e il commercio, e dall'art. 25-bis, lett. f-bis) del Decreto, concernente i delitti in materia di contraffazione, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

I. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Il reato si configura qualora un soggetto, anche estraneo al contesto di un'attività commerciale od industriale, adoperi violenza sulle cose o compia raggiri per impedire o turbare la libera concorrenza.

Il reato in questione ha una funzione meramente complementare e sussidiaria e vi rientrano pertanto comportamenti generici di offesa all'industria e commercio ed alla libertà di loro esercizio, compiuti con dolo specifico (il fine di danneggiare l'azienda) nei quali non sia possibile ravvisare delitti più gravi (per esempio, il delitto di distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione previsto dall'art. 499 c.p.).

<u>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)</u>

I. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

II. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto che esercita un'attività commerciale, industriale o produttiva compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. Non è necessario che dalla condotta derivi il risultato concreto dello scoraggiamento della concorrenza, essendo sufficiente che si pongano in essere atti violenti o minacciosi diretti a tale scopo.



Si tratta di una fattispecie introdotta per fronteggiare comportamenti - tipici della criminalità organizzata - che tendono a scoraggiare o a condizionare la concorrenza mediante tipiche forme di intimidazione, quali danneggiamenti o violenze sulle persone.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

I. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

II. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Il reato si realizza quando, a seguito della vendita o comunque dell'immissione in circolazione di prodotti industriali che presentino nomi, contrassegni, marchi o segni distintivi (registrati e non) contraffatti o alterati, si cagiona nocumento all'industria nazionale, ossia qualsivoglia forma di pregiudizio riguardante l'industria in genere, considerata sul piano nazionale.

Si tratta pertanto di un reato posto essenzialmente a tutela del bene giuridico dell'industria nazionale e dell'ordine economico, di modesta applicazione pratica.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

I. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

II. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Si tratta di un reato che può essere commesso esclusivamente da soggetti esercenti un'attività commerciale ovvero che agiscano nel contesto di uno spaccio aperto al pubblico, e che si realizza nella consegna all'acquirente di un *aliud pro alio*, ovvero di un bene il quale, per caratteristiche, qualità, quantità od origine, non corrisponde a quanto dichiarato o pattuito. L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico, ovverosia la coscienza e volontà dell'agente di consegnare una cosa diversa da quella pattuita. Non si richiede che venga cagionato un danno all'acquirente, trattandosi di un reato volto essenzialmente a tutelare la buona fede negli scambi commerciali.

Si tratta di una norma sussidiaria, che si applica solo qualora il fatto non costituisca più grave reato, per esempio la truffa, che si distingue dalla fattispecie in commento per l'assenza, in quest'ultima, di artifizi e raggiri; non è infatti necessario, per configurare il reato di frode nell'esercizio del commercio, l'utilizzo di particolari accorgimenti per ingannare l'acquirente, né la facile riconoscibilità (o meno) della diversità della merce rispetto a quella richiesta.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

I. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Il reato si configura con la vendita o messa in commercio come genuine di sostanze alimentari che non lo sono, e ha la finalità di garantire la genuinità di alimenti e bevande.



Il concetto di mancanza di genuinità di un prodotto può estrinsecarsi come mancanza di genuinità materiale (intesa come alterazione della composizione fisico-chimica della sostanza alimentare, per esempio mediante aggiunta di sostanze estranee, idonee a modificare i principi nutritivi che caratterizzano un certo prodotto) o come mancanza di genuinità formale (ovverosia di mancanza o non corrispondenza della composizione del prodotto ai requisiti essenziali fissati dalle applicabili leggi speciali).

Si tratta di un reato doloso, che richiede cioè la consapevolezza della non genuinità della cosa e la volontà di presentarla come genuina, consapevolezza e volontà che devono sussistere nel momento in cui la merce è posta in vendita o comunque in commercio.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

I. Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Il reato si configura nel caso in cui vengano detenuti per la vendita, posti in vendita o messi in circolazione prodotti industriali con apposti segni (marchi, anche non registrati, ovvero altri segni anche atipici apposti sui prodotti industriali per indicarne la provenienza aziendale, origine geografica o qualità dei prodotti) ingannevoli o mendaci, idonei a trarre in inganno o a confondere l'eventuale acquirente sulle caratteristiche del prodotto.

Si tratta di un reato doloso, che richiede cioè la consapevolezza della natura ingannevole o mendace del segno e la volontà di indurre in inganno il consumatore, indipendentemente dal fatto che della condotta derivi un danno per il consumatore stesso.

Anche in questo caso si tratta di una norma sussidiaria, che si applica solo qualora il fatto non sia previsto specificamente come reato da altra norma penale.

<u>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517- ter c.p.)</u>

- I. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
- II. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
- III. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
- IV. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il reato sanziona in via residuale (e cioè solo qualora non risultino applicabili gli articoli 473 c.p. - "Contraffazione, alterazione o use di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" - e 474 c.p. - "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" - che sono riportati a seguire ed al cui commento si rinvia) le condotte di fabbricazione, utilizzo a livello industriale, importazione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta



nei confronti dei consumatori o messa in circolazione di oggetti o beni realizzati mediante l'usurpazione o la violazione di titoli di proprietà industriale.

Si tratta di un reato doloso, che presuppone la coscienza e volontà di fabbricare od utilizzare a livello industriale (ipotesi di cui al primo comma) o di trarre profitto mediante la detenzione, messa in vendita o comunque in circolazione (ipotesi di cui al secondo comma) beni con la violazione o l'usurpazione di un titolo di proprietà industriale altrui.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

I. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. II. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

III. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

IV. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

La condotta delittuosa consiste nella contraffazione o nell'alterazione delle indicazioni geografiche tipiche e delle denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (es. D.O.P. e I.G.P.), nonché nelle attività di importazione, detenzione, vendita e messa in circolazione dei suddetti prodotti contraffatti od alterati, commesse quest'ultime con dolo specifico (e cioè il fine di realizzazione di un profitto).

Si riporta di seguito il testo delle disposizioni del Codice Penale richiamate dall'art. 25-bis, lett. f-bis) del Decreto, concernenti i delitti in materia di contraffazione, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

I. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

II. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

III. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'elemento che permette di differenziare le fattispecie previste dagli artt. 473 e 474 c.p. rispetto a quelle residuali di cui all'art. 517-ter c.p. (sopra riportato) è il bene giuridico rispettivamente tutelato: la fede pubblica, intesa come bene "superindividuale" della collettività a distinguere la fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato, nel caso degli artt. 473 e 474 c.p.; 1'industria ed il commercio, ed essenzialmente l'interesse del titolare del diritto di privativa a non vedere violati i propri diritti di privativa industriale, nel caso dell'art. 517-ter. c.p. Conseguenza di tale qualificazione



è la previsione della procedibilità d'ufficio dei reati previsti dagli artt. 473 e 474 c.p., a differenza della perseguibilità a querela di parte stabilita per i reati di cui al co. 1 dell'art. 517-ter c.p.

Il reato previsto dall'art. 473 c.p. è un reato doloso, che include sia le condotte di contraffazione e di alterazione di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali, sia la condotta – senza concorso nella contraffazione o alterazione – di utilizzo dei suddetti diritti di proprietà industriale contraffatti o alterati. Si verifica contraffazione quando la privativa industriale sia riprodotta abusivamente, oppure venga imitata. Integra invece l'ipotesi di alterazione la manomissione del contrassegno genuino apposto dall'avente diritto, tale da indurre i consumatori a confondere la provenienza del prodotto.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

e. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

II. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

III. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'art. 474 c.p. concerne esclusivamente le condotte di importazione, detenzione per la vendita e commercializzazione di prodotti industriali con marchi ed altri segni distintivi contraffatti o alterati. Non concerne, invece, brevetti, disegni e modelli industriali. Pertanto, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita e la commercializzazione di prodotti in violazione di questi titoli saranno sanzionabili soltanto ai sensi dell'art. 517-ter c.p., già sopra citato.

Per la consumazione del reato si richiede il dolo specifico dello scopo di profitto. Il concetto di scopo di profitto è più ampio di quello di scopo di lucro e non include soltanto vantaggi strettamente economici, ma anche ogni incremento della capacità strumentale del patrimonio a soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale.

Sulla base dei risultati del *risk assessment*, allo stato attuale, le seguenti tipologie di reato, indicate dagli artt. 25-*bis.1* e 25-*bis*, lett. f-*bis* del Decreto, non sono applicabili con riferimento alle attività svolte dalla Società per mancanza dei requisiti necessari ad integrare la fattispecie di reato:

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

3 LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE IN RELAZIONE ALL'ART. 25-BIS (CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 473 E 474 C.P.) E ALL'ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico dell'Ente previste all'art. 25-bis (comma 1, lettera f-bis, e comma 2 con riferimento agli artt. 473 e 474 c.p.) e all'art. 25-bis. I del



Decreto qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente capitolo 2 da parte dei soggetti apicali e/o dei soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

	Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva					
• From the control of	Curbata libertà ell'industria o del ommercio (art. 513 c.p.) rode nell'esercizio del ommercio (art. 515 c.p.) rendita di sostanze limentari non genuine ome genuine (art. 516 .p.) rendita di prodotti ndustriali con segni nendaci (art. 517 c.p.) rabbricazione e ommercio di beni realizzati usurpando titoli ri proprietà industriale ratt. 517-ter c.p.) contraffazione di ndicazioni geografiche o renominazioni di origine rei prodotti agroalimentari ratt. 517-quater c.p.)	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote	Non prevista					
5 • F	llecita concorrenza con ninaccia o violenza (art. 13-bis c.p.) rodi contro le industrie azionali (art. 514 c.p.)	Sanzione pecuniaria fino a 800 quote	Si applicano, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2 del Decreto: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con nazionali (art. 514 c.p.) la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi					



 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote	Si applicano, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2 del Decreto: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con nazionali (art. 514 c.p.) la Pubblica Amministrazione, salvo the per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di
		d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
		e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Oltre alle sanzioni sopra citate vanno in ogni caso considerate le ulteriori sanzioni previste dal Decreto:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la confisca potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta, ai sensi dell'art. 18 del Decreto, quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza avviene secondo le modalità di cui all'art. 36 c.p., nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

4 LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO

In considerazione delle attività svolte dalla Società, in relazione ai delitti contro l'industria ed il commercio ed in materia di contraffazione sono state individuate le seguenti principali aree a potenziale Rischio Reato:

- 1. Gestione acquisti di materie prime (dirette e indirette), premi per manifestazioni a premio;
- 2. Produzione, vendita/distribuzione prodotti; gestione qualità;
- 3. Gestione logistica, magazzini, stabilimento di produzione (Plant);
- 4. Attività di comunicazione e rapporti con stampa/media.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a potenziale Rischio Reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente ad eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Funzioni/Uffici.



Le aree potenzialmente a Rischio Reato Diretto: attività sensibili, ruoli aziendali coinvolti, possibili modalità di realizzazione dei reati e controlli a presidio

Nell'ambito di ciascuna area a potenziale Rischio Reato sono stati individuati:

- le c.d. attività "sensibili", ossia quelle attività al cui svolgimento è potenzialmente connesso il rischio di commissione dei reati;
- i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività sensibili:
- in via esemplificativa, con riferimento a ciascuna area, alcune potenziali modalità di realizzazione dei reati;
- i principali controlli previsti con riferimento alle attività poste in essere.

Nello svolgimento delle attività relative alle potenziali aree a Rischio Reato, oltre alle regole ed ai controlli espressamente richiamati nel presente documento, i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare:

- le leggi ed i regolamenti in materia;
- i Codici Etici (in particolare il Codice di Comportamento 231 e il Codice di Condotta);
- il presente Modello;
- le procedure e le linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa della Società.

4.1 AREA A RISCHIO N. 1: GESTIONE ACQUISTI DI MATERIE PRIME (DIRETTE E INDIRETTE), PREMI PER MANIFESTAZIONI A PREMIO

Ruoli aziendali coinvolti

- Legale Rappresentante;
- Funzione *Operations*;
- Funzione Brand Activation Team (BAT);
- Funzione Corporate (Regional).

Attività sensibili

- Selezione, qualifica e valutazione dei fornitori;
- Formalizzazione dei rapporti con i fornitori.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- <u>Turbata libertà dell'industria o del commercio</u> (art. 513 c.p.)
 Utilizzo di violenza sulle cose ovvero di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
- <u>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</u> (art. 513-bis c.p.)
 Compimento, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o produttiva, di atti di concorrenza con violenza o minaccia.
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

 Vendita o immissione in commercio di prodotti industriali con segni distintivi contraffatti o alterati, da cui derivi un rilevante pregiudizio all'industria nazionale.
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 Consegna all'acquirente, nell'esercizio di un'attività commerciale o di uno spaccio aperto al pubblico, di un bene mobile per un altro, ovvero un bene mobile che per origine, provenienza,



- qualità o quantità è diverso da quello dichiarato.
- <u>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</u> (art. 517 c.p.)

 Vendita di opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi anche non registrati o altri segni ingannevoli o mendaci, atti a trarre in inganno il compratore su origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
- <u>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</u> (art. 517-ter c.p.)
 - Fabbricazione od uso industriale di oggetti o beni realizzati usurpando o violando diritti di proprietà industriale altrui, ovvero importazione, detenzione ed offerta in vendita o messa comunque in circolazione di tali beni al fine di trarne profitto.
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
 - Contraffazione o alterazione di diritti di proprietà industriale altrui su prodotti industriali, o uso di tali diritti di proprietà industriale contraffatti o alterati.
- <u>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</u> (art. 474 c.p.) Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, immissione in commercio o in circolazione di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, al fine di trarne profitto.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- definizione di un *iter* per la selezione dei fornitori sulla base della qualità del servizio, dell'economicità e della competenza in merito al servizio richiesto a mezzo del portale aziendale EMARKETPLACE;
- comparazione di più offerte preventivamente alla scelta di un fornitore;
- formalizzazione dei servizi promozionali e degli sconti concordati con i fornitori attraverso contratti/accordi commerciali redatti secondo gli standard aziendali esistenti;
- formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di contratti e/o l'emissione di ordini di acquisto;
- previsione di clausole risolutive nei contratti stipulati dalla Società in caso di inosservanza o violazione da parte della controparte dei principi contenuti nei Codici Etici e nel Modello e delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/01;
- sistematica archiviazione della documentazione relativa alla formalizzazione del rapporto con il fornitore (contratti, accordi, ecc.);
- monitoraggio periodico delle prestazioni dei fornitori, al fine di intraprendere le azioni correttive più idonee.



4.2 AREA A RISCHIO N. 2: PRODUZIONE E VENDITA/DISTRIBUZIONE PRODOTTI; GESTIONE QUALITÀ

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione *Operations*;
- Funzione *Regulatory*;
- Pharmacovigilance;
- Commercial & Manufacturing Quality;
- Funzione Vendite.

Attività sensibili

- Produzione prodotti;
- Distribuzione/vendita prodotti;
- Controlli di qualità (di laboratorio) su prodotti;
- Gestione del processo di tracciabilità dei prodotti.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
 - Vendita o immissione in commercio di prodotti industriali con segni distintivi contraffatti o alterati, da cui derivi un rilevante pregiudizio all'industria nazionale.
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Consegna all'acquirente, nell'esercizio di un'attività commerciale o di uno spaccio aperto al pubblico, di un bene mobile per un altro, ovvero un bene mobile che per origine, provenienza, qualità o quantità è diverso da quello dichiarato.
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - Vendita di opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi anche non registrati o altri segni ingannevoli o mendaci, atti a trarre in inganno il compratore su origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
- <u>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</u> (art. 517-ter c.p.)
 - Fabbricazione od uso industriale di oggetti o beni realizzati usurpando o violando diritti di proprietà industriale altrui, ovvero importazione, detenzione ed offerta in vendita o messa comunque in circolazione di tali beni al fine di trarne profitto.
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
 - Contraffazione o alterazione di diritti di proprietà industriale altrui su prodotti industriali, o uso di tali diritti di proprietà industriale contraffatti o alterati.
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
 Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, immissione in commercio o in circolazione di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, al fine di trarne profitto.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice



di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- verifica conformità etichette con normativa italiana prima dell'immissione in commercio;
- richiesta dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) per tutti quei prodotti per i quali sia necessaria; periodico monitoraggio degli adempimenti nei confronti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);
- messa a disposizione dei consumatori di un canale diretto per eventuali contestazioni sulla qualità (*Consumer Care*);
- valutazione delle contestazioni e delle segnalazioni sui prodotti ricevute dal *Consumer Care*, ed eventuale coinvolgimento del *quality officer* e di consulenti legali; definizione delle azioni da porre in atto in seguito alle segnalazioni di anomalie qualitative sui prodotti;
- archiviazione delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio dell'effettivo ritiro dalla vendita dei prodotti oggetto di segnalazioni;
- monitoraggio dei prodotti resi a seguito di emergenze sanitarie o di richiami;
- sistematico svolgimento di controlli qualitativi sui prodotti, secondo quanto prescritto dai piani di controllo;
- registrazione dei risultati emersi a seguito dei controlli qualitativi effettuati sui prodotti e delle eventuali anomalie; implementazione e monitoraggio delle azioni correttive;
- esecuzione di prelievi ed analisi a campione da parte di laboratori interni e/o esterni a seconda delle necessità;
- verifica della nomenclatura e della modalità di applicazione al n. di batch con riferimento al singolo paese in cui quel prodotto verrà commercializzato;
- formale autorizzazione alla messa in produzione di nuovi prodotti (es. sviluppo "ricette");
- monitoraggio della correttezza e dell'allineamento delle informazioni contenute all'interno dei sistemi informatici nei quali sono registrati, per ciascun prodotto confezionato dallo Stabilimento di produzione della Società, ingredienti utilizzati, processi e metodi di lavorazione;
- documentazione dei risultati dei controlli qualitativi e degli *audit* periodici mediante compilazione di appositi report e *check-list*, e relativa archiviazione;
- periodico controllo e monitoraggio di possibili prodotti contraffatti sul mercato;
- definizione delle procedure e delle responsabilità in merito alla implementazione e monitoraggio delle azioni correttive in caso di criticità o non conformità rilevate nel corso di *audit*/visite ispettive, nel rispetto delle procedure esistenti;
- svolgimento di attività di formazione del personale con specifico riferimento alle tematiche inerenti la qualità dei prodotti;
- monitoraggio costante della normativa di riferimento in materia di requisiti e di sicurezza dei prodotti cosmetici e farmaci;
- adozione di attività commerciali (sconti/promozioni/premi) in linea con i principi generali in materia di concorrenza, redazione di appositi accordi commerciali.

4.3 AREA A RISCHIO N. 3: GESTIONE LOGISTICA, MAGAZZINI, STABILIMENTO DI PRODUZIONE (PLANT)

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione *Operations*;
- Funzione *Corporate* (*Regional*).

Attività sensibili



- Gestione dei ricevimenti di materie prime dirette e indirette;
- Emissione di richieste di rifornimento di materie prime dirette e indirette;
- Gestione dell'inventario fisico dei prodotti e delle materie prime dirette e indirette;
- Gestione del processo dei resi di prodotti finiti dalle altre società del Gruppo;
- Gestione della logistica.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- <u>Frodi contro le industrie nazionali</u> (art. 514 c.p.)
 Vendita o immissione in commercio di prodotti industriali con segni distintivi contraffatti o alterati, da cui derivi un rilevante pregiudizio all'industria nazionale.
- <u>Frode nell'esercizio del commercio</u> (art. 515 c.p.)
 Consegna all'acquirente, nell'esercizio di un'attività commerciale o di uno spaccio aperto al pubblico, di un bene mobile per un altro, ovvero un bene mobile che per origine, provenienza, qualità o quantità è diverso da quello dichiarato.
- <u>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</u> (art. 517 c.p.)

 Vendita di opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi anche non registrati o altri segni ingannevoli o mendaci, atti a trarre in inganno il compratore su origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
- <u>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</u> (art. 517-ter c.p.)
 Fabbricazione od uso industriale di oggetti o beni realizzati usurpando o violando diritti di proprietà industriale altrui, ovvero importazione, detenzione ed offerta in vendita o messa comunque in circolazione di tali beni al fine di trarne profitto.
- <u>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</u> (art. 473 c.p.)
 Contraffazione o alterazione di diritti di proprietà industriale altrui su prodotti industriali, o uso di tali diritti di proprietà industriale contraffatti o alterati.
- <u>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</u> (art. 474 c.p.) Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, immissione in commercio o in circolazione di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, al fine di trarne profitto.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area Strumentale e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- svolgimento di controlli qualitativi e quantitativi sulla merce ricevuta presso lo stabilimento;
- apposizione di sigilli ai camion per la salvaguardia delle merci nel corso del trasporto dallo stabilimento ai centri di distribuzione;
- identificazione delle responsabilità, delle modalità e dei controlli relativi alla gestione dei resi di prodotto finito dalle altre società del Gruppo;
- identificazione delle responsabilità e delle attività correlate alla gestione degli approvvigionamenti e dei rifornimenti di materie prime dirette e indirette;
- gestione dell'aggiornamento delle quantità di merce all'interno dello stabilimento;
- tempestivo richiamo e ritiro dal commercio di prodotti che possano violare diritti altrui.



4.4 AREA A RISCHIO N. 4: ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON STAMPA/MEDIA

Ruoli aziendali coinvolti

- Legale Rappresentante;
- Funzione *Brand Activation Team* (BAT);
- Funzione *Regulatory;*
- Funzione Legale;
- Funzione *Medical*;
- Funzione *Marketing*;
- Servizio Scientifico;
- Funzione Risorse Umane;
- Funzione Vendite.

Attività sensibili

- Definizione e svolgimento delle attività di pubblicità e promozione;
- Gestione dei rapporti con le imprese concorrenti e partecipazione alle associazioni di categoria;
- Rapporti con stampa/media.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- <u>Turbata libertà dell'industria o del commercio</u> (art. 513 c.p.)
 Utilizzo di violenza sulle cose ovvero di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
- <u>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</u> (art. 513-bis c.p.)

 Compimento, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o produttiva, di atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- individuazione dei soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con i media/stampa;
- definizione delle responsabilità, delle attività e dei controlli da svolgere nell'ambito del processo di definizione di attività promozionali;
- svolgimento di controlli, con l'eventuale coinvolgimento di legali esterni, sulle immagini e *claim* pubblicati all'interno dei volantini promozionali, cartelloni pubblicitari, etichette dei prodotti ecc.;
- sistematico coinvolgimento dei consulenti legali esterni per concordare le azioni opportune nei rapporti con le imprese concorrenti e con altri terzi (associazioni di categoria);
- monitoraggio costante della normativa di riferimento.



5 PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività ricomprese nelle aree a Rischio Reato devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure della Società, nonché le regole contenute nel presente Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, i Destinatari della presente Parte Speciale coinvolti nelle attività elencate nei capitoli precedenti devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana ed eventualmente straniera applicabile alle attività svolte;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;
- i Codici Etici (in particolare il Codice di Comportamento 231 e il Codice di Condotta);
- le procedure e le linee guida della Società, nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società, inclusi i principi di controllo indicati nel precedente capitolo 4.

In particolare, i Destinatari devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito indicati. È assolutamente vietato:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre la Società ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-bis. *I* e dall'art. 25-bis del Decreto;
- mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25-bis. 1 e dall'art. 25-bis del Decreto;
- porre in essere comportamenti volti ad impedire o turbare il corretto esercizio di attività industriali o commerciali;
- compiere atti non conformi alla deontologia professionale e buona prassi commerciale, inclusa la vendita di prodotti non originali o genuini, o contraffatti, o diversi da quanto dichiarato o pattuito per origine, provenienza, qualità o quantità, od atti ad indurre in inganno il cliente su origine, provenienza o qualità del prodotto.

I Destinatari, ciascuno nell'ambito delle attività da essi svolte, devono inoltre impegnarsi a rispettare e tutelare i diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli industriali, opere dell'ingegno, ecc.) delle altre società del Gruppoe di terzi.

6 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei delitti contro l'industria ed il commercio e in materia di contraffazione, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei delitti contro l'industria ed il commercio ed in materia di contraffazione, previsti dal Decreto;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali
 che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni
 ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore;



- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai delitti contro l'industria ed il commercio al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai delitti contro l'industria ed il commercio ed in materia di contraffazione, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE G – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 17.12.2024



INDICE

1		PR	EM	ESS	SΑ																					.3
2		RE	AT]	[AI	PPL	IC.	ABI	LI																		.3
	2.1	<u>.</u>	I R I	EA RE	TI I	NF I	OR DI	MA F.	ATI ALS	CI SO	CC	OMM	IESS	 I 1	 МЕГ	 DIAl	 NTE	L	UTI	LIZ	 ZZO	 I	 DI	(O	SU	3
													ONE													
4		LE	AR	EE	ΑF	O	ΓΕΝ	ΙZL	AL	E RI	SCF	HIO I	REA'	TO.												15
	4.1		ΑF	REA	\mathbf{A}	RIS	SCE	IIO	N.	1: 0	esti	one s	sister	ni ir	ıforı	nati	vi								10	5
5		PR	INC	IPI	ER	REC	GOI	LE (GE1	NER	AL	I DI	COM	1PO	RTA	4MF	ENT	O								18
6		CO	MP	ITI	DE	LL	'OF	RGA	AN]	ISM	O D	I VI	GILA	NZ	Α											19



1 PREMESSA

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'articolo 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001 (qui di seguito anche il "**Decreto**").

La presente Parte Speciale concerne, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti - Amministratori e personale in posizione apicale operante in nome e per conto della Società, dirigenti, manager e dipendenti della stessa, anche per il tramite di fornitori, consulenti e lavoratori autonomi e parasubordinati, che svolgono la propria prestazione all'interno della Società, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del loro rapporto con la Società - che sono coinvolti nei processi e nelle attività sensibili ed operano pertanto nelle aree a Rischio Reato (qui di seguito i "Destinatari").

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

2 REATI APPLICABILI

Con la previsione di cui all'art. 24-bis, il Legislatore ha previsto la responsabilità dell'ente in relazione a due tipologie di reati:

- a. i reati informatici;
- b. i reati di falso commessi mediante l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici.

2.1 I REATI INFORMATICI

Con riferimento a questa prima categoria di reati (che saranno di seguito specificati), si rintracciano una serie di elementi comuni, vale a dire:

• *elemento oggettivo*: seppure le condotte possono essere materialmente diverse, si tratta di illeciti penali in cui il computer o il sistema informatico o telematico costituisce il fulcro della condotta. Ed infatti il computer o il sistema informatico o telematico rappresentano o il mezzo/modalità di realizzazione della condotta (condotte realizzate mediante l'uso del computer), o la natura dell'oggetto materiale (condotte realizzate contro il computer - sistema informatico o telematico).

Per "sistema informatico" si intende "una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche" (Cass. Sez. VI Pen., 4 ottobre - 14 dicembre 1999, n. 3067; più recentemente cfr. anche Cass. Sez. V Pen., 6 febbraio 2007, n. 11689)¹. Queste ultime, come si è rilevato in dottrina, sono caratterizzate dalla registrazione (o "memorizzazione"), per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit) numerici ("codice"), in combinazioni diverse: tali "dati", elaborati automaticamente dalla macchina, generano le informazioni costituite "da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire un particolare significato per l'utente". Per "sistema telematico" si intende invece qualsiasi

¹ La Convenzione di Budapest del 2001, cit., art. 1, lett. a), ha definito come sistema informatico "qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei quali svolge l'elaborazione automatica di dati attraverso l'esecuzione di un programma software".



- rete di telecomunicazione, sia pubblica che privata, nazionale o internazionale, operante da o per l'Italia;
- *elemento soggettivo*: sono tutti reati puniti a titolo di dolo (coscienza e volontà di commettere il reato), anche se per alcuni di essi è necessario anche il dolo specifico (vale a dire un'intenzione ulteriore che l'agente deve avere di mira nel compiere la condotta delittuosa: es. fine di trarre profitto).

Si riporta, di seguito, il testo delle disposizioni del Codice Penale espressamente richiamate dall'art. 24-bis del Decreto ed afferenti alla presente categoria di reati, che sono stati ritenuti astrattamente applicabili alla Società, unitamente ad un breve commento sulle singole fattispecie.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

I. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

II. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

III. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

IV. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza.

A tal riguardo si sottolinea come il Legislatore abbia inteso punire l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico *tout court*, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un danneggiamento di dati (si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio, limitandosi ad eseguire una copia, oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza, altresì, nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema. Il delitto potrebbe essere astrattamente configurabile, ad esempio, nell'ipotesi in cui un dipendente della Società acceda, abusivamente, utilizzando password indebitamente carpite, al sistema informatico di una società concorrente per prendere cognizione di dati riservati durante una negoziazione commerciale.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette



in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro.

II. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, importi, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo. L'art. 615-quater c.p., pertanto, punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (quali *badge* o *smart card*).

La norma punisce, inoltre, il rilascio di istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società, una volta procuratesi le credenziali, comunichi o consegni a terzi codici, parole chiave o altri mezzi necessari all'accesso al sistema informatico di una società concorrente.

<u>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</u> (art. 617-quater c.p.)

- I. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
- II. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
- III. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
- IV. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:
 - 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
 - 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o telematici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.



A titolo di esempio il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati per la partecipazione ad una gara/trattativa.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

I. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

II. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617quater.

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società installi dispositivi tecnologici (es. *sniffer* e *scanner* di onde elettromagnetiche) volti ad intercettare le comunicazioni telefoniche o informatiche di un'impresa concorrente.

Estorsione (art. 629 c.p.)

III. Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

II. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Il reato punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

A titolo di esempio, il reato potrebbe ravvisarsi nella condotta del dipendente della Società che proceda alla eliminazione o alterazione dei file di un programma informatico di un creditore della Società, al fine, ad esempio, di far sparire dati compromettenti o di celare la prova di un credito vantato da un fornitore nei confronti della Società.



<u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</u> (art. 635-ter c.p.)

I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

II. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

III. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, viene attribuito rilievo penale non solo al danneggiamento in sé, ma anche ai fatti preparatori del danneggiamento, e si configura pertanto come reato di pericolo; inoltre, le condotte dannose hanno ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati, ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe, astrattamente, realizzarsi nell'ipotesi in cui un dipendente della Società distrugga documenti informatici detenuti dall'Autorità giudiziaria relativi ad una ipotetica indagine nei confronti della Società.

<u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</u> (art. 635-quater c.p.)

I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

II. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Il reato si realizza quando l'agente, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p. (e cioè distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. La differenza tra i due reati si ravvisa nella circostanza che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di cui al 635-quater quando invece riguarda solo i dati, informazioni, programmi, si integrerà il delitto di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p.

Si veda l'esempio di modalità di commissione dell'illecito indicato in corrispondenza del reato di cui all'art. 635-bis c.p., qualora la condotta abbia come conseguenza la distruzione, il danneggiamento o l'inservibilità di un sistema informatico o telematico altrui (per esempio, di un concorrente).



<u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</u> (Art. 635-quater 1 c.p.)

I. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

II. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

III. La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

<u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</u> (art. 635-quinquies c.p.)

"I. Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

II. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

III. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."

Il reato si configura quando la condotta di cui all'art. 635-quater c.p. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-ter c.p., quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe astrattamente realizzarsi nell'ipotesi in cui un dipendente della Società, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, danneggi sistemi informatici o telematici dell'Autorità giudiziaria (in caso di pendenza di una ipotetica indagine nei confronti della Società).

Reati per la tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105)

"Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni".



La nuova disciplina si applica alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, le cui reti e sistemi informativi e informatici sono necessari per l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato ovvero sono necessari per l'assolvimento di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e il cui malfunzionamento, interruzione – anche parziali – o uso improprio possono pregiudicare la sicurezza nazionale.

La norma punisce sostanzialmente due condotte, una commissiva ed una omissiva. È punito infatti chi:

- fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero (i) nel procedimento di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici; (ii) nei procedimenti relativi all'affidamento a terzi di forniture di beni, sistemi e servizi Ict destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi; ovvero (iii) durante lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo economico (condotta commissiva);
- chi ometta di comunicare tali informazioni, dati o elementi di fatto, entro il termine previsto dal Decreto legge (condotta omissiva).

Tale reato non si ritiene applicabile alla Società, atteso il fatto che la Società non gestisce i sistemi informatici e informativi dello Stato.

Art. 174-sexies L.n. 633/1941

- 1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.
- 3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La norma sopra riportata prevede un obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria di tutte le informazioni rilevanti rispetto alle condotte penalmente illecite previste dalla legge sul diritto d'autore, dall'art. 615-ter c.p. – condotta di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico – e dall'art. 640-ter c.p. – condotta di fronde informatica.



Tale obbligo sorge nel momento in cui si viene a effettiva conoscenza del compimento o del tentativo di compimento di queste condotte e riguarda: (i) i prestatori di servizi di accesso alla rete; (ii) i soggetti gestori di motori di ricerca; (iii) i fornitori di servizi della società dell'informazione, inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine; (iv) gli operatori di content delivery network; (v) i fornitori di servizi di sicurezza internet e di Domain Name System (DNS) distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web. Tali soggetti, ai sensi del comma 2, sono inoltre tenuti a designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) un "punto di contatto" che consenta loro di interfacciarsi con la stessa Autorità circa le predette condotte penalmente rilevanti.

Al comma 3, infine, viene specificato che l'omessa segnalazione e l'omessa comunicazione di cui ai commi 1 e 2, fuori dai casi di concorso di reato, sono punite con la reclusione fino a un anno, e che si applicazione l'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001.

Tale reato non si ritiene applicabile alla Società, atteso il fatto che la Società non rientra fra i soggetti menzionati nella norma di legge in parola.

2.2 I REATI DI FALSO COMMESSI MEDIANTE L'UTILIZZO DI (O SU) DOCUMENTI/DATI INFORMATICI

Con riferimento alla categoria di reati precedentemente indicata *sub* b) (capitolo 2), si rilevano i seguenti elementi comuni:

- *definizione di "documento informatico"*: qualunque supporto informatico contenente dati e informazioni aventi efficacia probatoria (quindi il documento informatico viene equiparato all'atto pubblico o alla scrittura privata avente efficacia probatoria);
- *bene giuridico tutelato*: il bene tutelato dalle norme è la "fede pubblica", vale a dire l'interesse a che i mezzi probatori siano genuini e veridici e alla certezza dei rapporti economici e giuridici;
- *elemento oggettivo*: questa tipologia di reati si concretizza nella condotta di alterare/manomettere il documento nella sua essenza materiale, ovvero nella sua genuinità (c.d. "falsità materiale") ovvero in condotte che tendono ad incidere sul contenuto dello stesso, vale a dire sulla verità dei fatti in esso espressi (c.d. "falsità ideologica");
- *elemento soggettivo*: i reati *de quo* sono puniti solo a titolo di dolo (è esclusa quindi la punibilità per colpa negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza di leggi).

<u>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</u>

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Tale reato, come vedremo, non è stato considerato applicabile alla Società.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.



La norma stabilisce che i delitti di falsità in atti previsti dal Codice Penale (Capo III, Titolo VII, Libro II) sono punibili anche nel caso in cui l'oggetto della condotta sia un "documento informatico", ovvero un documento pubblico avente efficacia probatoria, in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti.

Con riferimento al reato di cui all'art. 491-bis c.p. sopra, si segnala che le condotte di falso astrattamente rilevanti sono:

Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476², 477³ e 478⁴ è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

A titolo di esempio, il reato sarebbe configurabile laddove un dipendente della Società alteri le ricevute bancarie telematiche di versamenti tributari (fattispecie di cui all'art. 476 c.p.), ovvero alteri certificati o autorizzazioni amministrative in forma digitale (fattispecie di cui all'art. 477 c.p.), ovvero, supponendo esistente un atto pubblico o privato in forma digitale, ne simuli una copia ed il rilascio della stessa in forma legale (fattispecie di cui all'art. 478 c.p.).

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

I. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

II. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Ad esempio il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società in sede di richiesta di autorizzazioni o licenze, dichiari, per via telematica, che la Società possiede determinati requisiti necessari al fine del relativo rilascio.

Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali,

² Art. 476 c.p. ("Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici"): "I. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

II. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni".

³ Art. 477 c.p. ("Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative"): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

⁴ Art. 478 c.p. ("Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti): "I. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

II. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

III. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni".



commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società inserisca false indicazioni in una notificazione, effettuata in via telematica, ad una Autorità di pubblica sicurezza (per es. la questura o la prefettura).

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

A titolo di esempio tale fattispecie è astrattamente realizzabile qualora il dipendente della Società falsifichi il contenuto di documenti informatici privati dotati di firma elettronica qualificata o firma digitale, che non è autorizzato a compilare, al fine di procurare un vantaggio per la Società.

Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

A titolo di esempio tale fattispecie è astrattamente realizzabile qualora il dipendente della Società utilizzi documenti informatici falsi - per esempio ricevute di pagamento effettuato in via telematica - senza aver concorso a falsificare i documenti, per procurare un vantaggio alla Società.

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

A titolo esemplificativo, la fattispecie è astrattamente realizzabile nei casi in cui il dipendente della Società acceda in un sistema informatico altrui e distrugga documenti aventi efficacia probatoria.

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Le ultime norme sopra riportate definiscono il possibile ambito di estensione oggettiva o soggettiva dei reati di falso.

Sulla base dei risultati del *risk assessment*, il gruppo di lavoro ha identificato alcune fattispecie di reato previste dall'art. 24 *bis* del Decreto <u>non applicabili alla Società</u> ovvero:

- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- reati relativi al perimetro di sicurezza cibernetica.

Tale valutazione è stata assunta tenendo conto dell'attuale struttura della Società, dell'oggetto sociale e delle attività attualmente svolte dalla Società stessa.



3 LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 24-*BIS* DEL D.LGS. 231/2001

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico dell'Ente previste all'art. 24-*bis* del Decreto qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente capitolo 2 da parte dei soggetti apicali e/o dei soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.) • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.) • Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.)	Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote	Si applicano le seguenti sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2 del Decreto: a) interdizione dall'esercizio della attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.



Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
• Estorsione (629 c. 3 c.p.)	Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni
 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater 1 c.p.) 	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote	Si applicano le seguenti sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2 del Decreto: b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Documenti informatici: Falsità (491-bis c.p.) • Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.)	Salvo quanto previsto dall'articolo 24 del Decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sanzione pecuniaria fino a 400 quote	Si applicano le seguenti sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2 del Decreto: c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o



Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
		sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Oltre alle sanzioni sopra citate va in ogni caso considerata la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la confisca potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In caso di commissione dei reati che precedono si applica inoltre la sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta, ai sensi dell'art. 18 del Decreto, quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza avviene secondo le modalità di cui all'art. 36 c.p., nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

4 LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO

Tra le attività sensibili ai fini dell'art. 24-bis del Decreto sono incluse tutte le attività in cui è previsto l'utilizzo di sistemi informatici e telematici, non è pertanto possibile aprioristicamente limitare alcun ambito di attività aziendale potenzialmente esposta al presente Rischio Reato. Si rileva, tuttavia, come le aree aziendali che presuppongono l'invio di documenti informatici verso la Pubblica Amministrazione e l'area di gestione dei sistemi informativi costituiscano le aree maggiormente esposte al rischio potenziale di incorrere nei reati di cui all'art. 24-bis del Decreto. Eventuali integrazioni delle aree a potenziale Rischio Reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente ad eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Funzioni/Uffici.

Le aree a potenziale Rischio Reato: attività sensibili, ruoli aziendali coinvolti, potenziali modalità di realizzazione dei reati e controlli a presidio

Per quanto attiene le aree aziendali nelle quali è previsto l'invio di documenti informatici alla Pubblica Amministrazione si rinvia con riferimento ai ruoli aziendali coinvolti nelle attività ed ai controlli posti in essere dalla Società, alla Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" del presente Modello. In tali aree, ai fini della presente parte speciale del Modello si individuano come Reati astrattamente ipotizzabili i reati di cui alla categoria precedentemente indicata *sub* b) (capitolo 2).

Nell'ambito dell'area Gestione dei Sistemi Informativi sono, invece, di seguito individuati



- le c.d. attività "sensibili", ossia quelle attività al cui svolgimento è potenzialmente connesso il rischio di commissione dei reati;
- i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività sensibili;
- i principali controlli previsti con riferimento alle attività poste in essere.

4.1 AREA A RISCHIO N. 1: GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione *Information Technology*;
- Tutte le figure coinvolte nei processi aziendali/Funzioni che utilizzano i sistemi informatici e telematici della Società.

Attività sensibili

- Utilizzo dei sistemi informatici e telematici della Società;
- Gestione della sicurezza fisica e logica delle informazioni aziendali elettroniche o in forma digitale;
- Gestione degli accessi alle apparecchiature informatiche, alla rete aziendale, alle applicazioni ed ai sistemi;
- Acquisizione, sviluppo e manutenzione degli applicativi;
- Gestione degli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni;
- Gestione della operatività dei sistemi.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati Si rimanda a quanto descritto nel capitolo 2 della presente parte speciale.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- la Società ha formalizzato un "Regolamento per l'utilizzo delle risorse informatiche, telematiche e telefoniche" inerente, tra le altre cose:
 - la mancata custodia dell'*asset* aziendale (PC, palmari, telefoni, ecc.) e alla responsabilità del suo corretto utilizzo;
 - la gestione ed assegnazione delle credenziali di autenticazione;
 - il corretto utilizzo della navigazione internet e della rete della Società;
 - il corretto utilizzo della posta elettronica;
 - il divieto di utilizzo di software protetto da diritti d'autore in assenza della relativa licenza d'uso;
 - ecc.
- La Società inoltre ha adottato le cosiddette *World Wide Information Asset Protection Policies* (*WWIAPP*) definite dalla società capogruppo e che tutte le affiliate *Kenvue* nel mondo sono obbligate a rispettare. Una parte importante delle *WWIAPP* è relativa alla interazione dei dispositivi informatici in uso ai dipendenti e collaboratori della Società e pone una serie di



- vincoli alla navigazione in Internet, alcuni attuati anche automaticamente dai sistemi informatici aziendali (*proxy globali*);
- i pc dati in uso ai dipendenti garantiscono il blocco automatico in caso di sessione inattiva sia degli applicativi sia dei pc personali. Il tempo di applicazione dei blocchi varia a seconda dell'applicazione o del sistema utilizzato; si segnala che i computer utilizzati nelle attività di produzione (Plant) non prevedono tale precauzione al fine di non bloccare l'attività di produzione;
- la Società ha formalizzato una procedura che definisce le norme per l'utilizzo, la scelta e la gestione di misure di protezione del sistema informativo aziendale da *software* malevolo. Viene utilizzato un sistema antivirus che protegge i documenti ricevuti, inviati e quelli presenti sul proprio dispositivo;
- ad ogni dipendente/consulente che ha necessità di accedere ad una postazione informatica vengono assegnati un "WWID", *user account* e una *password*;
- la Società ha formalizzato una norma che definisce i requisiti della password, in termini di lunghezza minima, scadenza, *history*, *lockout* e complessità della password. I requisiti sono impostati anche automaticamente (dal punto di vista applicativo e/o sistemistico);
- tutte le password sono crittografate;
- la Società ha formalizzato una procedura a regolamentazione dei processi di ingresso di un nuovo dipendente, di dimissioni, licenziamento o di cambio ufficio relativamente ai profili di accesso ai sistemi informativi;
- sono stati definiti e vengono applicati dei sistemi di monitoraggio degli accessi ai sistemi (SOX e GXP relevant) e delle transazioni che presuppongono modifiche ai dati eseguite dagli utenti:
- i ruoli, i compiti e le responsabilità all'interno della Funzione *Information Technology* sono stati formalizzati in appositi documenti aziendali;
- è stato formalmente identificato un titolare dei dati informatici presenti nelle cartelle condivise sui server aziendali; l'accesso a tali cartelle può avvenire solo previa autorizzazione del rispettivo titolare;
- nell'infrastruttura di rete sono presenti *firewall* a protezione della rete aziendale, che monitorano sia il traffico dall'interno verso l'esterno sia dall'esterno verso l'interno;
- la Casa Madre ha formalizzato delle linee guida relative alla configurazione ed all'aggiornamento dei *firewall*;
- è stata formalizzata una policy per la gestione degli accessi da remoto che prevede, tra l'altro, che tutti gli accessi da remoto avvengano tramite VPN, mediante certificato digitale di autenticazione;
- l'accesso ad internet della rete Kenvue avviene attraverso il sito di Pomezia, ove sono installati i relativi *firewall*, salvo quanto precisato al punto che precede con riferimento all'accesso da remoto;
- le macchine dei server del Plant sono custodite all'interno di una sala CED il cui accesso è gestito automaticamente tramite badge personale, mentre per l'area commerciale i server sono custoditi su piattaforme virtuali il cui accesso avviene attraverso l'account aziendale;
- l'area protetta (*Data Center*) è dotata di appositi controlli degli accessi in modo da assicurare l'accesso al solo personale autorizzato;
- gli appaltatori della Società hanno accesso solo a determinati sistemi informatici, strettamente necessari alle mansioni dagli stessi svolte;
- all'interno della rete aziendale sono presenti dispositivi di rete (*gateway*, *firewall*, ecc.) che permettono di verificare gli indirizzi IP sorgente e destinazione;
- sono state formalizzate norme che tutelano l'esportazione di strumenti rimovibili;



- le policy IT formalizzate dalla Società vietano l'installazione e l'uso di programmi non autorizzati su pe aziendali;
- su richiesta di un supervisore, nell'ambito di eventuali indagini e approfondimenti, il gruppo globale degli "amministratori di sistema" (soggetti che, in conseguenza del ruolo svolto nella Società, hanno accessi, diritti e strumenti privilegiati) può effettuare un controllo ad hoc di software inventory;
- per alcuni sistemi o apparecchiature di elevata importanza sono registrati access log e event log; ogni log registra user-id, terminale, data/ora, evento (se event log) ed altre informazioni atte ad identificare l'accesso avvenuto;
- periodicamente è prevista un'attività di revisione centralizzata da parte di SAP (il sistema utilizzato dalla Società per la gestione delle attività di natura contabile) dei *log* dei sistemi da cui si originano dati di natura contabile;
- sono presenti sistemi IDS (*Intrusion Detection Systems*) che garantiscono l'identificazione di accessi non autorizzati alla rete aziendale;
- esiste un processo di *Change Management* dei sistemi informativi e tutti i passaggi e le relative modifiche sono memorizzate in un opportuno *log*;
- rigida applicazione, e relativo controllo, agli "amministratori di sistema" (soggetti che, in conseguenza del ruolo svolto nella Società, hanno accessi privilegiati al sistema informatico, come applicazioni e cartelle di rete) del Provvedimento del Garante Privacy sugli amministratori di sistema.

5 PRINCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività ricomprese nell'area a Rischio Reato devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure della Società, nonché le regole contenute nel presente Modello. In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, i Destinatari della presente Parte Speciale coinvolti nelle attività elencate nei paragrafi precedenti devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana ed eventualmente straniera applicabile alle attività svolte;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;
- i Codici Etici (in particolare il Codice di Comportamento 231 e il Codice di Condotta);
- le prescrizioni riportate nelle linee guida per la gestione dei dati personali in azienda;
- le procedure e le linee guida della Società nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società, inclusi i principi di controllo indicati nel precedente capitolo 4.

In particolare, i Destinatari devono ispirare la loro azione ai seguenti principi:

- riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;



• disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

In particolare, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra la Società ha previsto, tra l'altro:

- opportune clausole di confidenzialità e riservatezza, con le terze parti, delle informazioni condivise, in base a quanto richiesto dalla normativa vigente ed alle *policy* aziendali;
- l'adozione di linee guida per la gestione dei dati personali in azienda;
- il rispetto delle normative vigenti con impatti sulla sicurezza informatica, includendo le normative in materia di protezione dei dati personali e le disposizioni del Codice Penale afferenti la categoria di reati "informatici".

6 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito dei dati previsti dal Decreto;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività;
- verificare la corretta applicazione del Provvedimento del Garante della Privacy sugli amministratori di sistema.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE H –
REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
INTERMEDIAZIONE ILLECITA E
SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 17.12.2024



INDICE

1.	PREMESSA	3
	I REATI APPLICABILI	
3.	LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO	5
4.	LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO	6
	4.1 AREA A RISCHIO N. 1: Selezione del personale	7
	4.2 AREA A RISCHIO N. 2: Amministrazione del personale	
	4.3 AREA A RISCHIO N. 3: Gestione dei rapporti con fornitori di servizi	
5.	PRINCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	10
6.	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	10



1. PREMESSA

La presente Parte Speciale riguarda i reati di cui all'art. 25-duodecies, nonché il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) di cui all'articolo 25-quinquies del D.Lgs. n. 231/2001 (qui di seguito anche il "**Decreto**").

In particolare, l'art. 25-duodecies include tra i reati presupposto rilevanti ai fini del Decreto le fattispecie penali disciplinate dagli articoli 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 e articolo 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione, qui di seguito "TUI"), descritta al Capitolo 2 infra.

2. I REATI APPLICABILI

Si riporta di seguito il testo dell'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 e art. 22, comma 12-bis, del TUI e dell'art. 603-bis c.p.

Art. 12 del D.Lgs. n. 286/1998

(omissis)

- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
 - a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti:
 - e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 153 179 176
- 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
- 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
 - a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
 - b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(...)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.



(omissis)

Il Testo Unico Immigrazione contiene delle sanzioni penali volte a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

In particolare, i commi 3 e 5 dell'art. 12 del T.U. (inseriti tra i reati presupposto della responsabilità degli enti) puniscono:

- a) coloro che promuovono, dirigono, organizzano, finanziano o effettuano il trasporto di stranieri o compiono atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di uno straniero, ovvero diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
- b) coloro che, al fine di trarre un profitto, anche indiretto, favoriscono la permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico.

Art. 22, cc. 12 e 12-bis del TUI

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Poiché l'art. 25-duodecies comma 1 del Decreto richiama espressamente solo il comma 12-bis della norma dell'art. 22 del TUI sopra riportato (comma peraltro anch'esso introdotto dal D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109), il reato di impiego da parte del datore di lavoro di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto (e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge), revocato o annullato rileva ai fini del Decreto soltanto nelle ipotesi aggravate, ovvero soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 12-bis.

Pur in assenza di precisi indici letterali, i primi commenti sul comma 12-bis di recente introdotto (in linea con quanto previsto dalla summenzionata Direttiva 2009/52/CE) propendono per la natura alternativa delle circostanze aggravanti ivi indicate: in altri termini, per l'integrazione della fattispecie penale rilevante ai sensi del Decreto, a fronte della quale scatteranno le relative sanzioni previste dal Decreto stesso, è sufficiente la ricorrenza di una delle seguenti condizioni:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis c.p.

<u> Art. 603-bis c.p.</u>

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.



- 2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
- 3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
 - 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 - 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
- 4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
 - 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
 - 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
 - 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Tale reato disciplina il fenomeno del c.d. "caporalato" e dello sfruttamento di lavoratori in generale. La norma prevede la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Inoltre, la disciplina stabilisce la potenziale responsabilità soggettiva, in qualità di autore del reato, anche del datore di lavoro che ponga in essere una condotta di sfruttamento del lavoratore ove nel testo previgente, invece, era punibile solo l'intermediario.

La strutturazione del testo normativo prevede sia l'indice di sfruttamento, ovvero una o più condizioni che consentano l'individuazione del reato, quali le retribuzioni molto al di sotto dei limiti contrattuali o sproporzionate rispetto alla mole e al tipo di lavoro, violazioni reiterate riguardo orari di lavoro, riposo e ferie oppure delle norme di sicurezza e igiene, o sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti.

3. LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico dell'Ente previste all'art. 25-duodecies del Decreto qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente capitolo 2 da parte dei soggetti apicali e/o dei soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reati	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Reati di cui agli articoli 12, commi 3, 3-bis, 3-ter del TUI	Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.	Si applicano, per una durata non inferiore a un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2 del Decreto: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,



		salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi
Reato di cui all'art. 12, comma 5, del TUI	Sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote	Si applicano, per una durata non inferiore a un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2 del Decreto: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi
Reato di cui all'art. 22, comma 12-bis del TUI	Sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro	Nessuna

Oltre alle sanzioni pecuniarie, con la sentenza di condanna verrà sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la confisca potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (cfr. art. 19 del Decreto).

4. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO

In considerazione delle attività svolte dalla Società, non risultano al momento neppure astrattamente ipotizzabili nel contesto della Società i delitti previsti dall'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. 286/1998.

Con riferimento ai reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro sono state individuate le seguenti principali aree a potenziale Rischio Reato:



- 1. Selezione del personale;
- 2. Amministrazione del personale;
- 3. Gestione dei rapporti con i fornitori di servizi.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a potenziale Rischio Reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente ad eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Funzioni/Uffici.

Le aree a potenziale Rischio Reato: attività sensibili, ruoli aziendali coinvolti, modalità di realizzazione dei reati e controlli a presidio

Nell'ambito di ciascuna area a potenziale Rischio Reato sono stati individuati:

- le c.d. attività "sensibili", ossia quelle attività al cui svolgimento è potenzialmente connesso il rischio di commissione dei reati;
- i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività sensibili;
- in via esemplificativa, con riferimento a ciascuna area, alcune potenziali modalità di realizzazione dei reati;
- i principali controlli previsti con riferimento alle attività poste in essere.

Nello svolgimento delle attività relative alle potenziali aree a Rischio Reato, oltre alle regole ed ai controlli espressamente richiamati nel presente documento, i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare:

- le leggi ed i regolamenti in materia;
- i Codici Etici (in particolare il Codice di Comportamento 231 e il Codice di Condotta);
- il presente Modello;
- le procedure e le linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa della Società.

4.1 AREA A RISCHIO N. 1: SELEZIONE DEL PERSONALE

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione Risorse Umane (BUHR, *Talent Access*, ER/LR, *HR Operation*);
- People Operations EMEA/Global.

Attività sensibili

- Gestione del processo di selezione del personale, inclusi la raccolta delle candidature ed il reclutamento dei candidati;
- Stipula, modifica e rinnovo di contratti di lavoro subordinato e di contratti diversi da quelli di lavoro subordinato (incluse pratiche di *stage*);
- Gestione rapporti con Cooperative e Consorzi di Cooperative.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice



di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli specifici e concreti esistenti:

- definizione delle responsabilità nell'ambito del processo di selezione del personale;
- identificazione dell'*iter* di svolgimento del processo di selezione e assunzione del personale;
- definizione del piano delle assunzioni;
- definizione e approvazione delle ricerche del personale;
- separazione delle funzioni nell'ambito del processo di selezione;
- acquisizione della documentazione relativa ai permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri preventivamente all'assunzione;
- sottoscrizione dei contratti di assunzione sulla base delle procure esistenti;
- sottoscrizione dei contratti con le agenzie di somministrazione sulla base delle procure esistenti;
- archiviazione della documentazione di supporto al processo di selezione del personale;
- archiviazione della documentazione fornita dai dipendenti propedeutica alla redazione del contratto di assunzione.

4.2 AREA A RISCHIO N. 2: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione Risorse Umane (BUHR, *Talent Access*, ER/LR, *HR Operation*);
- Funzione *Payroll*.

Attività sensibili

• Gestione anagrafica dipendenti

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli specifici e concreti esistenti:

- identificazione delle responsabilità e delle modalità di gestione della creazione e della modifica dell'anagrafica dei dipendenti;
- verifica della corrispondenza tra i dati inseriti nei sistemi di gestione dell'anagrafica dipendenti e la documentazione di supporto per l'assunzione;
- monitoraggio periodico della validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari;
- svolgimento di un'attività di sollecito verso i lavoratori stranieri per la richiesta di avvio delle pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno;
- invio agli enti competenti della documentazione propedeutica al rinnovo del permesso di soggiorno;
- limitazione degli accessi al sistema di gestione dell'anagrafica dipendenti al solo personale autorizzato;



- esistenza di accessi autorizzati al sistema di gestione dell'anagrafica dipendenti;
- archiviazione della documentazione relativa a ciascun dipendente all'interno dei sistemi di archiviazione impiegati in azienda.

4.3 AREA A RISCHIO N. 3: GESTIONE DEI RAPPORTI CON FORNITORI DI SERVIZI

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione Risorse Umane (BUHR, ER/LR, HR Operation);
- Global Services Procurement.

Attività sensibili

- Qualifica, selezione e valutazione dei fornitori di servizi;
- Formalizzazione dei rapporti con i fornitori di servizi;
- Gestione rapporti con Cooperative e Consorzi di Cooperative;
- Ricevimento delle prestazioni.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- definizione di un iter per la selezione dei fornitori sulla base della qualità del servizio, dell'economicità e della competenza in merito al servizio richiesto a mezzo del portale aziendale EMARKETPLACE;
- adozione di una specifica piattaforma aziendale per la gestione della richiesta, approvazione, redazione, stipula di contratti con operatori sanitari, nonché per il monitoraggio dei relativi pagamenti (RAD);
- qualifica dei fornitori attraverso la valutazione preventiva delle caratteristiche degli stessi per la verifica del possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività;
- regolamentazione del rapporto con fornitori di servizi, professionisti e consulenti tramite appositi contratti/accordi quadro o lettere di incarico secondo gli standard aziendali esistenti, autorizzati nel rispetto dei poteri esistenti;
- previsione di clausole risolutive nei contratti stipulati dalla Società in caso di inosservanza o violazione da parte della controparte dei principi contenuti nei Codici Etici e nel Modello, nonché delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/01 e dal D. Lgs. 81/2008;
- monitoraggio delle prestazioni ricevute tramite verifica dell'allineamento tra il servizio ricevuto e quanto concordato;
- predisposizione di apposite clausole per consulenti/fornitori qualificati come *Third Party Intermediary* (TPI);
- monitoraggio delle spese per consulenti a mezzo del c.d. Fair Market Value;
- verifica della documentazione inviata dai fornitori sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (es. DURC);
- verifica dei compensi rispetto a quanto previsto nell'incarico/attività svolte e monitoraggio delle relative prestazioni;



- archiviazione della documentazione inviata dai fornitori nella fase di qualifica e nel corso del rapporto contrattuale;
- sistematica archiviazione della contrattualistica.

5. PRINCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività ricomprese nelle aree a Rischio Reato devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure emesse dalla Società e secondo le regole contenute nel presente Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, i Destinatari della presente Parte Speciale coinvolti nelle attività elencate nei paragrafi precedenti devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana ed eventualmente straniera applicabile alle attività svolte;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;
- i Codici Etici (in particolare il Codice di Comportamento 231 e il Codice di Condotta);
- le procedure e le linee guida della Società nonché tutta la documentazione attinenti il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società, inclusi i principi di controllo indicati nel precedente Capitolo 4.

In particolare, i Destinatari devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito indicati:

- non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno;
- verificare in via preventiva le informazioni disponibili su ogni possibile fornitore (incluse le
 informazioni economiche e relative alla reputazione) ed evitare di intraprendere o intrattenere
 relazioni d'affari con fornitori dei quali sia conosciuto o sospettato il coinvolgimento in
 attività illecite.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nonché intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.



L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai reati oggetto della presente Parte Speciale al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE I –
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL
DIRITTO D'AUTORE

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 17.12.2024



INDICE

1	PREMESSA	3
2	I REATI APPLICABILI	3
3	LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25-NOVIES DEL D.LGS.	
23	31/2001	7
4	LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO	9
	4.1 AREA A RISCHIO N. 1: Sistemi informativi	9
	4.2 AREA A RISCHIO N. 2: Gestione acquisti di materie prime (dirette e indirette), premi	
	per manifestazioni a premio, nonché di servizi a contenuto audio/video	10
	4.3 AREA A RISCHIO N. 3: Attività di comunicazione, rapporti con media/stampa	12
5	PRINCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	13
6	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	13



1 PREMESSA

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'articolo 25-novies (così definito dal Legislatore) del D. Lgs. n. 231/2001 (qui di seguito anche il "Decreto"), finalizzati a reprimere le violazioni concernenti il diritto d'autore (di seguito anche i "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore").

La presente Parte Speciale concerne, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti - Amministratori e personale in posizione apicale operante in nome e per conto della Società, dirigenti, manager e dipendenti della Società, anche per il tramite di fornitori, consulenti e lavoratori autonomi e parasubordinati, che svolgono la propria prestazione all'interno della Società, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del loro rapporto con la Società - che sono coinvolti nei processi ed attività sensibili in materia di delitti concernenti il diritto d'autore ed operano pertanto nelle aree a Rischio Reato (qui di seguito i "Destinatari").

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

2 I REATI APPLICABILI

Viene riportato di seguito il testo delle disposizioni espressamente richiamate dall'art. 25-novies del Decreto e ritenute astrattamente ipotizzabili per la Società, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

Art. 171, co. 1, lett. a-bis) e co. 3 della Legge 22 aprile 1941 n. 633

I. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

(omissis)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; (omissis)

III. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La norma punisce la condotta consistente nel mettere a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, mediante immissione in un sistema di reti informatiche, senza il consenso dell'avente diritto.

Si tratta di una disposizione di carattere residuale, e cioè applicabile solo qualora il fatto non rientri tra le fattispecie previste dagli artt. 171-bis e 171-ter della Legge n. 633/1941, che mantiene tuttavia un'importanza sistematica in quanto, a differenza delle norme successive, non richiede il dolo specifico dello scopo di lucro o di profitto per il perfezionamento del reato.

La condotta tipica si riferisce al cd. *peer-to-peer* ma include la sola immissione in Internet dei materiali protetti dal diritto d'autore e non le condotte successive di condivisione e diffusione, che consentono a chiunque di accedere alle opere in questione.

Il comma 3 dell'art. 171 prevede alcune circostanze aggravanti delle ipotesi di reato formulate al comma 1 ed opera nelle ipotesi in cui l'opera non sia destinata alla pubblicazione, ovvero venga



usurpata la paternità dell'opera (inclusa l'ipotesi di plagio), ovvero ancora l'opera venga deformata, mutilata o modificata in modo tale da arrecare danno all'onore ed alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633

I. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

II. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

La norma in parola ha introdotto nel panorama normativo italiano la tutela penale del *software* e si suddivide in due commi. Il primo comma (inserito con il Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, attuazione della direttiva 91/250/CEE) tutela i programmi per elaboratore, o *software*; il secondo comma (inserito con Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 169, attuazione della direttiva 96/9/CE) tutela le banche di dati.

Le norme penalistiche della Legge n. 633/1941 non definiscono né il concetto di programma per elaboratore, né quello di banca di dati. È pertanto necessario fare riferimento alle disposizioni civilistiche della stessa Legge n. 633/1941, che ricomprendono nell'ambito di protezione della Legge "i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato della creazione intellettuale dell'autore... Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso" (cfr. art. 2, punto 8 della Legge n. 633/1941). Restano invece esclusi dalla tutela accordata dalla Legge, ai sensi dello stesso art. 2, "le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce".

Le banche di dati, intese come "raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto" (cfr. art. 2, punto 9 della Legge n. 633/1941), sono protette se "per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore" (cfr. secondo comma dell'articolo 1 della Legge n. 633/1941).

Per configurare i reati di cui all'art. 171-bis in parola è necessario il dolo specifico, poiché gli illeciti devono essere compiuti con lo scopo di profitto; si tratta di una nozione più ampia del fine di lucro, in quanto il fine di lucro implica un fine di guadagno economicamente apprezzabile o un incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, mentre lo scopo di profitto può identificarsi con un vantaggio di diverso genere, per esempio il possibile risparmio di spesa derivante dall'utilizzo interno di copie non autorizzate di programmi per elaboratore.

È inoltre elemento costitutivo della condotta la sua abusività, ovverosia che l'atto sia compiuto senza il consenso del titolare del diritto, e riguardi programmi o banche di dati contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (qui di seguito "SIAE").



Art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941 n. 633

- I. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:
 - a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammaticomusicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
 - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
 - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
 - f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
 - h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
 - h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.
- II. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:



- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
- III. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
- IV. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
 - a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
 - b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
 - c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
- V. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici

La disposizione è volta alla tutela dei titolari di diritti d'autore da un'ampia gamma di comportamenti di pirateria fonografica e videografica ed è volta in sintesi a sanzionare gli atti, compiuti in violazione dei diritti del titolare, di abusiva duplicazione e riproduzione dell'opera e di trasmissione e diffusione della stessa in pubblico, nonché le condotte di chi - pur non avendo partecipato alla duplicazione o riproduzione abusiva - importa o compie atti di distribuzione commerciale, di noleggio o di trasmissione abusiva delle riproduzioni "pirata". La norma è altresì volta a reprimere la contraffazione o alterazione dei contrassegni SIAE, l'accesso abusivo a servizi ad accesso condizionato (cio6 con segnale criptato, che deve essere decodificato dall'utente mediante idonei apparecchi e dispositivi) o la loro diffusione non autorizzata, l'importazione, commercializzazione ed installazione di dispositivi per la decodificazione in grado di eludere le barriere tecniche che proteggono la criptazione di segnali codificati, l'elusione delle misure tecnologiche di protezione del diritto d'autore e l'alterazione o rimozione delle informazioni sul regime dei diritti d'autore.

Le condotte specifiche oggetto della disposizione sono numerose; a restringere tuttavia l'ambito di applicazione sono due requisiti necessari per integrate il fatto tipico: il fine della condotta per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno ed il dolo specifico del fine di lucro.

Oggetto della tutela sono le opere dell'ingegno, incluse le opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico e le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, drammaticomusicali e multimediali, nonché le opere incorporate in supporti di qualsiasi tipo, contenenti fonogrammi e videogrammi, per i quali a prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE.

Art. 171-septies della Legge 22 aprile 1941 n. 633

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.



La disposizione è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore e completa il quadro sanzionatorio dei casi in cui siano violati gli obblighi amministrativi posti a carico degli utilizzatori. Le condotte perseguite penalmente comprendono:

- l'omessa comunicazione alla SIAE, da parte dei produttori e degli importatori di supporti non soggetti al contrassegno SIAE (per es., alcuni supporti di programmi per elaboratore che, a determinate condizioni tassativamente indicate, non devono riportare obbligatoriamente il suddetto contrassegno), dei dati necessari all'univoca identificazione dei supporti stessi entro trenta giorni dalla relativa importazione o commercializzazione sul territorio nazionale; e
- la falsa attestazione dell'avvenuto inoltro delle dichiarazioni identificative dei dati alla SIAE.

Art. 171-octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633

I. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

II. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

La disposizione punisce, con norma di carattere residuale (e cioè applicabile solo qualora il fatto non costituisca più grave reato) chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. A restringere l'ambito di applicazione della norma è il requisito, necessario per integrate il fatto tipico, del fine fraudolento dell'agente.

Per la commissione del reato non è necessario che il servizio sia a pagamento, poiché il bene protetto è il semplice controllo dell'accesso, limitatamente ai servizi criptati che riguardano trasmissioni audiovisive effettuate via etere, via satellite, via cavo ed in forma analogica o digitale.

3 LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico dell'Ente previste all'articolo 25-novies del Decreto qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente capitolo 2 da parte dei soggetti apicali e/o dei soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
• Art. 171, co. 1, lett. a-bis) e co. 3 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 • Art. 171-bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633 • Art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941 n. 633 • Art. 171-septies della Legge 22 aprile 1941 n. 633	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote	Si applicano, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2 del Decreto: a) interdizione dall'esercizio delle attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o



• Art. 171-octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633	concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
	salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
	d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
	e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ai sensi dell'art. 25-novies del Decreto, si applica ai reati sopra descritti anche l'art. 174-quinquies della Legge n. 633/1941, il quale dispone:

I. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

II. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

III. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività

IV. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

Oltre alle sanzioni sopra citate vanno in ogni caso considerate le ulteriori sanzioni previste dal Decreto:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato; quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la confisca potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta, ai sensi dell'art. 18 del Decreto, quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza avviene secondo le modalità di cui all'art. 36 c.p., nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.



4 LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO

In considerazione delle attività svolte dalla Società, in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono state individuate le principali aree a potenziale Rischio Reato elencate di seguito:

- 1. Sistemi informativi
- 2. Gestione acquisti di materie prime (dirette e indirette), premi per manifestazioni a premio, nonché di servizi a contenuto audio/video;
- 3. Attività di comunicazione, rapporti con media/stampa.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a potenziale Rischio Reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Funzioni/Uffici.

Le aree a potenziale Rischio Reato: attività sensibili, ruoli aziendali coinvolti, modalità di realizzazione dei reati e controlli a presidio

Nell'ambito di ciascuna area a potenziale Rischio Reato sono stati individuati:

- le c.d. attività "sensibili", ossia quelle attività al cui svolgimento è potenzialmente connesso il rischio di commissione dei reati;
- i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività sensibili;
- in via esemplificativa, con riferimento a ciascuna area, alcune potenziali modalità di realizzazione dei reati;
- i principali controlli previsti con riferimento alle attività poste in essere nelle aree a Rischio Reato.

Nello svolgimento delle attività relative alle potenziali aree a Rischio Reato, oltre alle regole e controlli espressamente richiamati nel presente documento, i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare:

- le leggi ed i regolamenti in materia;
- i Codici Etici (in particolare il Codice di Comportamento 231 e il Codice di Condotta);
- il presente Modello;
- le procedure e linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa della Società.

4.1 AREA A RISCHIO N. 1: SISTEMI INFORMATIVI

Ruoli aziendali coinvolti

• Tutte le Funzioni ed Uffici che hanno accesso all'utilizzo di *personal computer* e *mobile device*.

Attività sensibili

- Installazione ed utilizzo di programmi per elaboratore (*software*) e gestione delle relative licenze:
- Installazione ed utilizzo di banche di dati di terzi e gestione delle relative licenze.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati



• Art. 171-bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633

Duplicazione abusiva o distribuzione, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi per elaboratore o di banche di dati di terzi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE al fine di trarne profitto, e comunicazione, presentazione, estrazione e reimpiego illegittimo di banche di dati per lo stesso fine.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrate possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area a Rischio Reato devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- individuazione dei soggetti responsabili in merito alle attività di installazione, gestione e monitoraggio dei *software*;
- definizione ed implementazione di norme comportamentali che devono essere osservate dai
 dipendenti per il corretto utilizzo dei sistemi informatici, delle banche dati di terzi e di Internet
 (incluso il divieto di scaricare nuovi software senza preventiva autorizzazione, di copiare
 programmi, ecc.);
- sistematico svolgimento da parte della Funzione *Business Technology* di verifiche sul numero di licenze *software* acquistate rispetto al numero di postazioni sulle quali il *software* è installato:
- identificazione dell'*hardware* e del *software* installato su ogni macchina al momento del *log in*;
- esistenza di strumenti *software* in grado di identificare traffico anomalo e/o *software* malevolo e/o potenzialmente pericoloso ed eventualmente procedere alla rimozione dello stesso:
- limitazione dell'accesso alle banche di dati di terzi ai soli dipendenti muniti di relativa *userid* e *password*;
- definizione di un *iter* per la selezione dei fornitori sulla base della qualità del servizio, dell'economicità e della competenza in merito al servizio richiesto a mezzo del portale aziendale EMARKETPLACE;
- comparazione di più offerte preventivamente alla scelta di un fornitore;
- inserimento, all'interno dei contratti con i fornitori, di clausole con cui i fornitori si obbligano a rispettare le norme di legge vigenti, il presente Modello e i Codici Etici, e garantiscono di poter legittimamente disporre dei diritti d'autore relativamente ai prodotti e servizi forniti e l'assenza di possibili violazioni di diritti di terzi, nonché di clausole risolutive espresse e di clausole che prevedono l'obbligo di manlevare la Società da qualsivoglia pretesa da parte di terzi, che sanzionano la violazione degli obblighi suddetti.

4.2 AREA A RISCHIO N. 2: GESTIONE ACQUISTI DI MATERIE PRIME (DIRETTE E INDIRETTE), PREMI PER MANIFESTAZIONI A PREMIO, NONCHÉ DI SERVIZI A CONTENUTO AUDIO/VIDEO

Ruoli aziendali coinvolti

- Legale Rappresentante;
- Funzione *Operations*;
- Funzione Brand Activation Team (BAT);



- Delivery Team;
- Funzione *Corporate* (*Regional*)

Attività sensibili

- Selezione, qualifica e valutazione dei fornitori di prodotti contenenti opere dell'ingegno protette, servizi musicali, audio/video in generale ecc.
- Formalizzazione dei rapporti con i fornitori per l'acquisto di materie prime (dirette e indirette) e premi per manifestazioni a premio;
- Raccolta e gestione dei reclami, delle contestazioni e delle segnalazioni in merito ai diritti d'autore sui prodotti.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- <u>Art. 171-bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633</u> Importazione, distribuzione, vendita e/o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi per elaboratore o di banche di dati di terzi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, al fine di trarne profitto.
- Art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941 n. 633
 Importazione, distribuzione e/o vendita a fine di lucro di duplicazioni o riproduzioni abusive di opere musicali, cinematografiche, audiovisive, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, o di videocassette, musicassette o altri supporti privi di contrassegno della SIAE, qualora prescritto, ovvero con contrassegno contraffatto o alterato; importazione, distribuzione e/o vendita di dispositivi di decodificazione speciale.
- Art. 171-septies della Legge 22 aprile 1941 n. 633
 Omessa comunicazione alla SIAE dei dati necessari all'univoca identificazione dei supporti
 non soggetti al contrassegno importati, o falsa attestazione dell'avvenuta comunicazione.
- <u>Art. 171-octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633</u> Importazione e vendita di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- definizione di un *iter* per la selezione dei fornitori sulla base della qualità del servizio, dell'economicità e della competenza in merito al servizio richiesto a mezzo del portale aziendale EMARKETPLACE:
- comparazione di più offerte preventivamente alla scelta di un fornitore;
- acquisto di prodotti incorporanti opere dell'ingegno protette (es. libri, cd, dvd ed altri supporti incorporanti opere musicali, cinematografiche ed audiovisive, programmi per elaboratore, decoder di programmi audiovisivi, ecc.) solo presso fornitori autorizzati;
- previsione, all'interno degli accordi stipulati con i fornitori di clausole risolutive espresse in caso di violazione da parte del fornitore di diritti d'autore e/o mancato pagamento di oneri a enti, consorzi e società (ad esempio SIAE);
- inserimento, all'interno dei contratti con i fornitori, di clausole con cui i fornitori si obbligano a rispettare le norme di legge vigenti, il presente Modello ed i Codici Etici, e garantiscono di poter legittimamente disporre dei diritti d'autore relativamente ai prodotti e servizi forniti e



l'assenza di possibili violazioni di diritti di terzi, nonché di clausole risolutive espresse e di clausole che prevedono l'obbligo di manlevare la Società da qualsivoglia pretesa da parte di terzi, che sanzionano la violazione degli obblighi suddetti;

• monitoraggio costante della normativa di riferimento.

4.3 AREA A RISCHIO N. 3: ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, RAPPORTI CON MEDIA/STAMPA

Ruoli aziendali coinvolti

- Legale Rappresentate;
- Funzione Risorse Umane;
- Funzione *Marketing* EMEA/*Cluster*;
- Funzione Communication & Public Affairs EMEA/Cluster;
- Funzione Governamental Affairs EMEA/Cluster

Attività sensibili

- Definizione e svolgimento delle attività di pubblicità e promozione;
- Definizione dei contenuti del sito Internet della Società;
- Rapporti con media/stampa.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- <u>Art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3 della Legge 22 aprile 1941 n. 633</u>
 Messa a disposizione del pubblico, tramite l'uso di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore senza le necessarie autorizzazioni.
- Art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941 n. 633
 Riproduzione in filodiffusione di copie abusive di opere musicali, di musicassette o altri supporti privi di contrassegno della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), qualora prescritto, ovvero con contrassegno contraffatto o alterato; promozione di dispositivi di decodificazione speciale; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, mediante immissione in un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore senza le necessarie autorizzazioni.
- <u>Art. 171-octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633</u>

 Promozione di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- identificazione dei soggetti autorizzati a definire e sviluppare i contenuti delle campagne promozionali;
- identificazione dei soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con la stampa;
- definizione di un *iter* per la selezione dei fornitori sulla base della qualità del servizio, dell'economicità e della competenza in merito al servizio richiesto a mezzo del portale aziendale EMARKETPLACE;



- inserimento, all'interno degli accordi con i fornitori dei prodotti, dell'autorizzazione all'utilizzo dell'immagine dei prodotti acquistati e dei relativi marchi per la realizzazione di materiale pubblicitario (es. volantini promozionali, cartelloni pubblicitari, ecc.);
- inserimento, all'interno dei contratti con le agenzie pubblicitarie e i fornitori di opere protette dal diritto d'autore (immagini, fotografie, video, audio ecc.), di clausole con cui le agenzie ed i fornitori si obbligano a rispettare le norme di legge vigenti, il presente Modello ed i Codici Etici, e garantiscono di poter legittimamente disporre dei diritti d'autore relativamente ai servizi o beni forniti e l'assenza di possibili violazioni di diritti di terzi, nonché di clausole risolutive espresse e di clausole che prevedono l'obbligo di manlevare la Società da qualsivoglia pretesa da parte di terzi, che sanzionano la violazione degli obblighi suddetti;
- monitoraggio costante della normativa di riferimento.

5 PRINCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività ricomprese nelle aree a Rischio Reato devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure della Società, nonché le regole contenute nel presente Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, i Destinatari della presente Parte Speciale coinvolti nelle attività elencate nei capitoli precedenti devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana ed eventualmente straniera applicabile alle attività svolte;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;
- i Codici Etici (in particolare il Codice di Comportamento 231 e il Codice di Condotta);
- le procedure e le linee guida della Società nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società, inclusi i principi di controllo indicati nel precedente capitolo 4.

In particolare, i Destinatari devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito indicati. È assolutamente vietato:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre la Società ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-novies del Decreto;
- mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25-novies del Decreto;
- compiere atti non conformi alla deontologia professionale e buona prassi commerciale, inclusa la vendita di prodotti non originali, alterati o contraffatti.

I Destinatari, ciascuno nell'ambito delle attività da essi svolte, devono inoltre impegnarsi a rispettare e tutelare i diritti d'autore del Gruppo Kenvue e di terzi.

6 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, lo stesso è tenuto a:



- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, previsti dal Decreto;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale L – Reati Tributari

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 17.12.2024



INDICE

1.	PRI	EMESSA	3
2.	I R	EATI APPLICABILI	4
		SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25- <i>QUINQUIESDECIES</i> DEL	6
4.	AR	EE A POTENZIALE RISCHIO REATO: ATTIVITÀ SENSIBILI	8
۷	l.1.	AREA A RISCHIO N. 1: ATTIVITÀ DI FATTURAZIONE ATTIVA	9
4	1.2.	AREA A RISCHIO N. 2: ATTIVITÀ DI FATTURAZIONE PASSIVA	. 10
4	1.3.	AREA A RISCHIO N. 3: SELEZIONE E GESTIONE DEI FORNITORI	. 12
4	1.4.	AREA A RISCHIO N. 4: GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ E DEI CONTI CORRENTI SOCIETARI	. 13
	l.5. PAGAN	AREA A RISCHIO N. 5: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTABILI E MENTO DEI TRIBUTI E DELLE IMPOSTE	. 14
4	1.6.	AREA A RISCHIO N. 6: CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE	. 16
	I.7. .' A UT	AREA A RISCHIO N. 7: GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E CON FORITÀ FINANZIARIA	. 16
		INCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	
6.	CO	MPITI DELL'ODV	19



1. PREMESSA

La presente Parte Speciale è relativa ai reati tributari inseriti nel D.lgs. n. 231 del 2001 (di seguito anche solo il "**Decreto**"), all'articolo 25-quinquiesdecies.

La Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, aveva convertito con modificazioni il Decreto-legge del 26 ottobre 2019 n. 124 intitolato "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

Il Decreto-legge aveva inizialmente introdotto nel Decreto il delitto di "dichiarazione fraudolenta mediante use di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (art. 2 D. Lgs n. 74/2000). L'efficacia della norma era tuttavia subordinata alla previa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del Decreto-legge.

Ebbene, in sede di conversione del Decreto-legge, il Parlamento italiano aveva emendato il testo, prevedendo la responsabilità degli enti anche per altri reati tributari, quali la "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici", l'"emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", l'"occultamento o distruzione di documenti contabili", la "sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte" (artt. 2, 3, 8, 10, 11 D. Lgs n. 74/2000).

Successivamente, il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ha ampliato ulteriormente l'elenco dei reati tributari per i quali è prevista la responsabilità in capo agli enti.

In particolare, la responsabilità è stata estesa anche a reati quali la "dichiarazione infedele", l'"omessa dichiarazione" e l'"indebita compensazione", qualora il fatto sia commesso «nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri» e «al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro» (artt. 4, 5 e 10-quater D.lgs. n. 74/2000).

Con riferimento ai suddetti reati, la punibilità è estesa anche ai casi di mero tentativo di commissione degli stessi.

A seguito della introduzione dei reati tributari nel novero dei reati presupposto del Decreto, la Società ha dato avvio alle attività di aggiornamento del Modello ed ha predisposto una specifica attività di *risk assessment* proprio con riferimento a tali reati.

L'attività di *risk assessment* ha consentito di individuare, nell'ambito dell'attività svolta dalla Società, le c.d. "attività sensibili", ossia quelle attività al cui svolgimento è potenzialmente connesso il rischio di commissione dei reati; attività che verranno puntualmente elencate nel successivo paragrafo 4.

I divieti e le regole generali di comportamento, nonché i controlli previsti con riferimento alle attività sensibili, riportati nel paragrafo 5, rappresentano una prima indicazione dei principi che tutti i soggetti coinvolti nell'ambito di tali attività devono seguire al fine di prevenire la commissione dei reati tributari.



2. I REATI APPLICABILI

L'art. 25-quinquies de la Decreto prevede dunque i seguenti reati-presupposto:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n.74 del 2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n.74 del 2000);
- dichiarazione infedele, qualora il fatto sia commesso «nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri» e «al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro» (art. 4 D.lgs. n.74 del 2000);
- omessa dichiarazione, qualora il fatto sia commesso «nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri» e «al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro» (art. 5 D.lgs. n.74 del 2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 D.lgs. n.74 del 2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n.74 del 2000);
- indebita compensazione, qualora il fatto sia commesso «nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri» e «al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro» (art. 10-quater D.lgs. n.74 del 2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.lgs. n.74 del 2000).

Si riporta, qui di seguito, il testo delle norme sopra richiamate:

<u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</u> (art.2 D.lgs. n.74 del 2000)

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 D.lgs. n. 74 del 2000)

- 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.



3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

<u>Dichiarazione infedele</u> (art. 4 D.lgs. n.74 del 2000)

- 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74 del 2000)

- 1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
- 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
- 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n.74 del 2000)

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10 D.lgs. n.74 del 2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi,



occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

<u>Indebita compensazione</u> (art. 10-quater D.lgs. n.74 del 2000)

- 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
- 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
- 2-bis La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.lgs. n. 74 del 2000)

- 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
- 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO

Si riporta qui di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25-quinquies decies del Decreto qualora taluno dei reati indicati al precedente paragrafo 2 sia commesso nell'interesse o a vantaggio della Società.

Reati	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Dichiarazione fraudolenta mediante use di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 D.lgs. n.74 del 2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 D.lgs. n.74 del 2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote	Sanzioni interdittive cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.lgs. 231/2001: - lett. c): divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - lett d): esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;



inesistenti (art.8 D.lgs. n.74 del		- lett. e): divieto di
2000)		pubblicizzare beni o servizi.
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10 D.lgs. n.74 del 2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11 D.lgs. n.74 del 2000)	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote	Sanzioni interdittive cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.lgs. 231/2001: - lett. c): divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - lett d): esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - lett. e): divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n.74 del 2000)	Sanzione pecuniaria fino a 300 quote	Sanzioni interdittive cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.lgs. 231/2001: - lett. c): divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - lett d): esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - lett. e): divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n.74 del 2000) Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n.74 del 2000)	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote	Sanzioni interdittive cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.lgs. 231/2001: - lett. c): divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - lett d): esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - lett. e): divieto di pubblicizzare beni o servizi.



Oltre alle sanzioni sopra citate vanno in ogni caso considerate le ulteriori sanzioni previste dal Decreto:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la confisca potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta, ai sensi dell'art. 18 del Decreto, quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza avviene secondo le modalità di cui all'art. 36 c.p., nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

4. AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO: ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività sensibili, ossia quelle attività svolte dalla Società al cui svolgimento è potenzialmente connesso il rischio di commissione dei reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, sono le seguenti:

- 1. attività di fatturazione attiva;
- 2. attività di fatturazione passiva;
- 3. selezione e gestione dei fornitori;
- 4. gestione delle liquidità e del conto corrente societari;
- 5. gestione degli adempimenti fiscali e contabili, pagamento dei tributi e delle imposte;
- 6. conservazione della documentazione contabile;
- 7. gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria e con l'Autorità finanziaria.

Eventuali integrazioni delle suddette attività sensibili potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente ad eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole Funzioni/Uffici.

Le aree a potenziale Rischio Reato: attività sensibili, ruoli aziendali coinvolti, modalità di realizzazione dei reati e controlli a presidio

Nell'ambito di ciascuna Area a potenziale Rischio Reato sono stati individuati:

- le c.d. attività "sensibili", ossia quelle attività al cui svolgimento è potenzialmente connesso il rischio di commissione dei reati;
- i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività sensibili;
- in via esemplificativa, con riferimento a ciascuna area, alcune possibili modalità di realizzazione dei reati;
- i principali controlli previsti con riferimento alle attività poste in essere.



Nello svolgimento delle attività relative alle potenziali aree a Rischio Reato, oltre alle regole e controlli espressamente richiamati nel presente documento, i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare:

- le leggi ed i regolamenti in materia;
- i Codici Etici (in particolare il Codice di Comportamento 231 e il Codice di Condotta);
- il presente Modello;
- le procedure e linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa della Società.

4.1. AREA A RISCHIO N. 1: ATTIVITÀ DI FATTURAZIONE ATTIVA

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione Vendite;
- Customer service:
- Funzione Finance Italy (BUF, I2C, Tax e Statutory);
- Intercompany Team (Manila) (per le transazioni infragruppo).

Attività sensibili

- gestione delle attività di fatturazione al cliente;
- conservazione della documentazione sottostante a ciascuna fattura emessa;
- conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs n. 74/2000). Emissione di fatture per operazioni inesistenti inviate ad una società, al fine di consentire a tale società di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
- <u>Dichiarazione infedele</u> (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000). Indicazione in dichiarazione di elementi passivi inesistenti ovvero mancata manifestazione di elementi attivi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto.

Controlli esistenti

- utilizzo di uno specifico *software* informatico (SAP) per la gestione degli ordini e della relativa fatturazione;
- le fatture emesse dalla Società devono essere correlate ad un contratto con il cliente e/o ad un ordine di vendita;
- emissione di fatture attive in presenza di adeguata documentazione di supporto e soltanto dopo la consegna della merce;



- a livello *Plant*, la fatturazione avviene esclusivamente nei confronti di JNTL Consumer Health I (Switzerland) GmbH sulla base di uno specifico contratto;
- sistematica archiviazione della documentazione contrattuale (in cartaceo e, a partire da dicembre 2020, tramite sistema elettronico);
- sistematica archiviazione delle fatture tramite il servizio di conservazione elettronica messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

4.2. AREA A RISCHIO N. 2: ATTIVITÀ DI FATTURAZIONE PASSIVA

Ruoli aziendali coinvolti

- Global Services Procurement;
- Global Service Center (con sede a Praga);
- Global Services Requisition to Pay (R2P) Team;
- EBS Account to Report (A2R);
- Funzione *Finance Italy* (BUF, Tax e Statutory);
- Dipartimenti *Finance* (*Plant*);
- Regional Intercompany Teams (per le transazioni contabili infragruppo).

Attività sensibili

- verifica dell'effettività delle prestazioni rese a favore della Società;
- conservazione della documentazione attestante l'effettività della prestazione resa;
- conservazione delle fatture elettroniche.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- <u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</u> (art. 2 D. Lgs n. 74/2000).
 - Utilizzo di fatture per operazioni inesistenti poi registrate nelle scritture contabili della Società come elementi passivi, al fine di evadere le imposte.
- <u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</u> (art. 3 D. Lgs n. 74/2000). Utilizzo di fatture false (registrate in contabilità) relative ad un'attività di consulenza non veritiera (fatture emesse dal consulente); oppure utilizzo di fatture false (registrate in contabilità) relative all'attività di un consulente per un ammontare sproporzionato rispetto all'attività effettivamente resa (fatture emesse dal consulente).
- <u>Dichiarazione infedele</u> (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000). Indicazione in dichiarazione di elementi passivi inesistenti ovvero mancata manifestazione di elementi attivi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le relative attività sensibili, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di



Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- utilizzo di uno specifico *software* informatico/portale aziendale (*EMARKETPLACE*) per la gestione degli ordini di acquisto (*Purchase Request*), del *receiving* (*Good Receipt*) e delle attività di pagamento delle fatture;
- regolamentazione del rapporto con fornitori di servizi, professionisti e consulenti tramite appositi contratti/accordi quadro o lettere di incarico secondo gli standard aziendali esistenti, autorizzati nel rispetto dei poteri esistenti;
- formale processo/iter di selezione dei fornitori e definizione di una lista di "*Preferred suppliers*";
- formale processo di qualifica dei fornitori attraverso la valutazione preventiva delle caratteristiche degli stessi per la verifica del possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività;
- verifica della documentazione inviata periodicamente dai fornitori e sistematica archiviazione della documentazione ricevuta dagli stessi;
- definizione di un c.d. *Fair Market Value* (anche tramite l'ausilio di consulenti esterni) per la determinazione del prezzo di acquisto di talune tipologie di servizi (in particolare, per le attività che prevedono il coinvolgimento di TPI *third party intermediaries* o Health Care Professionals);
- relativamente all'attività del punto che precede, predisposizione di un accantonamento sulla base del contratto e del *Fair Market Value*;
- formale processo di approvazione degli ordini (anche in base alla tipologia del contratto) nel rispetto delle deleghe in essere (processo che garantisce inoltre la separazione dei ruoli tra chi richiede l'ordine e chi lo approva);
- verifica della congruità dell'importo della fattura rispetto all'ordine;
- verifica dell'effettività delle prestazioni/servizi resi a favore della Società (tramite "Goods Receipt") e verifica dell'allineamento tra il servizio ricevuto e quanto concordato;
- formale processo di approvazione dei pagamenti e definizione di limiti massimi di spesa differenti per ciascuna Funzione;
- divieto di effettuare pagamenti se non vi è un contratto o un ordine di acquisto e non si è ricevuta la documentazione sottostante;
- controlli e verifiche sul rispetto delle procedure tramite specifici *audit* contabili;
- definizione di specifici programmi per le attività promozionali;
- controlli e verifiche circa l'effettività dell'attività promozionale tramite una società esterna di *merchandising*;
- conservazione della documentazione sottostante a ciascuna fattura;
- formale processo di riconoscimento dei premi/incentivi per i dipendenti (regolato da specifica procedura) e per i clienti (regolato da specifici contratti);
- predisposizione di *training* obbligatori in ambito *tax* e *procurement*;
- regolamentazione dei rapporti infragruppo tramite specifici accordi formali (contratti
 o email) e puntuale definizione dei processi relativi alle transazioni contabili tra società
 del Gruppo;
- conservazione della documentazione relativa alle transazioni infragruppo e, in particolare, della documentazione attestante l'effettività degli eventuali servizi resi dalle altre società del Gruppo.



4.3. AREA A RISCHIO N. 3: SELEZIONE E GESTIONE DEI FORNITORI

Ruoli aziendali coinvolti

- Funzione proponente;
- Global Services Procurement;
- *Global Services Requisition to Pay (R2P) Team*;
- Funzione Finance Italy (BUF, I2C, Tax e Statutory);
- Dipartimenti *Finance* (*Plant*).

Attività sensibili

- verifiche sui fornitori;
- selezione dei fornitori;
- predisposizione di una lista dei fornitori "preferenziali";
- stipulazione di contratti con i fornitori;
- determinazione del prezzo di acquisto delle merci/servizi;
- verifica/controllo qualitativo sulle merci o sui servizi acquistati;
- attività di formazione/aggiornamento del personale.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- <u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</u> (art. 2 D. Lgs n. 74/2000).
 - Utilizzo di fatture per prestazioni inesistenti di fornitura, registrate nelle scritture contabili della Società come elementi passivi, al fine di evadere le imposte.
- <u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</u> (art. 3 D. Lgs n. 74/2000). Utilizzo di fatture emesse da fornitori per un ammontare superiore rispetto al valore effettivo della prestazione resa a favore della Società.

Controlli esistenti

- formale processo di selezione dei fornitori (che prevede anche un processo competitivo);
- processo di qualifica dei fornitori attraverso la valutazione preventiva delle caratteristiche degli stessi per la verifica del possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività (con particolare riferimento ai fornitori che hanno interazioni con gli *HC professionals*);
- processo di acquisizione di informazioni per verificare se il fornitore è *compliant* con le norme in materia di anti-corruzione e svolgimento di un *financial risk assessment*;



- sistema di doppia approvazione dei fornitori (da parte della Funzione *Procurement* di Gruppo e della Funzione/Business che ha richiesto il bene/servizio);
- definizione di un elenco di "approved suppliers", di "allowed suppliers" e di "Preferred Suppliers";
- regolamentazione del rapporto con fornitori di servizi, professionisti e consulenti tramite specifici contratti e sistematica archiviazione degli stessi;
- archiviazione della documentazione ricevuta dai fornitori nella fase di qualifica e nel corso del rapporto contrattuale;
- organizzazione di specifici corsi di formazione per coloro che si occupano della selezione dei fornitori italiani per determinate categorie di beni e servizi;
- monitoraggio delle prestazioni ricevute tramite verifica della congruità tra il bene/servizio ricevuto e quanto oggetto di pattuizione;
- verifica della congruità dell'importo della fattura del fornitore rispetto a quanto previsto nel contratto e rispetto alle attività svolte, nonché monitoraggio delle relative prestazioni;
- controllo di coerenza tra la prestazione/bene ricevuta/o e la prestazione/bene previsti dall'ordine d'acquisto emesso/approvato, a cura della funzione aziendale preposta;
- verifica dell'effettività delle prestazioni/servizi rese a favore della Società (tramite "Goods Receipt");
- formale processo di approvazione dei pagamenti e definizione di limiti massimi di acquisto differenti per ciascuna Funzione;
- formale processo di valutazione periodica dei fornitori da parte della Funzione *Global Services*.

4.4. AREA A RISCHIO N. 4: GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ E DEI CONTI CORRENTI SOCIETARI

Ruoli aziendali coinvolti:

- Funzione Tesoreria di Gruppo;
- Funzione *Finance Italy* (BUF, I2C, Tax e Statutory)
- Global Access Management Team.

Attività sensibili

- Gestione dei conti correnti societari;
- Accordi di cash pooling;
- Pagamenti mediante i conti correnti societari.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- <u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs n. 74/2000).</u>
- <u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</u> (art. 3 D. Lgs n. 74/2000).
- <u>Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte</u> (art. 11 D. Lgs n. 74/2000). La Società, dovendo ricevere pagamenti per servizi resi ad altra società, ne contabilizza solo una parte, dirottando la parte residua, senza che di ciò risulti traccia nelle proprie scritture contabili, sul conto corrente di una società fiduciaria.



Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le relative attività sensibili, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- formale individuazione dei soggetti che hanno accesso ai conti correnti societari;
- formale identificazione degli uffici del Gruppo abilitati ad effettuare operazioni sui conti correnti;
- formale processo di approvazione dei pagamenti ai fornitori (v. sopra);
- formale processo di approvazione dei pagamenti delle imposte/tributi;
- individuazione di limiti per le autorizzazioni ai pagamenti (tramite procure);
- formalizzazione di specifici accordi di cash pooling con le altre società del Gruppo.

4.5. AREA A RISCHIO N. 5: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTABILI E PAGAMENTO DEI TRIBUTI E DELLE IMPOSTE

Ruoli aziendali coinvolti

- Legale rappresentante;
- Funzione Finance Italy (BUF, I2C, LEA) con l'ausilio di professionisti esterni;
- Centro Servizi UK CoE;
- Funzione *Tax Planning*.

Attività sensibili

- predisposizione della documentazione a supporto delle dichiarazioni fiscali;
- predisposizione e invio delle dichiarazioni fiscali;
- calcolo e successivo versamento delle imposte.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati:

• <u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</u> (art. 2 D. Lgs n. 74/2000)

Indicazione in dichiarazione di elementi passivi inesistenti ovvero mancata indicazione di elementi attivi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs n. 74/2000)
 - Falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie nonché l'impiego di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e il raggiungimento della soglia di punibilità.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs n. 74/2000)

Al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto la Società pone in essere atti fraudolenti quali la donazione di un ramo di azienda e la cessione di tutte le attività economiche ad un prezzo irrisorio ivi compresi gli immobili di proprietà; oppure la Società pone in essere attività fraudolente finalizzate a sottrarsi



al pagamento dei debiti tributari relativi alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto mediante il clandestino trasferimento all'estero di fondi e tramite il loro occultamento all'attività di verifica svolta dagli organi dell'amministrazione fiscale.

• <u>Dichiarazione infedele</u> (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)

Omessa indicazione nella dichiarazione dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto effettivamente dovuto.

• Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)

Omessa presentazione, nei tempi e nei modi indicati, di una delle dichiarazioni prescritte come obbligatorie.

• Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000)

Comportamento fraudolento consistente nel porre in compensazione partite debitorie in favore del Fisco con crediti inesistenti al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto.

Controlli esistenti

- formale processo di verifica del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale;
- predisposizione del conteggio delle imposte correnti e differite (con evidenza delle variazioni fiscali in aumento e in diminuzione) da parte di un consulente fiscale esterno;
- formale processo di verifica e controllo del conteggio delle imposte;
- comunicazione al Centro Servizi UK CoE degli importi da registrare per le imposte correnti e differite dell'anno;
- formale processo di richiesta e autorizzazione per il pagamento delle imposte;
- formale processo di verifica e riconciliazione delle scritture contabili relative al pagamento delle imposte correnti;
- sistematica archiviazione delle quietanze di pagamento delle imposte, disponibili nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate, e della documentazione utilizzata per il calcolo delle stesse;
- predisposizione della dichiarazione dei redditi IRES ed IRAP secondo le istruzioni dell'ADE da parte di un consulente fiscale esterno;
- formale processo di verifica e controllo della dichiarazione dei redditi;
- formale processo di approvazione della dichiarazione dei redditi IRES/IRAP;
- invio telematico della dichiarazione e conservazione delle ricevute di invio;
- organizzazione di specifici corsi di formazione e aggiornamento (*trainings*) in ambito *tax* (con la previsione di un minimo di 40 ore di formazione all'anno);
- regolamentazione dei rapporti infragruppo tramite specifici accordi formali (contratti o email) e puntuale definizione dei processi relativi alle transazioni contabili tra società del Gruppo;



• conservazione della documentazione relativa alle transazioni infragruppo e, in particolare, della documentazione attestante l'effettività degli eventuali servizi resi alle/dalle altre società del Gruppo.

4.6. AREA A RISCHIO N. 6: CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE

Ruoli aziendali coinvolti

• Funzione Finance Italy (BUF, I2C e Statutory).

Attività sensibili

- conservazione della documentazione contabile;
- conservazione delle fatture elettroniche e della relativa documentazione a supporto.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

• Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs n. 74/2000)

Il legale rappresentante della Società trasferisce, senza dichiararlo in sede di accertamento, in un luogo diverso dalla sede legale della società la documentazione contabile, conservandone in sede solo una parte.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area a Rischio Reato e le relative attività sensibili, la Società ha predisposto una serie di punti di controllo volti a prevenire il rischio che vengano integrati episodi di possibili violazioni. In particolare, nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area devono rispettare i principi contenuti nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali), nelle procedure aziendali e nei Codici Etici (in particolare nel Codice di Comportamento 231 e nel Codice di Condotta); in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli esistenti:

- sistematica archiviazione e conservazione della documentazione contabile;
- sistematica archiviazione della documentazione relativa al calcolo delle imposte e della documentazione a supporto delle dichiarazioni fiscali;
- definizione di un "programma di conservazione aziendale";
- implementazione di un sistema di controllo della documentazione contabile (da parte dei *Financial Managers*), al fine di verificare il rispetto delle procedure aziendali.

4.7. AREA A RISCHIO N. 7: GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E CON L'AUTORITÀ FINANZIARIA

Ruoli aziendali coinvolti

- Responsabili Delegati;
- Funzione *Finance Italy* (BUF, I2C, Tax e Statutory).

Attività sensibili



- gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con quella Finanziaria (ad esempio in caso di ispezioni e/o richieste di accesso alla documentazione);
- invio della documentazione richiesta dall'Autorità Giudiziaria o Finanziaria.

Reati astrattamente ipotizzabili ed esemplificazioni delle modalità di commissione dei reati

- <u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs n. 74/2000)</u>
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs n. 74/2000)

 La Società nasconde parte della documentazione contabile in occasione di una verifica ispettiva dell'Agenzia delle Entrate oppure la distrugge.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs n. 74/2000)

Controlli esistenti

- identificazione delle persone autorizzate ad intrattenere i rapporti con la PA (es. gestione delle visite ispettive da parte di Agenzia delle Entrate, GDF, ecc.) (Responsabili Delegati);
- identificazione delle responsabilità, delle attività e dei controlli correlati alla gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali nel corso di ispezioni/accertamenti/verifiche ed all'invio di documentazione;
- identificazione dei soggetti abilitati all'accesso ai sistemi informativi atti alla comunicazione di dati all'Amministrazione Finanziaria;
- formalizzazione tramite note informative dell'oggetto delle verifiche ispettive ricevute dall'Amministrazione Finanziaria;
- svolgimento di controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte:
- formale approvazione delle dichiarazioni fiscali da parte del soggetto incaricato;
- monitoraggio, tramite appositi scadenzari, degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- costante monitoraggio dell'evoluzione della normativa fiscale anche tramite il supporto di consulenti;
- sistematica archiviazione dei verbali e della documentazione prodotta in seguito ai rapporti intercorsi con l'Amministrazione Finanziaria.



5. PRINCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività ricomprese nelle aree a Rischio Reato sopra individuate devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure della Società e secondo le regole contenute nel presente Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione, di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, più in generale, delle proprie funzioni, i Destinatari della presente Parte Speciale coinvolti nelle attività elencate nei paragrafi precedenti devono conoscere e rispettare:

- la normativa applicabile alle attività svolte;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;
- i Codici Etici (in particolare il Codice di Comportamento 231 e il Codice di Condotta);
- le procedure, policies e linee guida della Società nonché tutta la documentazione attinente al sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società.

A tutti i destinatari del Modello è inoltre richiesto di:

- garantire la segregazione dei compiti tra le attività di determinazione e verifica della correttezza del calcolo delle imposte dirette e indirette;
- garantire la piena e puntuale ricostruzione *ex post* e la tracciabilità delle operazioni concernenti la determinazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- garantire la corretta tenuta di tutte le scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione nel rispetto degli adempimenti tributari e in modo da permettere la ricostruzione dei redditi e del volume di affari.

Ai Destinatari del Modello è inoltre fatto espresso divieto di:

- presentare dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto contenenti elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- presentare dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto contenenti elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria:
- emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è
 obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del
 volume di affari;
- compiere atti fraudolenti per sottrarsi al pagamento delle imposte.

La Società deve infine garantire:

- che il processo di determinazione delle imposte derivi da una rappresentazione del bilancio d'esercizio veritiera, secondo i principi contabili di riferimento;
- un'adeguata attività di monitoraggio degli aggiornamenti normativi in materia fiscale;



• la compilazione e la trasmissione della dichiarazione dei redditi e sul valore aggiunto nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla Legge.

6. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati tributari, lo stesso:

- può richiedere alla Funzione *Finance Italy* (o comunque alla Funzione competente) copia di tutta la documentazione necessaria al fine di effettuare eventuali controlli a campione (ad esempio: ordini, fatture, documentazione relativa ai fornitori, ricevuta di versamento delle imposte, ecc.).
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie od opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai reati tributari al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati tributari al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.